LIBRAIRIE
Ancienne et moderne
de A. DURAND.
7 R. des Grès, Paris

15. 2. 249.

15. 2. 249.

Digitized by Google

# DELLA
# CHIESA DI USTICA
E
SUA DIPENDENZA
DAL
# CAPPELLANO MAGGIORE
DEL
REGNO DI SICILIA
# MEMORIA.

PALERMO
DALLA REALE STAMPERIA
1807.

# INDICE DEI RAGIONAMENTI


INTRODUZIONE pag. 5

CAPITOLO PRIMO.

L' Isola di Ustica nella primitiva divisione delle Diocesi Ecclesiastiche di Sicilia non fu assegnata alla Chiesa di Palermo, la quale sul finire del secolo XIII vi acquistò la prima volta un titolo dubbioso, ed incerto, e n' ebbe un possesso litigioso e precario sino a parecchi anni del secolo XIV 19

CAPITOLO SECONDO.

Per lo spazio di presso a quattro secoli nel totale abbandono di Ustica, e nello stato, in cui fu essa ridotta, di scoglio voto di popolo, e di asilo di corsali, cessandovi assolutamente l' uso d' ogni autorità Ecclesiastica, la giurisdizione, anche fondata sopra un titolo legittimo, interrotta, e posta in abbandono per più secoli, considerandosi come derelitta, fu estinta, e perduta intieramente 29

CAPITOLO TERZO.

Indottasi una variazione sostanziale nell' Isola di Ustica, la quale prese condizione, e stato di fortezza, e di sito militare, non potè più riconoscere la giurisdizione Ordinaria: ma da se venne a sottoporsi a quella del Cappellano Maggiore 39

CONCHIUSIONE 40

Appendice di Documenti.

Carta Geografica dell' Isola di Ustica.

# DELLA CHIESA DI USTICA

## *E SUA DIPENDENZA*

## DAL CAPPELLANO MAGGIORE.

---

## INTRODUZIONE.

Dovendosi dopo il corso di sedici anni Istituire esame giudiziario, e conoscere sopra quali titoli Monsig. Don Alberto Capobianco Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, e Prelato ordinario dell' esercito, e de' luoghi, che sono sotto la immediata protezione del Re, avesse fondato il dritto di appartenere a lui la cura pastorale di Ustica, e di quella popolazione, nella maggior parte di uomini d' arme; e quali ragioni avessevi opposte da principio Monsignor Sanseverino, Arcivescovo di questa Chiesa Metropolitana, alla cui spirituale giurisdizione si vollero da principio sottoposte le famiglie tutte, che nel 1763 cominciarono a raccogliersi in Ustica nel disegno di popolarla, e difenderla dall' incursione de' Barbareschi; invitato il Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia ad assumere l' incarico, ed a servire alla disputa, fa riflettere, che nelle correnti combinazioni, e già da gran tempo mancati di vita Monsignor Capobianco, ed il di lui successore Monsignor Gervasi, non gli è pervio ed accessibile il di loro archivio, nè può avere comunicazione delle notizie, e delle carte intercedute in quel tempo; onde gli riesce assai malagevole di poter soddisfare all' impegno con quella proprietà, che si conviene al servizio di Sua Real Maestà, e alla importanza, e alla dignità dell' Ufficio, che per ispecial grazia Sovrana egli esercita.

Pure dietro autorevole comando non essendogli lecito di negare la di lui opera, ha considerato, che tra que' due gravissimi Prelati non potè aver luogo che qualche oscurità, onde fu indotto il loro animo a diversa persuasione: ed egli ora crede, che per dovere di rassegnazione altro obbligo non gl' è imposto, che di somministrare le dilucidazioni, di cui l' affare è capace, e nel tempo stesso indagare le ragioni, e gli argomenti, che per avventura trassero a quella persuasione Mons. Capobianco. Queste dilucidazioni e argomenti egli ora presenta agl' illuminati Ministri, a' quali ne è stata commessa la discussione, au-

gurandosi, che vorranno supplire co' loro lumi a quanto per le attuali combinazioni sarà imperfettamente proposto in questa Memoria.

Intanto a maggiore illustrazione dell' argomento non sarà importuno l' accennare anticipatamente la dignità e le native incombenze dell' ufficio di Cappellano Maggiore, che nella sua origine fu comune ad ammendue i regni, e poi in certe condizioni di tempi fu separato e distinto.

E' noto, che nell' ordinarsi nel quarto secolo le distribuzioni Ecclesiastiche, quantunque si fosse desiderato, che la sola giurisdizione vescovile in tutta la estensione assegnatale fosse l' unico fonte, e l' origine, da cui le altre ricevessero anima, ed esistenza, niente di meno vi ebbe più luoghi, ne' quali ne rimase la cura a molti individui dell' ordine presbiterale: questi che aveano già ricevute nella imposizione delle mani le note facoltà, di cui parlano S. Gio: Crisostomo, e S. Girolamo (1), furono da principio costituiti prepositi all' amministrazione delle cose spirituali, secondo la qualità de' luoghi, e la dignità delle persone, e massimamente nel caso di non trovarsene alcuno degno del Vescovato, come ci istruisce S. Epifanio (2); adunque queste prelature o di patrochi, o di archipresbiteri rurali, o di corepiscopi, o perchè istituite da' discepoli, e da' successori degli Apostoli, o perchè que' presbiteri per loro zelo inoltraronsi in paesi nuovi, e vi promossero la predicazione, e la conversione evangelica, si rimasero ad amministrare, come Superiori, e Prepositi del luogo, le cose spirituali. Una tale introduzione non fu di pena alla Chiesa, e simiglianti prelature furono continuate ne' tempi di appresso, che i canonisti colle espressioni de' tempi chiamarono Prelature *Nullius* (3).

(1) *Inter Episcopum & Presbyterum interest ferme nihil, quippe & Presbyteris Ecclesiæ cura commissa est, & quæ de Episcopis dixit Paulus, etiam Presbyteris congruunt*. Hom. 11 c. 3 epist. 1 ad Timotheum. *Quid facit excepta ordinatione Episcopus, quod Presbyter non facit*. S. Hieronymus Epist. ad Evagrium.

(2) *Presbyteris opus erat, & Diaconis, per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt . . . . . ubi vero non est inventus quis dignus Episcopatu, remansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi*. S. Epiphanius hæres 76.

(3) Abbas cap. *super eo de Parochis* num. 6 Rota Romana decis. 207 n. 5 par. 2 diver. Card. De Luca disc. 1 n. 7 de jurisdict., & disc. 20 & 33 n. 1. Petra super Constit. 17 Callixti III, & Constit. 17. Alexandri III sect. 1.

Di altri prelati di tal natura abbiamo antiche memorie, come furono le comunanze di que' penitenti, e pii uomini, che per maggior fervore si ritirarono a vivere nelle solitudini, e poi si raccolsero sotto forme più regolari, onde si formarono i monisteri sotto un Abbate: il quale istituto fu sì accreditato in appresso, che divenne comune, e si propagò con tanto decoro della Chiesa; in somma con la istituzione degli ordini religiosi formaronsi le prelature monastiche, e regolari, indipendenti dalla podestà ordinaria del luogo (4).

Per altri non meno solidi, ma più nobili principj fu costituita sin da' tempi antichissimi una prelatura di indole simigliante alle precedenti. I Sovrani come persone morali, e di una autorità e potenza non circoscritta per tutta la estensione de' loro dominj da nessun luogo, e dappertutto ugualmente presenti, hanno ancor essi fatto parte delle eccezioni dalla podestà ordinaria ecclesiastica.

I Principi, siccome investiti di un' autorità, che non ha altri limiti, che quelli de' loro dominj, non appartengono ad alcuna diocesi. Essi hanno assunti Ecclesiastichi altronde abili a ministrar loro le cose divine, ed alla loro famiglia, ed esercito e seguito, tantochè in qualunque luogo si trovassero, o nelle loro spedizioni incontrassero popoli di linguaggio differente, e di usi diversi, fossero serviti nelle cose ecclesiastiche da persone di loro famigliarità, e scelta, e fiducia (5). Sappiamo dagli antichi concilj della Chiesa di Spagna, che fu assegnata al Vescovo di Dumio la Regia famiglia (6). Carlo Magno, che fu in

(4) Egli è già dimostrato, che dal decimo secolo in poi furono più Monisteri, e Chiese accolte sotto la immediata protezione del Principe, che diceansi appartenere al *Mundio del sacro Palazzo*. Questa esenzione e libertà non solo importava la esenzione da tutti i pesi pubblici, ma sì bene ancora l'assoluta e piena indipendenza dall'ordinaria potestà de' Vescovi. *Du Cange voc. monasteria*, & regalia, *& voc mundium*, la quale parola era sinonima a que' tempi *a tuitio, protectio, tutela, defensio &c. Muratori dissett. LXX sopra le antichità Italiane, Mabillon de Re Diplom. lib. 1 c. 3, Tomasino part. 1 l. 3 c. 26.*

(5) *Aulæ Regiæ unicus Episcopus est & quocumque in loco per totum Regnum Rex versetur, & ab eo sacramenta petere solet* Petrus Gallandus in vita Petri Castellani Matisconensis Episcopi sub Francisco 1 apud Caraffa de Capella Regis pag. 143. *Ovis tua* Rex *est, & in periculum tuum ipsius custodiam suscepisti* Petri Blesensis Epist. ad G. Cappellanum Regis Siciliæ apud Caruso tom. 1 Bibl. Hist. pag. 490.

(6) *Ad Sedem Dumiensem Familia Regia* In actis divisionis Provinciarum, & Diœcesum Hispaniæ factis in Concilio Toletano æra 710 sub

circostanza di continue spedizioni in paesi lontani di diverso rito, e linguaggio, conduceva seco suoi Ecclesiastici, e Cappellani per amministrare a lui le cose spirituali, e a tutto il suo esercito: anzi fu commendata allora da Incmaro la scrupolosa religione di quel Principe, che sceglieа per questo ministero, e seco di ordinario portavasi semplici Diaconi, e Presbiteri, per non privare le Diocesi della presenza, e cura pastorale de'Vescovi (7).

Avvenne allora, che la Chiesa riconobbe espressamente queste Prelature, e a così dire Diocesi Palatine. Il Concilio di Magonza nel 813 parlando degli Ecclesiastici soggetti a diverse giurisdizioni, ne assegna *alios Episcoporum, alios Abbatum cura, & potestati commissos, & alios in servitio Domini Regis constitutos* (8): e allo stesso senso combinava per l'Italia una legge di Pipino, riferita dal Muratori, per cui le Chiese, e gli Ecclesiastici altri erano *in mundio Palatii*, ed altri *in mundio Episcopi* (9). Fu comune presso i Principi longobardi, che ebbero dominio in Italia, questa indipendenza da' Vescovi del clero Palatino, che era soggetto a un Prelato Aulico, detto allora *Abbas Palatii*. Ne abbiamo documenti chiarissimi al tempo de' Longobardi, Principi di Benevento, nell'anno 839 nella Cronica Vulturnese, e nell'atto famoso di divisione di quel Principato tra Radelchisio, e Siconulfo nell' anno 851 (10).

Questo Clero, e questa Prelatura Palatina ebbe maggior lume, e più nobile forma sotto que' Principi, che erano più benemeriti della Religione e della Chiesa. Santo Stefano Re di Ungheria presso al 1000, dopochè aveva ottenuto l'ufficio della legazione Apostolica dalla S. Sede, confermato poi a Bela di lui successore, sopra le terre del pagano Arsenio, da lui conquista-

Rege Wamba relatis a Binio ad calcem Concilii Lucensis 1 ann. Domini 567. Vid. Caraffa l. c. pag. 87.

(7) *A tempore Pipini & Caroli per Diaconos vel Presbyteros magis quam per Episcopos hoc Officium executum extitit, quia Episcopi continuas vigilias supra gregem suum debent assidue & exemplo, & verbo vigilare, & non diutius secundum sacros Canones a suis abesse Parochiis.* Hincmarus Rhemensis de Ordine Palatii tom 2 fol 206

(8) *De Clericis vagis seu acephalis, idest de his qui sunt sine capite, neque in servitio Domini nostri, neque sub Episcopo, neque sub Abbate, sed sine Canonica, vel regulari vita degentes.* Concil. Moguntinum apud Caraffa de Capella Regis c. 4 n. 5 fol. 87.

(9) Muratori R. J. S. tom. 1 part. 2 pag. 389.

(10) Capitulare apud Camillum Peregrinum loc. cit. S. R. J.

te (11), fondò il primo nel suo palazzo di Alba Reale la Chiesa, o sia la Cappella con tutte le libertà a se immediatamente soggetta, riserbandosi il dritto espressamente, che non potendo niun Vescovo arrogarvisi alcuna autorità, ivi poresse invitare ad amministrarvi le cose sagre quel prelato, che fosse di suo gradimento (12). Questa memoria è tanto più preziosa, quanto non solo dimostra l'uso, che faceva la religiosità de' principi delle prerogative del loro potere, ma ci previene ancora sopra ciò che presso a un secolo dopo fecero i conquistatori normanni in Sicilia, meritevolissimi parimenti della religione, onde ebbero anche essi dalla S. Sede l'ufficio della Legazione Apostolica, e fondarono nel loro palazzo assai nobilmente la Cappella Reale.

Ma a maggiore rischiarimento di questa prerogativa, esercitata da' Principi normanni, giovi ora anticipatamente avvertire, che giusto sul cadere del secolo undecimo i Franchi, ed altri divoti europei crocesegnatisi per la impresa di volere liberare dalla tirannia degli ottomani i preziosi monumenti, ove fu operata la nostra Redenzione, portarono seco vescovi, ed altri ecclesiastici, con le loro Cappelle ambulanti, compagni della spedizione, e ministri in cammino delle cose spirituali all'esercito tutto, dai quali soli poteano ricevere i pii esercizj di religione, mentre traversavano lontani, ed estranei paesi, di lingua, di costumi, di riti, e di religione diversi, senza che fossero di ostacolo le giurisdizioni ecclesiastiche de' luoghi, che incontravano nel passaggio, colle quali per altro assai difficilmente poteano avere comunicazione per le cose sagre, e spirituali.

Nelle stesse circostanze furono que' normanni, che nel medesimo tempo usciti ancor dalla Francia passarono nell'estreme contrade d'Italia, con l'intendimento di conquistarle insieme,

(11) Apud Christianum Lupum de Appellationibus tom. 13 pag. 53.

(12) *Tanta vero elegantia Ecclesiam* in Alba *usque adeo Rex sibi vindicavit, adeoque immunem esse voluit, ut nullus Episcopus in ea quidquam juris haberet. Quibus autem diebus absolutio esset pœnitentibus impendenda, aut sacrum chrisma conficiendum, eum Episcopum volunt in ea & absolvere pœnitentes, & chrisma conficere, quem ipse vel præsens id facere juberet, vel quem absens eo mitteret: Divina quoque missarum solemnia, rege illic præsente, eum dumtaxat Episcopum celebrare, cui Rex, consentiente cum fratribus Præposito, id demandaret: absente autem rege, absque Præpositi, & fratrum bona venia nullum Episcopum illic ibi vel missas celebrandi, vel cujuslibet Pontificalis ministerii exercendi licentiam usurpare.* Vita s. Stephani ab Chartuitio Episcopo scripta tom. 1 Rerum Hungaricarum pag. 412, vid. Thomasin. part. 1 lib. 3 c. 36 n. 7.

e di farvi trionfare la Religione ortodossa sopra i Greci, e sopia i Musulmanni, accrescendovi la credenza, e gli usi del Patriarcato di Occidente. Si accinsero que' pii, e valorosi Uomini all' impresa della Sicilia, previo il consiglio del S. Pontefice, che lor diè il sagro vessillo benedetto, e tutte le facilitazioni corrispondenti. Egli era di necessità, che l' esercito fosse ancora assistito dalle persone Ecclesiastiche di lor nazione e del seguito loro, ad amministrarvi le cose Divine: di sorta che la loro Cappella, e i lor Cappellani furono anteriori alla fondazione delle Diocesi Vescovili; e di quelli ne furono assegnati ne' luoghi di conquista, ove bisognava lasciarvi per la difesa gente loro, ed uomini d' armi.

Certamente molte furono le Chiese animate da principio da' Cappellani di tal fatta: ma stabilitasi dopo la distribuzione delle Diocesi, e de' Vescovati, non poche delle Chiese anzidette furono comprese sotto la provvidenza del Vescovo, ed altre le si ritenne il Sovrano, che erano situate ne' luoghi forti, e nelle Castella, ove faceanvi il servizio come i servienti militari per la guardia e difesa, così per le cose Ecclesiastiche i Cappellani.

Egli è stato riconosciuto, che ne' luoghi ove edificavasi un Castello, o Palagio, verificavasi ancora un cambiamento morale. Cristiano Lupo ne' suoi commentarj a' canoni Calcedonesi ci istruisce, che in seguito di pratica sotto gl' Imperatori, quando il Principe forma un Castro, o converte una villa in Città, ne siegue ivi un cambiamento di forma non solo per li privilegj civili, ma ancora per gli Ecclesiastici (13): e il Vescovo Cartaizio ebbe a dire, che era una certa corrispondenza, e quasi una comunicazione tra la potenza Sovrana, e la Pontifical potestà, a segno che i Principi ne esercitavano alcune funzioni, come di sottrarre dall' autorità Vescovile alcune Chiese, nella certa presunzione, che gli stessi Vescovi non erano per dissentire (14).

I Principi Normanni per le tante ed insigni benemerenze

(13) *Altera Canonis pars confirmat antiquam Principis potestatem, qua Castrum aut villa ab ipso in Civitatem erecta, consequebatur non tantum civilia privilegia, sed & Ecclesiastica*. Christianus Lupus ad canon. 17 Conc. Chalcedon. tom. 3, & tom. 13 de Appellationibus Hungarorum p. 53.

(14) *Reges, & in Regiæ Majestatis societatem quamdam adscivisse sibi Pontifices, & Pontificiæ quoque potestatis quædam munia ipsos, & jura sibi sumpsisse, puta ut a potestate Episcopali Ecclesias quasdam subtraherent, cum nemo in dubium posset vertere, quin Episcopi essent assensuri*. Thomasinus par. 1 lib. 3 cap. 36 n. 7.

in verso la Chiesa Romana furono abilitati da Santi Pontefici ad esercitare le più alte funzioni di autorità ecclesiastica, e precisamente in forza della concessione della Legazione Apostolica essi costituirono le Diocesi, ne assegnarono i limiti, vi elessero la prima volta i Vescovi, e dichiararono liberi dalla soggezione ordinaria più Monisteri. Ruggieri, che alla grandezza, e alla gloria de' suoi antecessori aggiunse nuovo splendore, con avere acquistati nuovi dominj nel vicino continente, ossia il Ducato di Puglia, e il Principato di Capoa, potè con diritto inalzarsi a titolo, e a dignità di Re, incitato forse dalle antiche luminose memorie della Sicilia, che ne' suoi bei tempi avea avuti suoi proprj Re, tra' quali i Geloni, i Geroni, e gli Agatocli (15). Ei veramente col fondare la Monarchia recò a più nobile stato la Cappella Reale; ed avendo formato nel Palazzo della sua Regal residenza un Castello, ivi eresse una Chiesa come la principale, e la Sede della Cappella Regale. Ivi edificò un Tempio sontuoso, dedicato a San Pietro, vi assegnò il distretto Parrocchiale, che era lo stesso del Castello, e vi fissò il servizio Ecclesiastico, escludendone ogn' altra autorità, e riserbando a se ed a' suoi Successori la designazion del Prelato (16): e quando vel designò col titolo di suo Confessore, e Cappellano precipuo, dichiarò, che senza l' annuenza, e il permesso di questi niuno altro Prelato potesse celebrare, nè arrogarsi giurisdizione alcuna nella Regal Cappella (17): fondazione in tutto simile, e colle stesse prerogative, colle quali Stefano Re d' Ungheria quasi un

(15) *Agathocles cum Principes jam memoratos diadema sumpsisse audiret*, Antigono, Demetrio, Tolomeo, ed altri, *quod se nec copiis, nec terrarum amplitudine, nec rebus denique gestis inferiorem duceret illis, se quoque regem nuncupavit*. Diodorus lib. 20 pag. 789.

(16) *Regnum quod multis jam evolutis temporibus dissipatum erat benignitate Redemptoris nostri diebus nostris rediit in statum pristinum, & formam Regni integram, & perfectam — Aspirante ita nobis septiformi Salvatoris gratia — titulo Beati Petri Apostolorum Principis intra nostrum Regale Palatium, quod est Panormi, Ecclesiam summa cum devotione fabricari fecimus: ita quidem ut nulli personæ liceat in ea aliquid sibi vindicare nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*. Diplom. Regis Rogerii ann. 1140 apud Pirrum tom. 2 pag. 1357.

(17) *Ut idem Abbas semper in omnibus Festivitatibus solemnibus tamquam præcipuus Capellanus noster ad celebrandum Divina in Capella supradicta nostri Palatii Panormi Prælatis Regni nostri cæteris præponatur — Nec alius Prælatus præter sui conniventiam, & consensum, vel eo invito, in prædictis Festivitatibus in Capella prædicta celebrare presumat*. Diplom. ejusdem Regis ann. 1148 apud Pirrum l. c. pag. 1111.

secolo prima avea fondato la Chiesa di Alba Reale.

Ma per le cose di Sicilia vi è qualche attributo di più. I Romani Pontefici aveano data speciale assistenza, e conforto a' nostri Normanni: ne aveano lodate, approvate, ed autorizzate le operazioni tutte nello ristabilimento della Religion Cristiana nell' Isola, cioè la distribuzione delle Diocesi, e l' assegnazione de' Prelati, e le immunità dagli Ordinarj concedute a' Monasteri, e sino dichiararono, che il Conte Ruggieri, e i di lui Successori aveano facoltà di fare di per se in Sicilia, e in Calabria ciò che avria dovuto farsi per l' autorità del legato. *Quidquid per Legatum acturi sumus, per vestram industriam fieri volumus*. Fu certamente sopra tanta corrispondenza con la S. Sede, che i Normanni riserbarono sotto la immediata lor provvidenza alcuni luoghi, e di poter costituire, ed assumere un Prelato ad aver cura spirituale della Real persona, e famiglia, e seguito militare.

Bastera senza meno alla piena, ed irrepugnabile convinzione il ricordarsi, che questa facoltà de' Re di Sicilia di scegliersi un Ecclesiastico a Prelato ordinario per la loro persona, e Famiglia, e per la Cappella loro ad esercitarvi la giurisdizione, e il ministero pastorale, derivava da privilegio Apostolico, e da concessione fatta dalla S. Sede a' Re di Sicilia: sopra questo privilegio Apostolico espressamente fondavano i Re Aragonesi le tante prerogative, che attribuivano al loro Cappellano Maggiore (18).

Furono parimenti sin d' allora assegnati i luoghi, e a così dire la Diocesi di questo Prelato, cioè la magna Cappella del Real Palazzo di Palermo, le Cappelle di tutti i regj palazzi, e de' palazzi de' Reali Infanti, le Chiese de' Castelli, e di Terre, e villaggi, e di altri luoghi, che avesse il Principe a se riserbati (19).

(18) *Ex privilegio nobis, & prædecessoribus nostris Principibus divæ memoriæ per Apostolicam Sedem concesso, eorum jurisdictio ad Magistrum Cappellanum Cappellæ nostræ, & non ad Diocæsanum spectat de jure*. Diplom. Regis Ludovici ann. 1345 inter monumenta pro Ecclesia S. Luciæ edit. ann. 1802 pag. 4.

(19) *Officium magistri Cappellanatus tam magnæ nostræ Cappellæ, nostrorumque Regalium, quam aliarum Cappellarum, Palatiorum, Castrorum, Canonicatuum, Terrarum, Beneficiorum, terciariarum, & Ecclesiarum Regni nostri ad collationem nostram, dictorumque nostrorum Regalium spectantium — Scriptum est per patentes clero Presbyterorum, & Clericorum Terræ Calaxibettæ — simili modo, & forma scriptum est clero Presbyterorum, & clericorum Terræ s. Luciæ, & s. Philippi de plano Milatii*. Diplom. ann. 1354 l. c. p. 5 & seq.

Pure se le Diocesi degli Ordinarj hanno limiti certi, e certo Popolo, secondochè li fissò nella costituzione di quelle la suprema autorità della Chiesa, i luoghi soggetti al Cappellano Maggiore erano variabili secondochè il Sovrano avesse voluto edificare un Palazzo, o un Castello, o essendo situato in un luogo, siesi creduto con l'abbandono dell'antica situazione formarsi altrove secondo le variabili contingenze dello stato: allora questi luoghi cambiano condizione, con cessare di essere sotto la cura del Cappellano Maggiore, e ritornano all'antica soggezione dell'Ordinario; così nel Regno di Carlo di Angiò nell'anno 1272 contavansi presso a quaranta i Castelli di Sicilia, in ciascuno de' quali era un Cappellano: poi sotto Martino nel 1396 appena passavano i trenta (20); e oggidì a un assai minor numero si sono ridotti. Per la qual cosa i luoghi soggetti al Cappellano Maggiore essendo variabili, possono in conseguenza diminuirsi, ed accrescersi successivamente a misura, che cambiano stato, e condizione, e per disposizione del Principe diventa un luogo Palazzo Reale, Fortezza, o sito militare, e Regale. Difatto avendo l'Imperador Federigo dichiarata la terra di S. Lucia, che per l'amministrazione spirituale era soggetta al Vescovo di Patti, luogo *Castrorum munitionibus deputatum*, la sottopose al Cappellano Maggiore, e lo stesso fece Re Pietro di Aragona con Calascibetta, che sottrasse dal vescovato di Catania.

A comprendere ora la qualità della giurisdizione, che in tutti i luoghi a se soggetti esercitava sin d'allora il Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, gioverà in prima tenere presente lo stato delle giuridizioni del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli. La Bolla *Convenit* accordata nel 1741 dal S. Pontefice Benedetto XIV al serenissimo Re Carlo III non fu una nuova concessione, ma una conferma piuttosto, e dilucidazione de' dritti, e delle facoltà, che da tempi antichissimi spettavano a quel Prelato, e fu in lui riconosciuta la podestà Ecclesiastica spirituale sopra la Real Famiglia, e persone addette al Real servizio, e sopra i Palazzi, e siti Reali, e Castelli, e Fortezze, e sopra gl'individui tutti militari. Queste facoltà prima dell'anzidetta Bolla, e per tutti i tempi Viceregj, e sotto i Re, che cominciarono a fare ivi residenza dagli Angioini in poi, esercitò quel Prelato nel Regno di Napoli per la natura dell'ufficio,

(20) Memorie per servire alla storia Letteraria di Sicilia tom. I par. IV pag. 50, & tom. I Cap. Regni pag. 134 135.

siccome gliel tramandavano i suoi Predecessori Cappellani Maggiori, i quali tutti erano successori del primo Cappellano Maggiore, che seco trasportò dalla Sicilia il Re Carlo di Angiò (21). Aveva già osservato lo storico civile del Regno di Napoli, *che ne' tempi Normanni, e Svevi i grandi ufficiali della corona erano i medesimi non meno in Sicilia, che in Puglia; e quando poi furono i due Regni divisi, Carlo d' Angiò ritenne gli antichi, che ristrinsero la loro giurisdizione nel Regno di Puglia (22)*, ed avendo soggiunto in altro luogo, *che il Cappellano Maggiore sotto i Normanni, e gli Svevi era comune a' due Regni, essendo allora la Cappella Regia in Palermo, perchè avevano quì collocata la sede loro*, conchiuse lo stesso scrittore, *che la memoria del Cappellano di Sicilia è più antica di quella di Napoli; ed avendo i Re Angioini posta in Napoli la lor sede Regia, cominciò presso noi a sentirsi il Maestro della Cappella del Re (23)*. Dalle quali cose tutte risulta chiarissimo, che non solo le facoltà del Cappellano Maggiore di Napoli erano preesistenti alla Bolla *Convenit*, ma nella prima origine derivavano ancora dalla primitiva costituzione di questo ufficio, siccome aveanlo in forza di privilegio Apostolico stabilito da principio i Re Normanni in Sicilia comune ad ambi i due Regni; e seco poi trasportò nel Reame di Puglia Re Carlo di Angiò, restando per la Sicilia il proprio Cappellano Maggiore e continuando sotto i Principi Aragonesi, e sotto i Re successori. Adunque le facoltà del Cappellano Maggiore di Napoli rappresentano esattamente la qualità della giurisdizione, che ne' luoghi a se soggetti amministrava sin da tempi antichissimi il Cappellano Maggiore nel Regno di Sicilia.

Ma a confermare questo argomento abbiamo chiarissimi nostri documenti, e assai positivi. Quando i Romani Pontefici da Leone X in poi cominciarono a conferire con Bolle la prelatura di S. Lucia come inerente all' ufficio del Cappellano Maggiore, dichiararono nelle Bolle stesse, *che la Cappellania Maggiore del Regno fosse un ufficio di dignità, o di cura giurisdizionale di anime (24)*. Fondati sopra questi principj i Regj Visitatori in diver-

(21) Noi abbiamo trascritto in fine di questa Memoria gli articoli della Bolla *Convenit*, che dimostrano la preesistenza a della Bolla delle facoltà del Cappellano Maggiore di Napoli. Appendice de' Documenti n. 17 pag. 20.

(22) Giannone lib. 20 cap. 6 pag. 36.

(23) Loc. cit lib. 21 cap. 6 pag. 118.

(24) Si possono vedere queste Bolle nella Memoria per S. Lucia stam-

si tempi, e con espressi decreti qualificarono *la giurisdizione del Cappellano Maggiore, simile a quella che ha ogni altro Prelato nella sua Diocesi* (25). E sopra gli stessi principj Scrittori Ecclesiastici assai dotti, che hanno di proposito illustrato questo argomento, giudicarono, che non per altra ragione esercitava in S. Lucia quel Prelato la giurisdizione Vescovile, che in qualità di Cappellano Maggiore (26).

Col pieno esercizio di una così fatta giurisdizione, ed attiva in tutti i luoghi della sua antica Diocesi, che di sopra si sono già descritti, si mantenne sempre questa Prelatura in Sicilia nel tempo della residenza de' Re. Ma nella lunga assenza della Regal Corte, e per molte altre cagioni l'ufficio di Cappellano Maggiore venne successivamente in decadenza, e fu quasi oscurato. Pure questa oscurità potè solamente verificarsi in riguardo alla restrizione, e diminuzione della Diocesi, non già per estinzione, o diminuzione alcuna della sua nativa giurisdizione. Ebbe luogo nel tempo della oscurità la introduzione dei Vescovi viciniori in alcune delle Cappelle Regie: così gli Arcivescovi di Palermo presero più volte ingerenza nella Reggia Cappella del Real Palazzo: il Vescovo di Catania nella Chiesa di Calascibetta, e i Vescovi tutti riputaronsi gli ordinarj delle Chiese, de' Castelli, e delle Fortezze, e il Cappellano Maggiore fu ridotto in fine alla sola Chiesa di S. Lucia: pur comechè avesse sofferta tanta diminuzione di Diocesi, la sua giurisdizione rimase sempre la stessa, siccome fu da principio annessa al suo officio, e in tutta la integrità, e nel pieno e perpetuo esercizio, essendosi mantenuta una continua e non mai interrotta successione de' Cappellani Maggiori, i quali ora in più luoghi, ed ora nella sola Chiesa di S. Lucia amministravano la cura spirituale, e tutte le facoltà Vescovili in forza della giurisdizione inerente alla Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia, fondata da principio sopra un privilegio Apostolico, e nelle Bolle posteriori annunzia-

pata in Palermo nel 1802: la più antica di quelle è la Bolla di Leone x nel 1518. Ved. ivi l'Appendice de' Documenti num. 35 pag. 40, e seq.

(25) *Cappellanus Major habet in Terra S. Luciæ, & eidem Terræ subjectis jurisdictionem ordinariam in spiritualibus sicut quilibet Præsul in sua Diœcesi in omnibus*; in altro Decreto si aggiunge, *ex antiqua observantia*. Loc. cit. num. 38, 39, 43 pag. 46, 47, 55.

(26) Amico notitia Cappell. Majoris S. Luciæ apud Pirrum edit. Mongitorii tom. 2 pag. 1346, Mongitorius ibidem in Auctario pag. 1351. Caraffa de Cappella Regis pag. 74, 75.

pellano Maggiore del Regno; e volle parimenti insieme S. M., che al Cappellano Maggiore di Napoli spettasse la giurisdizione sopra tutte le Chiese delle Fortezze, e de' Castelli di Sicilia, ed egli continuò ad esercitarvela, e nella Chiesa di Ustica spezialmente. Dopo qualche tempo ad istanza del Regno tutto nel Parlamento del 1798 si degnò concedere la M. S. in Gennajo del 1799; che la Curia del Cappellano Maggiore di Napoli si astenesse di esercitare giurisdizione alcuna in Sicilia; onde vi subentrò immediatamente il Cappellano Maggiore di questo Regno. Finalmente ei prese la cura pastorale di S. Lucia alla morte di quell' Abbate, e così fu compita assolutamente la totale reintegrazione di questa Prelatura.

Adunque il Cappellano Maggiore di Sicilia ha successivamente applicata la sua giurisdizione in que' luoghi tutti della sua antica Diocesi secondochè gli si sono restituiti, e consegnati, ed a misura che aprivasi, dirò così, la successione del suo Ufficio. In questo modo ebbe ancora nel 1799 colle Chiese de' Castelli e delle Fortezze il governo spirituale di Ustica, che prima amministravano li Cappellani Maggiori di Napoli.

E di quella dovendosi ora trattare più diffusamente, conviene premettersi, che sin dal principio, in cui deliberatosi di doversi ripopolare questa picciola Isola fu giudicato di poterla difendere una qualunque Popolazione, furono concertate misure coll' Arcivescovo di Palermo, perchè l'aggiungesse alla sua cura, e Diocesi: ma conosciutosi immantinenti, che doveasi quella militarmente animare, e guernire di fortificazioni, e di truppa stabile, ciò fu subito posto in esecuzione. La qual cosa essendo nota a Monsig. Capobianco Cappellano Maggiore di Napoli, e che all' Isola di Ustica inaccessibile dappertutto eransi aggiunte due fortificazioni alle due spiagge più basse, e un' altra al luogo, ove stavasi raccolta la Popolazione, e disposte delle garite all' intorno per vegliare, ed annunziare la sicurezza, e il pericolo, e guernita di un presidio militare, e da paesani ascritti alla milizia, obbligati a prender le armi, e ad occorrere contro i nemici, non dubitò quel Prelato, che non mancasse a quest' Isola alcuna delle proprietà per descriverla come uno di que' luoghi forti, che sono esenti dalla giurisdizione ordinaria, e ricevono l' amministrazione spirituale dal Prelato delle persone, e de' siti militari: ne fece ei rappresentanza a S. R. M. nel 1791, la quale autorizzarono in Napoli que' Ministri, che componeano allora il Supremo Magistrato della Camera Rega-

le, onde umiliatosene a S. M. il parere, fu poscia questo luogo descritto nel ruolo delle Chiese militari, e sin dal 1796 vi esercitò Monsig. Capobianco la sua giurisdizion pastorale (28).

Si dolse allora della ingerenza di questo Prelato nelle Chiese militari di Palermo Monsig. Sanseverino come Ordinario; se ne dolse l' Abbate di S. Lucia in qualità di Cappellano Maggiore in Sicilia; e rimostrò contro la incompetenza di un Prelato straniero la Deputazione del Regno. Tuttavia mentre agitavansi in Napoli tante controversie, non si fece innovazione alcuna in Ustica; anzi ristabilitosi da S. M. nel 1794 il Cappellano Maggiore di Sicilia, si ritenne quello di Napoli per tutto il 1798 la cura spirituale di Ustica come di sua giurisdizione certa, e da non ammettere questione. Fu questo l' ultimo stato quando vi subentrò il Cappellano Maggiore di Sicilia in Gennajo del 1799, ed egli è indubitato, che d' allora in poi non altri ha esercitata finora la cura spirituale in Ustica, che il Cappellano Maggiore di questo Regno, e con l' acquiescenza degli ultimi due Arcivescovi Monsig. Lopez, e Cardinal Pignatelli.

Par che ora voglia risvegliarsi una questione quasi antiquata, e di cui non si era fatta più disputa da' detti Arcivescovi, e intendesi ora di sostenere, che quell' Isola debba appartenere all' Arcivescovo di Palermo, come sua antica, e propria Diocesi, e non già al Cappellano Maggiore: indi è, che questi si trova nel caso di dovere far noto ciò, che crede essere della convenienza del Ministero, che S. M. gli ha confidato. A presentarne adunque una più chiara dilucidazione, e a potersene formare più compiuto giudizio, si stima proporre le seguenti considerazioni, distinte in tre Capitoli:

I. L' Isola di Ustica nella primitiva divisione delle Diocesi Ecclesiastiche di Sicilia non fu assegnata alla Chiesa di Palermo, la quale sul finire del secolo XIII vi acquistò la prima volta un titolo dubbioso, ed incerto, e n' ebbe un possesso litigioso e precario sino a parecchi anni del secolo XIV.

II. Da questo tempo sino al 1760, ossia per lo spazio di presso a quattro secoli nel totale abbandono di quell' Isola, e nello stato, in cui fu essa ridotta di scoglio voro di popolo, e di asilo di corsali, cessando assolutamente l' uso d' ogni autorità Ecclesiastica, la giurisdizione anche fondata sopra un titolo

(28) Si può vedere in fine di questa Memoria l' Appendice de' Documenti num. 8, 9 pag. 11, 12.

legittimo, interrotta e posta in abbandono per più secoli, considerandosi come *derelitta*, fu estinta, e perduta indubitatamente.

III. Infine eziandio che la Chiesa di Palermo vi avesse avuto un titolo evidente, e un continuo possesso, e non interrotto esercizio di giurisdizione, da che fu indotta una variazione sostanziale in quell' Isola, la quale prese condizione e stato di Fortezza, e di sito militare, non potè più riconoscere l' autorità Ordinaria, ma da se venne a sottoporsi a quella del Cappellano Maggiore.

## CAPITOLO PRIMO.

*L' Isola di Ustica nella primitiva divisione delle Diocesi Ecclesiastiche di Sicilia non fu assegnata alla Chiesa di Palermo, la quale sul finire del secolo XIII vi acquistò la prima volta un titolo dubbioso, ed incerto, e n' ebbe un possesso litigioso e precario sino a parecchi anni del secolo XIV.*

Sebbene le antiche memorie di Sicilia accennino, che per alcun tempo l' Isola di Ustica fu abitata da' fenicj, e da cartaginesi, e si abbia menzione di quella, e di un villaggio di essa dal Geografo Tolomeo, pure ne era lo stato ordinario come di uno scoglio disabitato e deserto, a segno che vi si condannavano gli enormi delinquenti come a perirvi di fame per mancanza di sussistenza. Chi ha presente il racconto del nostro Diodoro, che riferisce di avervi i cartaginesi relegati a perirvi di fame i soldati ammutinati, siccome di fatto perironvi, fa chiaro argomento, che nell' Isola di Ustica, quasi sopra un ignudo scoglio, non era abitazione, nè popolo a vivere (1). Simigliante concetto ci somministra dello stato di quell' Isola a' tempi del Re Ruggieri la Geografia Nubiense, la quale attesta di essere quella solamente abbondante di acque, e da poter servire di ricetto a' navigli (2).

Trattandosi di uno assai piccolo oggetto, quale è Ustica, non dee recar meraviglia, se la più parte degli Storici abbiano omesso di farne parola; e se le notizie, le quali in tutto se ne possono raccogliere, sieno scarse, brevissime, indistinte, e senza un seguito, e senza una coerenza di Storia. Della stessa indole sono

(1) Diodorus l. v pag. 293 edit. Rodhomani.
(2) Rerum Arab. Amp. Collect. pag. 113.

le notizie Ecclesiastiche. Forse taluno ad escludere sin dal principio la Chiesa di Palermo, potria giovarsi della più antica memoria, che per avventura può riferirsi alla Chiesa di Ustica. Nilo Doxopatrio scrisse a' tempi, e d' ordine del Re Ruggieri la disposizione de' cinque Patriarcati, e de' Metropolitani a ciascuno di quelli soggetti, e quì noverò come soggetto al Trono di Constantinopoli il Vescovo di Siracusa in qualità di Metropolitano della Sicilia tutta, da cui fece dipendenti ventuno Vescovati, tra' quali compresevi quello di Ustica (3).

Ma questa disposizione ordinata già da Leone Isaurico, e poi da Leone il Sapiente pare, che in riguardo di Ustica spezialmente, siesi rimasta in disegno, e non portata giammai al suo compimento: ed invero la ristrettezza della superficie utile di quella piccola Isola non fa congetturare, che potesse ammettere popolazione da meritare un Vescovato stabile; per altro non si vede giammai, che alcun Vescovo di Ustica sia intervenuto ne' Concilj di quei tempi, siccome vi si veggono sottoscritti gli altri Vescovi di Sicilia. Egli è assai più verisimile, che forse siavi stato fondato un Monistero con cura di anime privilegiato, e indipendente, quale noi ora vel vedremo esistente in quell' Isola nel secolo decimo terzo. Rivolgendoci però a' tempi meno incerti, ed a più accettabili memorie, non si presenterà argomento plausibile per attribuire Ustica alla diocesi di Palermo nella prima distribuzione de' Vescovati fatta in Sicilia sotto i Conquistatori Normanni.

Lo storico Malaterra, che fu diligentissimo nel notare di mano in mano i luoghi occupati da' Normanni, mentre conquistavano la Sicilia, e non trascurò le Isole adjacenti, di Ustica non fa menzione. Pur comunque si voglia supporre lo stato di questa piccola Isola nel tempo della conquista, e sotto il governo de' Normanni, il Malaterra istesso ci dà abbastanza per argomentare, che essa non ebbe allora alcuna dipendenza dalla Chiesa di Palermo. Egli assicura, che il Duca Roberto nel cedere al Conte Ruggieri suo Fratello la estensione tutta della Sicilia, ritenne per se e in suo dominio la Città di Palermo (4): or siccome le divisioni Diocesane adattavansi a que' tempi alle

(3) Codex Diplom. De Johannis pag. 347 not. a.

(4) *Deinde vero castello firmato, & urbe pro velle suo, Dux eam in suam proprietatem retinens, vallem Deminæ, cæteramque omnem Siciliam adquisitam, & suo adjutorio, ut promittebat nec falso, adquirendam, fratri de se habendam concessit.* Malaterra tom. 1 Bibl. Carusii pag. 201.

divisioni politiche, così ne risulta chiaramente, che la diocesi di Palermo nella sua primitiva assegnazione fu ristretta alla sola Città, e territorio, e che gli Arcivescovi di essa Nicodemo, ed Alcherio non ebbero allora superiorità alcuna pastorale sopra tutto il paese di là dal territorio, che era sotto l'immediato, e sovrano dominio del Conte. Questa osservazione è del più dotto e del più benemerito scrittore delle antichità Ecclesiastiche di questa Metropoli (5).

Nè può rendere dubbioso il proposto argomento la massima annunziata da' Giureconsulti Romani, che le Isole sono adjacenze, e parti del territorio vicino. Poichè se Ustica di verso Ponente fa adjacenza a Palermo, può farla ancora, e forse più propriamente, alla costa settentrionale della Sicilia in que' luoghi, da cui sbocca nel mar Tirreno il fiume Salso, ed è pressochè distante ugualmente dall'una, e dall'altra parte (6). Ora egli è certo, che la diocesi di Girgenti stendevasi da principio sino agli anzidetti luoghi marittimi, d'onde sbocca il fiume Salso, e facea in quel tempo divisione da Palermo, e da Termini (7).

Anzi volendosi cercare argomenti positivi a fare congetture probabili, si dirà più che della Chiesa di Palermo essere stata da principio quell'Isola appartenenza più tosto della Chiesa di Girgenti. Il Pirro fondato sopra carte autentiche riferì, che Ursone vescovo di Girgenti aggregò nel 1219 a' monaci di S. Adriano di sua diocesi il tempio, e monistero di S. Maria di Ustica di sua giuridizione: e che poi nel 1273 Guidone vescovo della stessa cattedrale dispose della Chiesa, detta della Trinità de Refesio, in favore di detto monistero di Ustica (8). Que-

(5) *Robertus ac Rogerius ita Siciliam partiti sunt, ut Panormum sibi ille deligeret, reliqua omnis Siciliæ pars Rogerio cederet: per ea igitur tempora alia Panormitano Præsuli Diœcesis dari non poterat, quam quæ intra Panormitanos fines ad Roberti partes pertineret.* Pirrus in Not. Eccl. Pan. p. 65.

(6) *Ustica Insula, nostra ætate deserta, ad longitudinis gradum contra Siciliæ Aquilonare latus objacet circa Thermas Himerenses.* Amico Lexicon hac voc. tom. II Vall. Maz. pag. 253.

(7) *In Parochiam assigno* Agrigentinæ Ecclesiæ *quidquid infra subscriptos fines continetur — inde vero usque ad flumen Salsum, quod est divisio Panormi, & Thermarum, & ab ore hujus fluminis, ubi cadit in mare, protenditur hæc Parochia juxta mare usque ad flumen tortum.* Diplom. Com. Rogerii ann. 1093 apud Pirrum in Not. Eccl. Agrig. tom. I p. 695.

(8) *Ubi* in Insula Usticæ *olim ejusdem nominis Oppidum, & Templum fuerat Mariæ Virgini sacrum, & monachorum cœnobium illi conjunctum juris Ecclesiæ Agrigentinæ: cujus Episcopus Hugo*, rectius *Urso*, *anno* 1219

ste disposizioni suppongono chiaramente una dipendenza Ecclesiastica, che avea quel monistero, e quell' Isola dalla Chiesa di Girgenti.

Mancano i documenti precisi a fissare il tempo, in cui abbiavi quel vescovo perduta la sua autorità, e sia quindi passata Ustica sotto la giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo: forse potè ciò avvenire negli ultimi anni del governo di Carlo di Angiò, insigne benefattore di questa Chiesa, e forse ancora più veramente venne ciò a verificarsi, quando l' Arcivescovo di Palermo si appropriò l' amministrazione de' beni del monistero di S. Maria di Ustica, il quale per avventura co' suoi manenti, e villici componea tutta la popolazione dell' Isola.

Accadde allora, che i monisteri di S. Michele di Campogrosso, e di S. Onufrio, posti lungo il mare nella strada verso Termini, e il monistero di S. Maria di Ustica, o per mancanza di monaci, o per la turbazione de' tempi, o per incursioni di nemici vennero in decadenza, e pressochè in uno stato di abbandono. Erasi parimenti verificato in quel tempo, che il vescovo di Girgenti, dopo la fondazione dell' Arcivescovado di Morreale, aveva cedute porzioni del suo territorio, allontanandosi dal mare d' Imera, onde Ustica risultava in più distanza da quella diocesi, e più vicina a Palermo: le guerre, che sopraggiunsero contro gli Angioini, concorsero a turbare le cose, e forse ancora a deformare il monistero dell' Isola o per le invasioni de' nemici, o per incuria delle persone, che avrebbero dovuto conservarne il buon ordine. L' Arcivescovo di Palermo ne imprese la cura, e stimò disporre dell' amministrazione dei beni del monistero insieme con quelli dei monisteri di S. Onufrio, e di S. Michele di Campogrosso, costituendovi il monaco frate Cirino procuratore. Parve allora estranea, ed illegitima l' autorità della Chiesa di Palermo, tantochè alla prima occasione frate Cirino protestò mormorandone, e disse parole *irato animo verba contraria, per quæ innuebat prædictas Ecclesias ad Panormitanam Ecclesiam minime pertinere* (9). Egli è il veto, che fecesi allora di tutto

*jam clade bellorum prostratum, concessit monachis s. Mariæ de Adriano Diœcesis ejusdem; deinde restauratum ab hoc nostro Præsule* Guidone, *vel* Guglielmo *anno* 1273 *fuit sublatum a cœnobitis Bellimontis, seu de Adriano una cum Monasterio ss. Trinitatis de Refesio, & datum est Monachis Insula Ustica*. Pirrus loc. cit. pag. 706.

(9) *Cum quondam ven. Pater Dominus Petrus Archiepiscopus Panormitanus in anno* 10 *prox. præt. ordinaret, seu constitueret Fratrem Cirinum*

per far cessare dalla sua mormorazione frate Cirino nel 1284; pure non venne indi a cessare la contraddizione, poichè sappiamo, che nel 1290 il Priore di Ustica, e di S. Onufrio esercitava atti amministrativi sopra i beni del monistero independentemente, e senza l' intervento, assenso, o permesso dell' Arcivescovo di Palermo (10).

Adunque ei mosso forse da queste ripugnanze ebbe ricorso alla S. Sede, perchè fosse aggregato alla sua mensa il monistero di Ustica, grazia che ottenne nel 1313 da Papa Clemente v (11).

Con questa Bolla il Santo Pontefice, annunziando da principio nella narrativa, che Ustica fosse diocesi della Chiesa di Palermo, venne ad accordare la prima volta alla Chiesa anzidetta un titolo di avere quasi in commenda quel Monistero, e di possederne i beni: ed essendo quel Monistero l' oggetto, che certamente più figurava e più rilevava in quella picciola Isola, e forse tutta quella popolazione non da altri formandosi, che dai monaci, dai manenti, e dai rustici addetti al servizio di quelli, ei naturalmente avvenia, che la dipendenza del Monistero seco traesse la dipendenza di tutta l' Isola. Non però di meno non fu creduta quella Bolla accettabile in Regno, nè legale la ottenutane cessione.

Comparisce ciò evidente, che la Bolla anzidetta non fu nè prodotta, nè citata, quando poco dopo il Regio Fisco fece vale-

*procuratorem ad procurandum bona stabilia, & mobilia Ecclesiarum s. Mariæ de insula Usticæ tam ea quæ sunt Panormi, quam alibi, & s. Michaelis de Campogrosso, & s. Eunuphrii, tam pro parte ipsius Archiepiscopi, quam pro parte prædicti Capituli &c.* Instrum. ann. 1284 apud Mongitorium Bullæ Privilegia &c. Eccl. Panor. pag. 138.

(10) Mongitore Monomenta Mansionis pag. 48.

(11) *Cum itaque sicut ad nostrum pervenit auditum Ecclesia B. Mariæ de Ustica tuæ Diœcesis tibi subjecta propter quorumdam invasorum, & oppressorum audaciam, qui ad bona, & res ipsius manus avidas extenderunt, & incuriam ac malitiam personarum — in spiritualibus, & temporalibus sit quamplurimum deformata — Nos volentes, prout ad nostrum spectat officium, periculoso statui ejusdem Ecclesiæ utiliter, & stabiliter providere, — Ecclesiam ipsam s. Mariæ cum omnibus bonis, juribus, & possessionibus, proventibus, redditibus, & obventionibus suis Archiepiscopali mensæ Panormitanæ auctoritate Apostolica in perpetuum concedimus, annectimus, & unimus — Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis, annexionis, & unionis, & voluntatis infringere &c.* Bulla Clementis Papæ v anno 1313 apud Mongitorium Bullæ, Privilegia &c. Eccl. Panor. pag. 163.

re i suoi dritti, e l' Arcivescovo oppose le sue difese in contrario. Il Fisco Not. Cantono non persuaso della legittima aggregazione de' riferiti trè monasteri, avea prima dell' anno 1326 rivocato alla Regia Corte il monistero di S. Onufrio, e toltone il possesso all' Arcivescovo di Palermo per la ragione, che era quello soggetto immediatamente alla regale giurisdizione. L' Arcivescovo di Palermo presentò le sue istanze dinanzi al Tribunale della Magna Curia circa al 1326: ma egli è ben da osservarsi, che non avendo sofferto altro spoglio, che del solo monistero di S. Onufrio, vi accoppiò insieme la causa del monistero di Ustica, ed espose, che di ammendue i monisteri avea avuto possesso, ed esercitativi dritti la Chiesa di Palermo sin da' tempi di Carlo di Angiò: allegò gli argomenti a dimostrare la soggezione di ammendue, cioè il censo, il cattedratico, la visita, il foro ec. Intanto l' Arcivescovo, che cercò dappertutto ragioni a contestare il suo dritto sopra gli anzidetti due monisteri, e che per Ustica avea la Bolla recentissima del 1313 ottenuta dall' immediato suo predecessore, e di una autorità, massimamente in quel tempo, ineluttabile, non fece di quella menzione alcuna, nè cenno (12).

Il Re Federigo nel 1326 dichiarò di doversi restituire all'

(12) *Licet olim Not. Michael de Cantono Not. familiaris, & fidelis noster, possessionem monasterii s. Eunuphrii, positi in valle Mazariæ cum juribus, & pertinentiis suis, asserens dictum monasterium nostræ Regali dignitati fore subjectum immediate, a manibus, & tenuta Rev. in Christo Patris Jo. vener. Panormitani Archiepiscopi, Consiliarii, & devoti nostri, ad manus nostræ Curiæ revocaverit, ipsaque Curia ex tunc monasterium ipsum tenuerit, & possederit, tamen quia dictus Archiepiscopus legitime magnam nostram Curiam docuit, ipsum Archiepiscopum, prædecessores suos, qui pro tempore fuerunt, & Capitulum ipsius Ecclesiæ, ipsa Ecclesia pastore carente, a tempore dominii Regis Caroli primi, continue usque ad tempus, quo dictus Not. Michael dictum monasterium ad manus nostræ Curiæ revocavit, fuisse, & esse in possessione vel quasi monasteriorum s. Mariæ de Ustica, & dicti s. Eunuphrii, percipiendo ex ipsis juribus fructibus eorumdem, tamquam subjectis Panormitanæ suæ Ecclesiæ, annuum censum, Cathedraticum, visitationem, ac conveniendo ipsos in omnibus causis eorum — in foro Archiepiscopali Curiæ Panormi, & alia jura Archiepiscopalia debita per eosdem, dictum Archiepiscopum in possessione dicti monasterii s. Eunuphrii, & jurium prædictorum ex certa nostra scientia duximus reducendum, jure dignitatis regalis nostræ, si quod nobis competit, in ipsorum monasteriorum proprietate Nobis, & Nostris Successoribus reservato &c.* Diplom. Reg. Friderici anno 1326 apud Mongit. loc. cit. pag. 180.

Arcivescovo di Palermo il possesso del monistero di S. Onufrio, ma volle insieme espressamente riserbati i suoi diritti sopra ambedue i monasteri, *jure dignitatis regalis nostræ, si quod Nobis competit in ipsorum monasteriorum proprietate, Nobis, & Nostris successoribus reservato* (13). Dal giudicato riferito nel diploma del Re Federigo è manifesto, che le istanze Fiscali riguardavano ancora il monistero di Ustica: che in quel giudicato non fu tenuto conto alcuno della Bolla di Clemente v; e che il Re Federigo lasciò il Fisco nella integrità de' suoi dritti a potere rivendicare quel monistero alla Corona.

Se egli è certo, che la provvidenza del Re Federigo ebbe tosto il suo effetto, con restituirsene il possesso all' Arcivescovo di Palermo Giovanni Ursino, come difatto a di lui nome lo presero i procuratori Sottociantro Vitale de Gelo, e Notar Foligno (14), resta oscuro ed ignoto se' siesi dopo istituito il giudizio circa la proprietà, che il Fisco intendeva appartenere al Sovrano. Nella mancanza totale di altre notizie potrebbe argomentarsi, che atteso lo stato di guerra aspra e continua, che sostenne sempre l' inclito Re Federigo con l' emulo e potente Re di Napoli Roberto, e nella continua costernazione, in cui si visse a que' tempi in Sicilia, non formava articolo interessante una questione di prerogative, e di dritti; e forse da principio, e per alcuni anni messa da parte la controversia, non se ne fece più menzione, e fu in appresso dimenticato del tutto, ma non mai estinto, il dritto della Corona.

A raccogliere ora l' esposte notizie relative alla questione, che si fa sopra Ustica, troverà il Lettore, che non è felice l' argomento in favore della Chiesa di Palermo: poichè avrà rilevato, che quell' Isola a' tempi normanni, e nella primitiva distribuzione delle diocesi Ecclesiastiche non potea appartenere alla Chiesa di Palermo, sopra cui fece riserva il Duca Roberto, mentrechè tutto quanto era compreso di là dal territorio di questa Metropoli era soggetto al dominio del Conte Ruggieri.

Avrà ancora osservato, che se vi fu podestà ecclesiastica, la quale esercitò allora giurisdizione in quell' Isola, non vi apparisce, che il solo Vescovo di Girgenti: che sul principio del regno degli Aragonesi prerese di acquistarvi un certo titolo la Chiesa di Palermo, e il primo, e più antico atto di giurisdizio-

(13) Loc. cit.
(14) Vid. adnotat. ad cit. Diploma pag. 181.

ne è del 1283, il quale per altro immediatamente fu contraddetto nel 1284, e non riconosciuto nel 1290: e quando vogliasi dare un peso alla Bolla di Papa Clemente, non vi si può riconoscere, che una pura commenda.

Ha veduto insieme il Lettore le istanze, e le operazioni del Fisco in contrario: e che se il Re Federigo volle rispettato l' interdetto possessorio, dichiarò insieme di non volere pregiudicati i suoi dritti, che gli forniva la Real sua dignità, rimettendo ad esame la questione della pertinenza, e della proprietà, non ostante la Bolla di unione di Clemente v.

Dalle quali cose tutte non potrà farsi a meno di rilevare, che dalla fine del secolo XI sino a parecchi anni del XIV non potea la Chiesa di Palermo vantare sopra l' Isola, e monistero di Ustica, che titoli incerti, e dubbiosi, e un possesso litigioso, e precario: possesso ottenuto la prima volta legittimamente nel 1326 con la espressa condizione di essere soggetto alla contraddizione, e a' dritti Fiscali.

Ma alla piena intelligenza di questo primo articolo gravissimo, in cui deesi riconoscere il principal fondamento della questione, resta finalmente a concludere, che manca assolutamente alla Chiesa di Palermo il titolo primitivo, che potesse abilitarla a ricuperare il possesso della Chiesa di Ustica perduto dopo il corso di dodici anni. Non si è saputo finora produrre titolo più antico della Bolla di Clemente v del 1313: ora oltrachè si è veduto di sopra, che la molta oscurità, in cui fu tenuta questa Bolla nel tempo, in cui dovea presentarsi ed opporsi al Fisco nel giudizio del 1326, potria fondatamente far dubitare della sua autenticità; anche se voglia ammettersi come autentica, è sempre sfornita l' anzidetta Bolla di ogni autorità per somministrare un titolo evidente, e legale. Primieramente che Ustica fosse diocesi di Palermo è detto in principio di passaggio nella narrativa della bolla, la quale per questo non cita alcun atto precedente, o più antico titolo, o altra bolla, ma un rumor vago solamente; *sicut ad nostrum pervenit auditum*. In secondo luogo considerata essa bolla come atto privato è nulla, perciocchè contiene l' unione del monistero senza intervento de' Rettori del medesimo, e senza citazione che il Pontefice abbia fatta degl' interessati. Terzo finalmente considerata come atto solenne di smembramento di diocesi, o di variazione sostanziale indotta in altra diocesi, è un abuso proscritto dal dritto pubblico Ecclesiastico di tutte le nazioni, presso le quali è volgare, e comune

insegnamento, che la S. Sede non può procedere a mutazioni nelle diocesi, senza l'intervento, e consenso del Sovrano (15).

(15) *Nempe significatum voluit Ivo & si divisionis decernendæ auctoritas esset penes Pontificem, tenuri tamen invito Principe non debere, qui infregitione sua, & dissidio executionem impediret. Jus autem dissentiendi ex duplici capite Regi competebat; tum jure tuitionis, ne vetus consuetudo, & status inveteratus Ecclesiarum illo invito mutaretur; tum pleno jure Regio cum fines diœceseon, & redditus Ecclesiarum Regiæ jurisdictioni æque subsint, ac jura ordinationum huic vel illi Ecclesiæ assignandarum solam jurisdictionem Ecclesiasticam respiciunt. Quæ adducta sunt lib. 2 cap. 8 e Concilio Chalcedonensi manifestum faciunt Regum Decretum his dissectionibus esse necessarium — Eoque referri possunt exempla Regum nostrorum dicti lib. 2 cap. 9 prolata; qui novos Episcopatus dum constitui decernunt, & si plenum jus in his rebus non obtineant, satis tamen dicunt hoc negotium iis inconsultis confici non debere; præsertim quum ad eos jus electionis agendæ, aut confirmandæ, & specialis Episcopatuum tuitio, & mundeburdæ pertinerent.* De Marca Concordia Sacerd. & Imp. lib. 4 c. 13 n 3 *Insuper est præterea locus ille ex Epistola 126 Stephani Tornacensis, quæ est Philippi Augusti Francorum Regis ad Lucium II Pontificem Romanum; in qua Philippus acriter conqueritur adversus Pontificem, quod tentando erectionem Episcopatus Noviomensis, corpus de capite eius dicere, frangere, & pedibus conculcare contenderet. Eadem loquendi formula usus erat Willelmus II Rex Angliæ sub initio Pontificatus Urbani II, quando Anselmus Cantuariensis Archiepiscopus opem Urbani implorare se velle dicebat adversus Regem. Nam iste sum (ut in l. 1 Historiæ Novorum refert Eadmerus) dixit Anselmus: si eundum Urbanum, aut quemlibet alium sine mea electione, & auctoritate in Regno meo pro Papa suscepisti, aut susceptum tenes, contra fidem, quam mihi debes, facis, nec in hoc me minus offendis, quam si coronam meam mihi tollere conareris* Balutius in additionibus ad eumdem De Marca l c. *Il faut que l'autorité de Roi y concoure necessairement pour les Benefices qui sont à la nomination de son patronage, & fondation; & generalement l'on doit dire & il est d'une pratique indispensable, que toutes unions doivent etre revetties de cette autorité, du moins il faut en avoir communiqué à ses procureurs, parceque le Roi est protecteur, & conservateur de toutes les Eglises & Benefices de son Royaume — L'usage est de prendre des lettres patentes pour toutes sortes d'unions J'ne les estimerois pourtant pas siaires, que lorsque ce sont des Benefices à sa nomination, & de sa fondation, & patronage, & qu'il suffiroit qu'à l'égard des autres qu'ce fut à titre procuratoire Regio. — L'usage d'Espagne est, que les officiers du Roi en doivent prendre connoissance ad tuendam Regis auctoritatem, qui omnium Beneficiorum est conservator; de meme à Venise; la raison est, que c'est à lui à charger l'ordre de la Police exterieure des Eglises, dont les Princes seculiers ont le soin.* Rissicod. annot. au Conc. de Trent chapit. VI sect. VII pag. 112 Crispinus de Sacr. polit. l. 2 tit. 4 num. 12 Rieds de Jur. Regal. in sum 32 privil. n 8 Francis. Marcus decis. 222 p. 1. Salgado de Reg. protect. par. 1 cap. 3.

Conforme a questo principio è la costante disciplina delle Chiese Siciliane, e chiari monumenti del nostro dritto pubblico dimostrano sin da' tempi antichissimi, che abbia sempre autorizzata la variazione, e il nuovo stato delle Diocesi l'espressa cooperazione, e l'immediato intervento del Principe. Nel trasferirsi, e trasfondersi il Vescovato di Troina in quel di Messina, se ne attribuisce le prime parti il Conte Ruggieri (16): quando il Re suo figliuolo fondò il Vescovato di Cefalù, che dismembrò dalla diocesi di Messina, ei se ne annunzia come l'autor principale (17): e quando poi il re Guglielmo fondò l'Arcivescovato di Morreale, che risultò da notabili smembramenti delle diocesi di Palermo, e di Girgenti, lo stesso Papa Lucio attestò, che tutto erasi fatto *Regia etiam conniventia* (18).

Adunque se in forza della Bolla di Clemente v fu disposta la annessione, e la nuova forma data al Monistero di Ustica, i cui beni, e governo si vollero appropriare alla Chiesa di Palermo, e in conseguenza dovea questa d'allora in poi avere una nuova accessione di diocesi, se la Bolla anzidetta non fu riconosciuta, nè autorizzata dal Principe, egli è innegabile, che questa Bolla non può somministrare, che un titolo orrettizio, e vizioso.

(16) *Venit ad me Robertus Messanensium Episcopus, obsecrans, & petens — et quod eum post acquisitionem Siciliæ, translata Sede Episcopali a Troyna in Messanam, primum Episcopum erexeram.* Apud Pirrum tom. 1 pag. 384 ad ann. 1090.

(17) *Hac itaque ratione ducti ex longo jam tempore ad honorem s. Salvatoris proposuimus Ecclesiam construere in Civitate Cephaludi — quam volente Deo, & Salvatore nostro cooperante fundavimus, atque construximus — in eodem loco Episcopatum fieri, ipsumque perpetuo, & inviolabiliter permanere.* Diplom. ann. 1145 l. c. tom. 2 pag. 800.

(18) Loc. cit. tom. 1 pag. 459.

# CAPITOLO SECONDO.

*Per lo spazio di presso a quattro secoli nel totale abbandono di Ustica, e nello stato, in cui fu essa ridotta, di scoglio voto di popolo, e di asilo di corsali, cessandovi assolutamente l' uso d' ogni autorità Ecclesiastica, la giurisdizione, anche fondata sopra un titolo legittimo, interrotta, e posta in abbandono per più secoli, considerandosi come* derelitta, *fu estinta, e perduta intieramente.*

Egli è assai verisimile, che vivente eziandio il re Federigo, e senza alcuno esperimento del dritto Fiscale, abbia la Chiesa di Palermo per altre cagioni perduto in tempi dopo il possesso dell' isola di Ustica, e perdutovi insieme ogni esercizio di giurisdizione. Se il concetto di Diocesi porta con se quello di popolazione, e se una estensione rimasta disabitata e deserta perde ogni composizione morale, e diviene incapace di ricevere autorità Ecclesiastica; in questo stato dee l' isola di Ustica supporsi per più secoli, in cui o non se ne fa più menzione, o non se ne parla, che come di uno scoglio deserto, e come un ricetto di nemici, e di corsali. Il P. Amico dopo di avere fatto parola dell' atto testè citato del 1326 sotto il Re Federigo, non avendone veduta ne' tempi dopo altra memoria, conchiuse *locum deinceps derelictum putaverim* (1). Ciò si rende assai probabile dalla storia di que' tempi, ed è confermato da gravissime testimonianze.

Furono invero infelicissimi gli anni, che corsero sotto il dominio del Re Federigo, e per tutto il tempo de' Re Aragonesi suoi successori, soffrendosi una guerra aspra e continua dagli Angioini, i quali desolavano in diversi tempi, e in più luoghi la Sicilia. Si sà, che il Conte Marziano con settanta galee Angioine discese eziandio nella marina di Palermo nella contrada del Cassero, ed arse e distrusse Torri, case, e giardini sino alla Favara, e poi tagliò le tonnare di Palermo, e di Termini; altra volta gli Angioini saccheggiarono Solanto, e nel 1338 assediarono Termini, e Broccato; impadronironsi dopo di Lipari nel 1339, e nel 1341 presero Milazzo (2). E' lecito dire, che in quel tempo l' isola di Ustica posta nel cammino di tante escursioni, ed attorniata da' nemici, che impunemente devastava-

(1) Loc. cit. pag. 254.

(2) Chronicon Siculum tom. 2 Bibl. Script. sub Aragonensibus pag. 206, 208, 217, 222, 249, 253, 260.

no la marina, e il territorio di Palermo, ed eransi stabiliti in Milazzo, ed in Lipari, sia stata anch' essa invasa, o per mancanza di difesa rimasta abbandonata.

Dopo la morte del Re Federigo alle guerre esterne si aggiunse la guerra civile in Sicilia, e massimamente la insorgenza de' Chiaromonti sino al 1392, i quali signoreggiando Palermo, si concordarono più volte cogli Angioini; questi allora di nuovo presero Lipari, che ebbe pacificamente il Re Ladislao nel 1385, onde la dominarono d' allora in poi i Re Angioini di Napoli. Tali circostanze non ci persuadono, che Ustica fosse abitata, o potesse invitare in quel tempo a formarvisi popolazione.

Fu assai più travaglioso lo stato della Sicilia da che presa Costantinopoli nel 1453 da Maometto II flotte ed armate ottomane occuparono le costiere tutte, tra le quali giace il Mediterraneo a Levante, e s' impadronirono di mano in mano delle Isole, e minacciarono da vicino la Sicilia, massimamente quando potentissimi corsali furono garentiti dal governo, e dall' arme ottomane. Basta dire, che il Barbarossa dopo avere nel 1543 costernata Messina, e desolata la Calabria, distrusse Patti, prese Lipari, e seco ne trasse in Costantinopoli dieci mila prigioni. In diversi tempi fu tre volte saccheggiata Agosta. Il Corsaro Dragutte nel 1553 espugnò l' Alicata, e corse, e rubò la Pantellaria. In somma il Vicerè Duca di Ossuna, che cominciò a governare nel 1611, attestava alla Real Corte, che da trent' anni in dietro i Turchi aveano fatto più di ottanta sbarchi in Sicilia. Certamente in quel tempo l' isola di Ustica ridotta a pura condizione di scoglio, non solo rimase disabitata, ma fu perduta ancora ogni speranza di poterla ripopolare: e ciò dimostrano fatti, e testimonianze positive. Il Fazello, che intitolò la sua istoria all' Imperator Carlo V, ossia prima del 1555, attestò, che al suo tempo *Ustica essendo del tutto deserta, apprestava comodo albergo a' corsali* (3). Il Parlamento del 1597 conchiuse un sussidio di trentamila scudi *per fortificare l' isola di Ustica, dalla quale il regno riceve molto danno, per essere ordinaria stanza d' inimici di nostra S. Fede, come si ha visto per la cattivazione di molte anime, e per essere ancora diminuito il commercio, considerando negozio importante il dare rimedio agl' incomodi, e danni futuri, e*

(3) *Jam vero cum omnino deserta sit, commodam pyratis stationem praebet*. Fazellus pag. 6.

*levare tale comodità a' corsali di danneggiare e di predare* (4). Questa deliberazione non ebbe effetto alcuno. Il Pirro, che pubblicava le notizie della Chiesa Agrigentina nel 1640, ivi scrisse, che *a' suoi tempi il villaggio, e il Tempio di Ustica giacevansi a terra, e non ne apparivano, che le sole rovine* (5). Nello stesso stato si mantenne quell' Isola sul finire di quel secolo. Il Masbel nella sua Relazione della Sicilia, stampata nel 1694, parlando delle Isole adjacenti abitate, e noverandone quattro solamente, tra queste non comprese Ustica (6): ed era tutt' ora spopolata, e deserta sino oltra alla metà del secolo susseguente, imperciocchè l' Amico facendone la descrizione nel 1759, scrisse *Ustica Insula, nostra ætate deserta* (7).

Egli è evidente il dedurre da questo stato abituale di più secoli di abbandono, e di desolazione di Ustica, che la Chiesa di Palermo ne abbia allora intieramente perduto il possesso; e ciò a contare dal 1326, nel quale anno il Re Federigo le accordò interinamente il possesso del Monistero, e dell' Isola: e non essendovi stata per tanto tempo popolazione alcuna, non era il caso di potervi esercitare alcuna giurisdizione. Solamente dal 1326 sino al 1759 vediamo una volta sola comparire l' Arcivescovo di Palermo, ed annunziarsi come padrone, ed Ordinario di quell' Isola. Quando fu deliberato dal Parlamento del 1597 di fortificarla, e di ripopolarla, prese questa occasione l' Arcivescovo Ajedo a riprodurre, e a farsi confermare le antiche pretensioni della sua Chiesa, ed ottenne una Bolla da Clemente VIII nel 1601, in cui gli si dava facoltà di poter cedere al Re la proprietà, e il dominio dell' Isola, a patto di doversela ritenere, finchè non fosse ivi costruita una fortezza, e di amministrarvi sempre la cura delle anime (8). Questo atto non può chiamare l' attenzione, poichè vale quanto un atto di un solo, e quanto a dire una dichiarazione o pretensione isolata: fu veramente concertato quell' atto colla sola S. Sede, non fu riscontrato dal nostro Governo, nè posto in esecuzione: in somma tiene l' indole di quegli atti, che non partoriscono dritto, e la-

(4) Tom. 1 Mem. de' Parlam. pag. 217.

(5) *Porro hac nostra tempestate & Oppidum, & Templum prostrata, sola antiquitatis vestigia plurima reliquerunt*. Pirrus tom. 1 pag. 706.

(6) „ Di tutte le Isole coadjacenti sono solamente abitate quella di Lipari, Favignana, Marettimo, e la Pantellaria. „ Pag. 76.

(7) Loc. cit. pag. 253.

(8) Pirrus in Not. Eccl. Panor. tom. 1 pag. 221.

sciano le azioni, e le cose nello stato, in cui prima erano. Forse colla petizione dell' Ajedo, e colla Bolla implorata, ed ottenuta intendevasi di autorizzare i dritti della Chiesa di Palermo sopra Ustica, per cui nell' ultimo stato era intervenuta la dichiarazione del Re Federigo di essere il titolo dubbioso, e soggetto alla contraddizione Fiscale. Egli è certo bene osservabile, che due sole Bolle non riconosciute mai dal nostro Governo, una di Clemente v nel 1313, e l' altra di Clemente viii nel 1601, accordate, e scritte al senso della petizione, di niuna conseguenza, e che non produssero allora effetto alcuno, fanno il fondamento di tutti li dritti della Chiesa di Palermo sopra Ustica.

Ed ei può bene ora inferirsi dalle cose dette in questo secondo Capitolo, che se nel primo già si è dimostrato di mancare assolutamente alla Chiesa di Palermo il titolo primitivo di dritto sopra Ustica, si è veduto ora, che mancale insieme il titolo della prescrizione nel fatto, imperciocchè per più secoli non ne ha avuto, che un possesso brevissimo, e interrotto. Occupò l' Arcivescovo di Palermo la giurisdizione, e i beni del Monistero di Ustica nel 1283 per mezzo di un Procuratore, che nel 1284 attestò in un atto pubblico *Ecclesiæ Panormitanæ minime pertinere*, e che non riconobbe nel 1290 il Priore di quel Monistero. Con un titolo così vizioso lo possedette sino al 1313, ossia sino all' epoca della Bolla di Clemente v, e d' allora con questo titolo più difettoso, ed orrettizio comincia il nuovo possesso sino al 1326. Da indi in poi Ustica comparisce deserta, senzachè gli Arcivescovi di Palermo avessero manifestato non solo atti di giurisdizione, ma mere proteste di animo, eccettocchè la prima ed unica volta nell' anno 1601 in seguito del Parlamento del 1597, e dopo quell' anno sino al 1760 ricaddero quegli Arcivescovi nello stesso assoluto silenzio. Ora la derelizione di fatto per tanti secoli induce abdicazione de' pretesi titoli, e del possesso ancora (9), e molto più di un pos-

(9) *Sub factis autem moraliter veniunt & non facta considerata cum debitis circumstantiis. Sic qui sciens, & præsens tacet, videtur consentire. Quod & lex Hebræa agnoscit num. xxx, 4, 5, 11, 12, nisi circumstantiæ ostendant, quominus loquatur, metu eum, vel alio casu impediri. Sic amissum censetur, id cujus recuperandi spes projicitur, ut porcos a lupo raptos, & quæ naufragio amittimus, nostra esse desinere ait Ulpianus, non statim, sed ubi recipi non possunt, idest ubi non est cur credatur aliquis animum Domini retinere, ubi nulla talis voluntatis indicia extant — Sic*

sesso di tal fatta, chè fu vizioso da principio, poi avuto a riprese per brevi tempi, e finalmente per più secoli del tutto abbandonato.

Ma ci sia lecito di ripigliare da' suoi principj questo argomento. Egli è nella natura delle cose fisiche, e morali, che mutata, o perduta la loro composizione primitiva, prendono quelle successivamente nuove qualificazioni, e a nuova forma si adattano. Sono soggetti a questa vicenda gli umani stabilimenti: li Magistrati costituiti di una maniera da principio, sono in processo di tempo rivestiti d'altra giurisdizione, e con l'assegnazione di altro Territorio; per questa ragione in altri tempi gli allodj trasmutavansi in feudi; ed osservasi nelle vicende delle stesse proprietà, che oscuratosi una volta l'antico composto, e lunghissimo spazio di tempo interpostosi senza potervisi esercitare atti dominicali, lo stesso dritto di proprietà si attenua da principio, a poco a poco sparisce, cade e manca l'impegno, e poi l'intenzione di ritenerla, e si abbandona in fine alla eventualità. Un titolo per avventura, che si potria vantare, non resta, che a potersene fare uso solamente negli annali, e nella storia. Per la stessa vicenda corrono gli stabilimenti ecclesiastici, li quali massimamente ove lo consigli la convenienza dello stato, o la necessità lo comandi, dimettono la forma ricevuta nella loro istituzione, e una diversa, e nuova ne vestono: così noi vediamo alla giornata, che nella nuova disposizione delle estensioni politiche nuove diocesi si formano a spese delle costituite, e tutt'ora esistenti, e i Vescovi a nuovi Metropolitani si assoggettano. Ciò è chiaro dalle antiche, e dalle recentissime memorie della Chiesa. Gli antichi Vescovati della Chiesa Cattolica meritano certamente un luogo negli annali ecclesiastici; ma se il corso degli avvenimenti portasse di potervisi nelle estensioni di quelli adattare di nuovo le cose ecclesiastiche, niuna canonica necessità imporrebbe, che le Diocesi si disponessero come un tempo erano, e che i novelli Vescovi dovessero riconoscere gli antichi Metropolitani.

*qui rem suam ab alio teneri scit, nec quicquam contradicit multo tempore, is nisi causa alia manifeste appareat, non videtur id alio fecisse animo, quam quod rem illam in suarum rerum numero esse nollet. Et hoc est quod alicubi dixit Ulpianus, ædes longo silentio videri pro derelicto a Domino habitas.* Parum juste, *rescripsit Pius Imperator*, præteritas usuras petis, quas omisisse te longi temporis intervallum indicat: quia eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet esses, petendas non putasti. Hugo Grotius de Jure belli, & pacis l. 2. c. 4 n. v.

La Chiesa nel regolarsi sempre secondo questa disciplina si è fondata sopra la massima, che svanisce per sempre la qualificazione di Diocesi, ove il popolo è spento: *sine subditis non est jurisdictio*, e che questa una volta estinta, perde assolutamente i suoi dritti: *Jurisdictio semel extincta, etiam causa extinctionis cessante, non reviviscit* (10): il che è conforme all'altra massima de' pubblicisti, che quando o manca intieramente, o perde la ragion di corpo e la sua forma sostanziale il soggetto, su cui dee applicarsi la giurisdizione; o questa s'interrompe, e si abbandona per secoli, considerandosi come *derelitta*, si perde allora qualunque dritto o giurisdizione, ed estinguesi indubitatamente (11).

In questo stato dee ravvisarsi certamente sino al 1760, an-

(10) Fagnanus in cap. *Perniciosam de Offic. Ordin.* num. 43; & in cap. *Cum olim de Majoritate & Obedient.* num. 77.

(11) *Si ab initio quidem invitus ejus possessionem amittat, deinceps tamen pro derelicta eamdem habeat, vel quia recuperationem desperat, vel quod tanti ejus recuperatio non sit.* Pufendorfius de Jure Nat. & Gent. lib. 4 cap. 6 n. 12. *Illud quoque observatu non indignum originariam acquisitionem censendam etiam rerum earum, quæ Dominum habuerunt, sed habere desierunt; puta quia derelictæ sunt, aut quia defecerunt Domini. — Quomodo prius acquirantur, & quomodo transeant tum dominia privata, tum imperia satis diximus; quomodo desinant, videamus. Et quidem derelictione desinere obiter supra demonstratum est, quia voluntate cessante, non manet dominium. Est & alius desinendi modus, sublato subjecto in quo est imperium, vel dominium — Corpus interit vel sublatis simul partibus, sine quibus Corpus subsistere nequit, vel sublata corporis ratione. Corporis ratio tollitur, si cives aut sponte ob pestilentiam, aut seditionem a societate discedant, aut vi ita distrahantur, ut coire non possint, quod bellis accidit interdum.* Grotius l. c. lib. 2 cap. 3 num. 19 & cap. 9 num. 1, 4, 5. *Tertius desinendi modus est quando id tollitur, sine quo existere jus nequit, uti si subjectum esse desinit; tunc enim quoque desinit accidens, quia hoc sine subjecto esse nequit.* Coccejus ad Grotium l. c. *Amittuntur regalia, aliaque jura privilegio concessa etiamsi Civitas non destruatur, soloque æquetur, sed cives omnes urbe relicta aufugiant, eaque ratione ea a civibus destituatur, ac pro deserta mortuaque habeatur.* Sixtinus de Regalibus lib. 1 num. 53 pag. 232. *Si Civitas destruatur, soloque adæquetur, omnia etiam jura, quæ ei adhærent, etiam regalia aliaque privilegia, quæ habet jurisdictio, merum mixtumque imperium, amittuntur, quia hujusmodi Civitas pro omnino mortua, & quæ in rerum natura non sit, habetur; & sublato principali, etiam accessorium, & sic regalia, & alia jura sublata, & extincta censentur; & sublata substantia, necesse est accidens perire. Ita etiam castrum destructum privilegia amittit; & Ecclesia destructa, etiam canonici desinunt habere nomen canonicorum, & præbendas amittunt.* Philippus Knipschildius de juribus, & privilegiis Civitatum Imperialium lib. 1 cap. 18 num. 8 pag. 152.

che nella supposizione di un titolo evidente e legittimo, la giurisdizione della Chiesa di Palermo sopra Ustica, dopochè per lo spazio di presso a quattro secoli erasi ridotta quest' Isola a ignudo scoglio, ed a stanza, e ricetto di corsali: e quando sarebbesi pensato a ripopolarla, poteasi con dritto riputare come una Diocesi *giacente*.

## CAPITOLO TERZO.

*Indottasi una variazione sostanziale nell' Isola di Ustica, la quale prese condizione, e stato di fortezza, e di sito militare, non potè più riconoscere la giurisdizione Ordinaria: ma da se venne a sottoporsi a quella del Cappellano Maggiore.*

Per gli umanisimi, e saggi prrovvedimenti di S. R. M. fu risoluto nel 1759 di ripopolare Ustica e di fortificarla. Nel Marzo del 1761 fu pubblicato il bando, in cui dichiaravasi di volersi mettere in buono stato di difesa quell' Isola, e proponeansi vantaggiose condizioni a chi volesse abitarla. In Settembre del 1763 assalironla gli Algerini, e vi cattivarono quanti individui vi si eran raccolti. Fu quindi bisogno di adattarvisi mezzi ed espedienti più efficaci di difesa. A vie più allettar gli animi, spaventati massimamente dopo la recente invasione, fu stabilito nel 1768, che a' nuovi abitanti sarebbe accordata franchiggia da ogni sorte di dazio Regio per dieci anni; per altrettanto di tempo franchiggia di censo delle terre, che sarebbero lor concedute, e di censo di case; sarebbero fatte delle fortificazioni, e fabbricata la Chiesa. Cominciò d' allora in poi effettivamente a fortificarsi l' Isola, spezialmente con forti ne' due soli luoghi accessibili, detti lo Spalmatore, e la Falconara, e di tempo in tempo all' intorno dappertutto furono all' uso militare disposte nelle convenienti distanze le garite, come piccioli edifizj di osservazione, e di guardia. Vi fu dopo destinato un presidio di soldati, e fu fissata la milizia de' paesani ascritti, ed obbligati a prender le armi. In somma quell' Isola venne a prendere stato, e forma di sito e di popolazione militare.

Nel principio, in cui fu risoluta la ripopolazione, ne fu attribuita la cura spirituale all' Arcivescovo di Palermo: niuno altro prelato poteva allora entrare in concorrenza, ed avria sempre deciso per l' Arcivescovo la qualità di Vescovo viciniore,

Ei nel 1768 vi destinò un Parroco, e un Vicario (1): poi nel 1772 fu ordinato di mandarvisi da Sicilia, e mantenersi a spese dell'Erario Regio sei Cappuccini Sacerdoti, e due laici, i quali non solo per la scarsezza de' sacerdoti paesani, ma sin d' allora furono riputati i più adatti ad una picciola Isola, i cui abitanti obbligati assolutamente a ricorrere agli ecclesiastici del luogo, possono aprire con maggior fiducia la loro coscienza a sacerdoti, stranieri in tutto alle loro famiglie, co' quali il mistero, la riserbatezza, e il pudore sono certamente assai più assicurati, che co' Sacerdoti paesani, di molte attinenze, famigliari, ed intrinseci quasi a ciascuna famiglia di un picciol popolo, chiuso, e impedito a comunicare con altri (2). In questo modo l' Arcivescovo di Palermo vi esercitò la sua cura pastorale, finchè composta l' Isola a forma, e a sito militare, ne prese realmente l' amministrazione il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli.

Appunto avea già cominciato questo Prelato in quel tempo ad esercitare in Sicilia atti di autorità per la persuasione, in cui era, di appartenere a lui le Chiese delle fortezze, e de' siti militari della Sicilia. Nel 1778 istituì il Parroco della Chiesa di S. Giacomo nel Quartier militare di Palermo (3): poi nel 1781 quello della Parrocchia di Castellamare (4): e nel 1790 nella Chiesa del Real Castello di Termini (5): finalmente inseguito di dichiarazione di S. R. M. de' 15 Dicembre 1795 entrò a governare da Ordinario la Chiesa di Ustica (6).

Fu allora stimata degna di tutta l' attenzione in Sicilia la ingerenza nel Regno di un prelato straniero, e da più parti uscirono in campo più oppositori. L' Arcivescovo di Palermo oppose che tutte le anzidette Chiese erano antica appartenenza della sua diocesi. L' Abbate di S. Lucia co' Giurati di quella Città riclamava la sua qualità di Cappellano Maggiore in Sicilia. La Deputazione del Regno rimostrò più volte le costituzioni, e i privilegj accordati alla Nazione, che escludono ogni autorità, e qualunque officio straniero. Il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli opponea contro l' Arcivescovo di Palermo l' assoluta incompetenza della giurisdizione ordinaria ne' siti mi-

(1) Ved. nell' Appendice de' Documenti n. 1 pag. 3.
(2) Si possono vedere nella cit. Appen. i Docum. n. x, xi pag. 14, 16.
(3) Loc. cit. num. iii pag. 4.
(4) Loc. cit. num. iv, v, vi pag. 6 & seqq.
(5) Loc. cit. num. vii pag. 8.
(6) Loc. cit. num. xii, xiii, xiv pag. 16 & seq.

litari: escludeva l' Abbate di S. Lucia, la cui giurisdizione era ristretta dentro i limiti della sola Chiesa di S. Lucia, nè riconosciuta in niuno altro luogo di questo Regno: difendevasi infine il Cappellano Maggiore di Napoli con la Bolla di Benedetto XIV, che abilitavalo ad usare giurisdizione sopra tutti gli eserciti Regj, dovunque si trovassero, ed in Sicilia espressamente. Si visse in mezzo a tante contese dal 1780 sino al 1798; finchè nel principio del seguente anno emanarono le finali Sovrane dichiarazioni. Intanto in quello intervallo di tempo il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli amministrò liberamente la cura spirituale delle Chiese militari del Regno tutto, di quelle di Palermo, e di quella di Ustica spezialmente.

Finalmente dichiarò in prima S. R. M. in Maggio del 1794, *di volere ristabilita in questo Regno la illustre carica di Cappellano Maggiore, rimasta oscurata con gravissima lesione delle regalie, e con positivo svantaggio della Nazione; colla piena giurisdizione spirituale, e co' dritti, e colle prerogative annesse a tal dignità sopra tutte le Cappelle Regie, e palatine, eccettuandone le fortezze, i castelli, ed i sagri ministri quì destinati, la cui giurisdizione privativamente spetta al Cappellano Maggiore di Napoli, come Cappellano della Real Sagra Persona, della Real Famiglia, e dell' esercito.* Poi in Giugno di quell' anno elesse nella stessa surriferita forma Monsig. Airoldi Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, riserbando di nuovo espressamente *al Cappellano Maggiore di Napoli la giurisdizione sopra le Chiese de' Castelli, e delle fortezze di Sicilia*: in conseguenza continuò questi ad esercitarvela nel modo istesso siccome avea sino a quel tempo fatto. In fine a supplica del Parlamento del 1798 si compiacque per Sovrana sua clemenza S. R. M. dichiarare in Gennajo del 1799, che *la Curia del Cappellano Maggiore di Napoli si astenesse di esercitare giurisdizione alcuna in questo Regno di Sicilia, trovandosi ad essa restituita la carica di Cappellano Maggiore con tutte le giurisdizioni, onori, e privilegj soliti godersi da' passati Cappellani Maggiori della Sicilia*. Fu allora che Monsig. Airoldi, siccome investito di questo ufficio, e in forza della riferita Sovrana dichiarazione, prese immantinenti il governo spirituale delle Chiese de' Castelli, e delle Fortezze, e nel tempo stesso di quella di Ustica parimenti. Egli adunque non fece, che subentrare alla giurisdizione, che aveanvi quasi immediati suoi predecessori esercitata sino a tutto l' anno 1798 Monsig. Testa, Monsig. Capobianco, e Monsig. Gervasi Cappellani Maggiori di Napoli: questi aveano già

escluso dalla Chiesa di Ustica l' Arcivescovo di Palermo, come prelato di giurisdizione incompetente in un sito militare, ed ebbe consegnata quell' Isola Monsig. Airoldi, come Cappellano Maggiore, e prelato di un territorio a lui appartenente.

Quando presso a 16 anni indietro fu riconosciuto, che non era più il caso di avere luogo l' autorità dell' Ordinario nella Chiesa di Ustica, non fu punto esaminata la canonicità del titolo, che primitivamente vi avesse avuto l' Arcivescovo di Palermo, nè la qualità del possesso, e dell' esercizio della giurisdizione, che avessevi innanzi esercitata: bastò solamente a dichiarare quell' Isola esente dalla giurisdizione ordinaria lo stato di fortezza, e di sito militare in essa indotto novellamente. Sopra questo principio fondò allora il suo dritto Monsig. Capobianco; lo stesso principio autorizzò a S. R. M. con rappresentanza de' 29 Aprile 1791 la R. Camera di S. Chiara, che era allora il magistrato competente, e destinato di Reale incarico a trattare de' dritti del Cappellano Maggiore (7); e il Re nostro Signore col Dispaccio de 15 Dicembre 1795 non trovando la ingerenza di Monsig. Capobianco abusiva, e illegittima, ma fondata nell' ordine delle cose e delle convenienze, gliene commise la cura (8).

Egli è certamente ricevuto per antichissima usanza nella disciplina della Chiesa, che a' militari, ed a' castelli, e luoghi di fortificazione sia assegnato un proprio prelato; per dritto nostro egli è chiarissimo, che tra molti luoghi, assegnati in propria diocesi al Cappellano Maggiore in Sicilia, sono descritti espressamente i castelli, e le fortezze (9); e negli ultimi rescritti di Benedetto XIV, quando si trattò di dare dilucidazione a' dritti del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, fu dichiarato, che a lui appartenesse la cura spirituale de' castelli, e degl' individui tutti ivi abitanti, dichiarandone assolutamente esclusa come incompetente l' autorità del Vescovo Diocesano (10).

(7) Ved. nell' Appendice de' Monumenti la rappresentanza del Cappellano Maggiore di Napoli, e quella della Real Camera di S. Chiara num. VIII, IX pag. 11, 12.

(8) Loc. cit. num. XII pag. 16.

(9) Vedi quì sopra pag. 12 not. 19, e nell' Appendice de' Documenti num. II pag. 3.

(10) Questi titoli annunziò come a lui competenti il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli quando prese il governo delle Chiese militari di Sicilia. Si possono vedere le patenti di quel Prelato tra' Monumenti citati num. III, VII pag. 5, & 9. Ibid. num. XVII pag. 20, 21,

E' così fatta l' Isola di Ustica, che di circuito presso a nove miglia è cinta da per tutto di dirupi alpetri, e inaccessibili: in due soli luoghi è permesso approdare: quando fu risoluto di fortificarla, speditovi l' ingegniere Brigadier Villanova, in ciascuno di que' due luoghi fu edificato un forte, e un forte ancora inalzossi a proteggere il sito, ove è raccolta la popolazione. Dippiù nel circuito tutto dell' Isola per ogni miglio di distanza furono fabbricate all' uso militare delle garite, come piccioli edifizj di osservazione, di guardia, e di difesa. In questo modo per le opere di fortificazione, e per la natura del luogo divenne l' Isola materialmente una fortezza chiusa. La carta geografica, che quì si aggiunge in fine, può farne la dimostrazione oculare.

Si volle nel tempo stesso animare quella Isola militarmente. Fu essa d' allora in poi soggetta a un Governatore militare: vi fu addetta una guernigione permanente di soldati, di artiglieri, e d' invalidi, e vi si mandano presidiarj, e relegati sotto il governo militare. Fu ancora formata una compagnia di dotazione di paesani, che sono a soldo del Re, e con tutte le prerogative milltari. Oltre a ciò sono distribuite delle armi di conto del Re a sei squadre di paesani, obbligati a prestare diario servizio, e ad unirsi alla compagnia di dotazione in caso di pericolo, o d' invasione. Il totale della milizia insieme con la paesana, compresevi le loro famiglie, forma il numero di 1178 persone, che è presso a poco tutta la popolazione dell' Isola, la quale ascende a 1335 anime (11). Aggiungasi, che in tutta la estensione non è, che unica chiesa, e Parrochia, fondata, e mantenuta dal Re: dal Re sono mantenuti sei Cappellani, che amministrano indistintamente a' militari, ed a tutti i paesani i sagramenti. In seguito di queste disposizioni fu l' Isola nel materiale riputata come una fortezza, e la popolazione da pagana che era prese indole di militare; come tale, la qualificò, e riconobbe la Real Camera di S. Chiara, e perchè tale, la giudicò esente dalla giurisdizione ordinaria, e soggetta alla cura del Cappellano Maggiore. In tale stato ebbela poi consegnata, e ritienla tutt' ora il Cappellano Maggiore di Sicilia da Gennajo del 1799: intanto non fu veduta, che acquiescenza negli ultimi due Arcivescovi Monsig. Lopez (12), e Cardinal Pignatelli.

(11) Se ne possono vedere gli attestati tra' Documenti num. XV, XVI pag. 18, 19.

(12) L' Arcivescovo Lopez Presidente del Regno comunicò per l' a-

Accadde allora nella Chiesa di Ustica quello, che naturalmente, e d' ordinario veggiamo accadere nelle vicende e nelle mutazioni dello stato personale degl' individui, dello stato e forma delle cose civili, ed ecclesiastiche, per cui vanno realmente a verificarsi variazioni istantanee e sostanziali di nuove relazioni, e di dipendenze. Un individuo, che prende lo stato militare, si mette subito fuori la potenza dell' autorità pagana, e và a collocarsi sotto la giurisdizion militare: lo stesso avviene in un laico, che si ascrive allo stato ecclesiastico: una popolazione, che dallo stato di baronia passa in quel di demanio, è soggetta immantinenti alla immediata amministrazion Regia. Della stessa indole sono le nuove accessioni di diocesi, a cui è abilitata la Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia; tostochè fu la terra di S. Lucia dichiarata sito di fortificazione, e al Re riserbata, fu quella Chiesa sull' istante staccata dalla diocesi del Vescovo di Patti, e passò a quella del Cappellano Maggiore: così avvenne della Chiesa di Ustica simigliantemente, che si sottrasse dalla giurisdizione del diocesano, da che fu disposta a nuovo stato di fortezza, e di sito militare.

Questo solo raziocinio saria bastante a fondare canonicamente il dritto del Cappellano Maggiore, anche nella supposizione, che fosse evidente il titolo dell' Arcivescovo di Palermo in qualità di Diocesano della Chiesa di Ustica, e in questa supposizione non dubitò pure il Supremo Magistrato di Napoli di dichiarar quella Chiesa soggetta al Cappellano Maggiore. Ma è tempo ora di raccogliere le cose già dette in questa Memoria.

## *CONCHIUSIONE.*

Primieramente la qualità di Vescovo diocesano è sagra, ed inviolabile, perchè suppone indubitata la missione della Sede Apostolica, e certa la canonica assegnazione del popolo, il quale non d' altri, ma da colui solo privativamente dee ricevere l' amministrazione cristiana, e i sagramenti. Or nella primitiva distribuzione delle diocesi ecclesiastiche in Sicilia sotto i Conquistatori Normanni non fu assegnata in diocesi alla Chiesa di Palermo la popolazione di Ustica; e tutti gli argomenti probabili

dempimento il Reale Dispaccio de' 15 Dicembre del 1795, nel quale S. R. M. Sovranamente dispose, che il Cappellano Maggiore di Napoli accordasse le facoltà spirituali a' Cappuccini Regi Cappellani di Ustica. *Appendice de' Documenti num. XII pag. 16.*

ci han fatto già di sopra congetturare, che fosse stata più presto soggetta al Vescovo di Girgenti. Il più antico titolo, che si potrebbe addurre, è forse la Bolla di Clemente v nel 1313, nella quale dall' Arcivescovo di questa Metropoli essendosi fatta autorizzare dal Papa l' appropriazione, e l' annessione del Monistero di S. Maria di Ustica alla Chiesa di Palermo, è detto nella narrativa della Bolla, che Ustica fosse diocesi di essa Chiesa. Intanto si è veduto nel primo Capitolo di questa Memoria, che di quella Bolla non fu tenuto conto alcuno, anzi fu ignorata del tutto dallo stesso Arcivescovo di quel tempo, il quale intervenne di persona nel giudizio, che ad istanza del Fisco fu agitato presso al 1326 dinanzi la M. Curia; e in questo giudizio lo stesso Arcivescovo non seppe portare più oltre de' tempi di Carlo d' Angiò l' autorità della Chiesa di Palermo sopra il monastero di Ustica: Abbiamo ancora veduto, che è sfornita d' ogni autorità questa Bolla. Quella di Clemente viii nel 1601 non somministra un titolo più certo, imperciocchè fu accordata, e scritta a tenore della petizione, che fece allora alla S. Sede l' Arciv. Ajedo, il quale espose di essere egli il padrone, e l' ordinario di quell' Isola: ma nè l' una nè l' altra bolla fu riconosciuta da questo Governo, e non produssero allora effetto alcuno: la prima del 1313, perchè nè anche fu citata nel giudizio fiscale del 1326: la seconda del 1601, perchè Ustica rimase disabitata, non ostante la provvidenza del Parlamento del 1597, che voleala ripopolare, e fortificare. In somma se sopra queste due Bolle solamente si vuol fondare la certa missione Apostolica, e l' assegnazione canonica del popolo di Ustica alla Chiesa di Palermo, non si saprà contrastare, che il titolo primitivo di diritto ne sia oscuro, dubbioso, ed incerto:

Per ragione di questa incertezza di titolo il possesso, che ne ebbe per alcun tempo la Chiesa di Palermo, fu da principio brevissimo, e interrotto, e poi litigioso, e precario. Nel secondo Capitolo si è esposto lo stato di Ustica di più secoli, e il possesso della Chiesa di Palermo si riduce quasi a momenti. Finchè Ustica ebbe uno stato, e a così dire una storia, dal 1283, in cui apparisce il primo atto di privatissima nè riconosciuta autorità degli Arcivescovi di Palermo, sino al 1326, nel quale anno emanò la dichiarazione del Re Federigo, il Fisco nell' intervallo, non ostante la pretesa Bolla di Clemente v, ne contrastò il titolo. Dal 1326 in poi tace assolutamente la storia, e par che dopo avesse Ustica perduto permanentemente il suo stato; alme-

no egli è certo, che per più secoli sino a dì nostri fu scoglio disabitato, e asilo di corsali. In tale posizione fu derelitta, ed estinta qualunque giurisdizione senza alcun dritto alla reviviscenza. Adunque manca il titolo di prescrizione nel fatto.

Nel terzo Capitolo, che comprende l'epoca della ripopolazione, fu dimostrato, che essendosi da principio quella costituita d'indole tutta pagana, e l'isola senza fortificazioni, ne fu accordata la giurisdizione all'Arcivescovo di Palermo effettivamente dal 1768 sino al 1795. Dopo quest'anno, ossia dall'epoca, in cui fu riconosciuto di essersi trasmutata l'Isola in sito militare, ne ha avuto possesso a tutt'oggi l'Ufficio del Cappellano Maggiore.

A ricapitolare questa Memoria, essa comprende due periodi di tempo, l'uno anteriore alla ripopolazione, nel quale la Chiesa di Palermo non può produrre, che titoli dubbiosi, ed incerti, un possesso brevissimo, e litigioso, e una giurisdizione qualunque sia stata derelitta assolutamente, ed estinta. Dee perciò riconoscersi come non ben fondata, e poi caduta, e svanita affatto la qualità di Vescovo Diocesano.

Il secondo periodo incomincia dalla ripopolazione in poi, e presenta due stati: nel primo l'Arcivescovo di Palermo aggiunse Ustica alla sua cura, e diocesi, e potè allora valergli la qualità di Vescovo viciniore, e forse ancora gli valse una tradizione oscura, non discussa, nè esaminata, e ricevuta di buona fede, che ci ne fosse stato in altri tempi il diocesano: ma valsegli soprattutto, che Ustica non pienamente fortificata ancora non comprendeva, che una popolazione pagana.

Il secondo stato, che è l'attuale, è quello di sito militare, e di fortezza, siccome allora lo qualificò il supremo Magistrato di Napoli: in tale stato ne prese per dritto il governo spirituale il Cappellano Maggiore, imperciocchè egli è indubitato, che al di lui Ufficio, e giurisdizione appartengono le Chiese de' castelli, e delle fortezze con la esclusione assoluta del diocesano. Per gli stessi principj, e per gl'incaminamenti stessi si verificò, che la Parrocchia del Quartier militare di S. Giacomo, quella di Castellamare in Palermo, e la Parrocchia del Real Castello di Termini, sopra le quali tutte aveasi l'Arcivescovo di Palermo appropriato il titolo di diocesano, ed assai più che di Ustica aveane avuto pacifico, e diuturno possesso, passarono sotto la cura

del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, e poi nel 1799 di quel di Sicilia, che le amministra attualmente senza contrasto alcuno, e colle quali tutte unitamente ebbe insieme sin d' allora, ed ha tutt' ora a se soggetta la Chiesa di Ustica.

Finalmente a compire la dimostrazione dell' assunto non resta, che a riscontrare partitamente le ragioni tutte in contrario, e con quell' ordine istesso, siccome le espose a S. R. M. la Curia Arcivescovile di Palermo con rappresentanza de' 17 Dicembre 1804. Adunque è ivi detto. *L' Isola di Ustica è di pertinenza della diocesi dell' Arcivescovo di Palermo*: il dritto non è liquido: le Bolle di Clemente V, e di Clemente VIII ne contengono piuttosto la pretensione, che il titolo; e del valore delle Bolle anzidette abbastanza si è ragionato. *I prelati di questa Chiesa sino a' tempi di Monsig. Cusani ne reggevano il governo spirituale, e temporale*. Come mai poteano reggerlo, se quell' Isola fu abitualmente per più secoli scoglio disabitato, e ricovero di corsali? lo stesso Monsig. Cusani, nel cui tempo disponeasi il piano della ripopolazione di Ustica, avendo rinunziato a questo Arcivescovado in Giugno del 1772, non potè esercitarvi nè anche un menomo atto di giurisdizione. La prima volta vi fu abilitato Monsig. Filangeri, e precisamente nel 1768. *Venendo però la medesima* Ustica *continuamente invasa da' Mussulmanni, nè potendola l' Arcivescovo Monsig Cusani difendere, la cedette a S. M. per l' annuo canone di once sessanta*. Monsig. Cusani cedette ciò che la sua Chiesa avea perduto da più secoli, ciò che egli non avea posseduto giammai, ciò che nè egli nè alcuno de' suoi successori avria mai potuto riacquistare, nè mantenere. *E la M. S. nell' obbligarsi a questa prestazione, lasciò l' Arcivscovo di Palermo nel libero possesso della spirituale giurisdizione di tutte quelle Chiese, Monasteri, e Conventi, che poi verrebbero edificati*. L' Arcivescovo di Palermo non fu lasciato nel possesso, imperciocchè da più secoli l' avea perduto, potè avere accordata la giurisdizione come Vescovo viciniore di una Chiesa *giacente*; perchè niun altro prelato entrò allora in concorrenza, e si fe valere una tradizione non ben discussa, nè esaminata. *Gli Arcivescovi di Palermo dal 1759, epoca della concessione dell' Isola, sino al 1795, epoca del Real Dispaccio, con cui fu delegato da S. R. M. il Cappellano Maggiore di conferire le spirituali facoltà a' Cappuccini, che è quanto a dire per il lungo corso di anni trentasei, sempre e senza alcun contrasto esercitarono nella Chiesa istessa, e sugl' individui, che la servivano, la loro spirituale giurisdizione*. Effettivamente dal 1768, quando già

dopo la invasione degli Algerini nel 1763 potè quella popolazione avere uno stato, e una consistenza, cominciò ad esercitarvi giurisdizione l'Arcivescovo di Palermo. Nel 1796 vi entrò il Cappellano Maggiore, e vi si è mantenuto senza interruzione sino al dì d'oggi. Adunque l'ultimo stato, e il possesso è in favore del Cappellano Maggiore. *Or dunque se nell' atto della concessione dell' Isola fu riservata dal Re a favore dell' Arcivescovo di Palermo la spirituale giurisdizione di tutte le Chiese, che nell' Isola stessa verrebbero edificate; se la M. S. volle, che quella medesima Chiesa, a spese del suo Regio Erario edificata, e mantenuta, per cui si è eccitata la quistione, rimanesse sottoposta alla giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo.* Ciò volle allora S. M., perchè l'Isola non era propriamente fortificata, e comprendeva una popolazione tutta pagana; ma si dichiarò dopo altrimenti la M. S., quando il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, e la Real Camera di Santa Chiara rimostrarono, che quella Chiesa dovea essere compresa nel ruolo delle Chiese militari: ciò è chiaro dal Real Dispaccio testè citato del 1795. *Se l' Isola di Ustica è di pertinenza, e forma parte della diocesi assegnata dal Papa all' Arcivescovo di Palermo.* Questa proposizione resta ancora a dimostrarsi: il Papa piuttosto assegnolla da principio al Vescovo di Girgenti: se poi lo dissero i Papi Clemente v, e Clemente viii, lo dissero semplicemente nella narrativa di quanto aveano esposto gli Arcivescovi di Palermo. *Con qual fondamento mai si può pretendere, che la detta Chiesa, perchè edificata e mantenuta dal Re, perchè addetta anche al servizio de' militari, fosse una Chiesa esente dall' ordinaria giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo?* Il fondamento si fu la forma nuova, e lo stato di sito militare, con cui fu composta quella popolazione, e quell' Isola. *Il Cappellano Maggiore in forza delle bolle Pontificie può esercitare giurisdizione ne' Castelli chiusi: che l' Isola di Ustica non sia un castello chiuso il fatto lo dimostra: in essa vi sono tutti gli Ufficiali di pubblica polizia, che vi sono in tutte le altre popolazioni di questo Regno, ed una volta, che il Governator militare pretese farli abolire sul pretesto di esser di pregiudizio alla sua militar potestà, il Sovrano si negò alla dimanda, come costa dal Dispaccio de' 13 Febbrajo 1773.* Questo stabilimento ebbe luogo principalmente per la interna amministrazione economica di quella popolazione, i cui Giurati non possono da altri dipendere, che dal Tribunale del Real Patrimonio. Tuttavia che Ustica debba riputarsi come un Castello chiuso è chiarissimo da quanto si è

discorso di sopra: essa è munita di fortificazioni ne' luoghi accessibili, del resto è cinta dappertutto di alpestri dirupi, e di scogli, ed è guernita per ogni miglio di distanza all' intorno, all' uso militare, di garite, ossia di piccioli edifizj, come luoghi di sentinelle, e di guardie; la carta geografica quì soggiunta in fine lo dimostra intuitivamente: la popolazione è organizzata militarmente, dovendo apprestare una compagnia di paesani, ed altri uomini armati di reali armi, tenuti a soldo dal Re, aventi i privilegj militari, che si comunicano alle loro famiglie, e sono tutti obbligati ad occorrere contro i nemici, e ad eseguire gli ordini, così per lo stato ordinario, come in caso d' invasione, del Governator militare: l' unica Chiesa e Parrocchia, che vi ha, è di Regio dritto, e sei Regj Cappellani amministrano i sagramenti indistintamente alla truppa, a' relegati, ed a' paesani tutti. Si tenga in fine presente, che il Re non tira annualmente da Ustica per ragione di censi, e di altre prestazioni, che soli mille e cinquecento scudi, e intanto vi spende diecimila scudi annuali per mantenimento di tutta la forza militare. Egli è adunque da tutto il fin quì detto evidente il conchiudere, che con titoli ben fondati avea Monsig. Capobianco compresa Ustica tra i siti militari, e da non potere ivi aver luogo altra autorità ecclesiastica, che quella del Prelato de' Militari, ossia del Cappellano Maggiore.

*IL FINE.*

# *APPENDICE*

## DI

# DOCUMENTI

## I.

## ANNO 1768.

*S. R. M. approva il parroco e il vicario della Regia Chiesa di Ustica proposti dall' Arcivescovo di Palermo: Assegnazione dei soldi rispettivi, e Dichiarazione Sovrana, per cui spetta a S. R. M. il dritto di presentazione di detti parroco e vicario.*

Si è servito il Re, secondo di suo Real ordine mi si significa per via della Real Segreteria di Stato, e del Dispaccio, ed Azienda, e Commercio in data de 13 corrente, approvare per parreco dell' Isola d' Ustica il Sacerdote D. Filippo Guigone, e per suo vicario il Sac. D. Vincenzo de Dominici propostì dall' Arcivescovo di questa Capitale nella rappresentanza, che io rimisi con li soldi stabiliti: benimteso che ha dichiarato S. M., che dovendo la Chiesa di detta Isola essere di Regio Patronato, sempre che accadono le vacanze di detto parroco e vicario, spetterà alla M. S. il dritto di presentazione, per cui occorrendo disporrà in quanto sia corrispondente ed opportuno. In seguito del Real ordine prevengo tutto a V. S. per sua intelligenza ed adempimento nella parte, che le tocca. E nostro Signore la prosperi. Palermo 17 Dicembre 1768.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Sig. Avv. Fiscale del R. P. D. Federico Villaroel.

## II.

## ANNO 1776.

*Real Dispaccio, nel quale dichiara S. R. M. di spettare alla giurisdizione del Cappellano Maggiore tutti i cappellani dei corpi dell' esercito, delle Reali fortezze, e degli ospedali militari.*

Exmo Señor

Señor mio: Con Real Despacho de 26 del bencido por la via de Guerra, y Marina, se me tiene prevenido lo seguiente = Exmo Señor = Siendo circunstancia essencial de la Disciplina Eclesiastica p. la requisita valididad en la administracion de los Sacramentos, que todos los Capellanos de los Cuerpos del Exercito, de las Reales Fortalezas, y Hospitales tengan indispensablemente la correspondente pagela dal Capellan Mayor del Exercito, que es sù legitimo Ordinario; E informado el Rey que señaladamente en esso Reyno diferentes Capellanos de essos Reales hospitales, y Fortalezas, que nò tienen tàn preciso requisito, hà resuelto, y manda el Rey, que V. E. prevenga â todos los Capellanos de las Fortalezas, y Reales hospitales de esso Reyno, que exhiban â los respectivos Delegados, que nombre el Capellan Mayor, la pagela, en cuya virtud exercen sus empleos, obligandose por medio de sus immediatos Superiores â los Capellanos, que nò tengan tal requisito, â presentar inmancablemente en el termino de dos meses (â contar desde el dia, que les intime esta Real Determinacion) â los respectivos Delegados la certi-

ficacion de los respectivos Obispos; de nò ser processados, a fin dee expedirseles por el Capellan Mayor la correspondiente pagela, siempreque però que hayan sido aprovados en quanto â la Ciencia, porque en caso contrario deberàn ser examinados antes de expedirsela, baxo pena de ser privados del empleo en caso de controvencion. I a fin de evitar a si mismo el inconveniente de que los sostitntos, que dexan los Capellanos Militares de la Trupa, ô de las Plaças, y Hospitales, quando se ausentan por servir sus empleos exerciten sù sacro ministerio sin la precedente necessaria aprovacion, y facultad del Capellan Mayor: Quiere S. M., que los ref. Capellanos proprietarios, de ahora en adelante, nò puedan hacer uso del permiso, que lograren para ausentarse de sus destinos, sì primero nò hayan sido aprovados por el Capellan Mayor el sobstituto, que nombraren; En cuya inteligencia es la Real Voluntad de S. M. que el Capellan Mayor nombre los correspondientes Delegados en el Reyno de Sicilia, y demàs parages distantes para puntual cumplim. de esta Real Determinacion en todas sus partes: lo que de sù R. orden partecipo â V. E. para sù noticia, y observancia en la parte, que le toca: Dios guarde â V. E. m. a. como des. Napoles ec. Comunico por tanto â V. E. la exp. soberana Deliberacion, a fin que se sirva distribuir las ordenes, que resultan: Dios guarde â V. E. m. a. come des. Palermo 10 de Agosto de 1776.

Exmo Señor

B. L. M. de V. E.
S. may Serv.
El Pnp. de Stigliano Colonna ec.

Exmo Señor Comandante General de las Armas.

III.

ANNO 1778.

*Montignor Testa Cappellano Maggiore di Napoli in forza della Bolla* Convenit *di Benedetto XIV spedisce lettere di erezione in parrocchia della Chiesa di s. Giacomo esistente dentro il quartier militare di Palermo, e vi istituisce in parroco il Sac. D. Ferdinando Stabile.*

MATTHÆUS JANUARIUS TESTA PICCOLOMINÆUS.

*Dei & Apostolica Sedis gratia Archiepiscopus Carthaginensis & Africæ Primas, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Pergoleto & S. Nicolai de Buccisano, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Theologus, Consiliarius & Major Cappellanus &c.*

Dilecto Nobis in Christo Rev. D. Ferdinando Stabile Presbytero Panormitano salutem in Domino. Vitæ ac morum honestas, aliaque probitatis argumenta, quibus apud Nos digno commendaris testimonio, animum nostrum inducunt, ut ad gratiam tibi reddamur liberales. Quum itaque nuper Serenissimo Regi nostro utriusque Siciliæ Ferdinando IV, quem Deus Opt. Max. diu sospitem incolumemque sospitet, perlatum fue-

rit, Regias Militum Stationes sub titulo S. Jacobi vulgo Quartier de' Soldati, quæ sunt Panormi, undequaque muris cancellisque circumseptas esse, & a Militibus aliisque Personis, Regiis stipendiis viventibus, semper habitari, nec non Sacramenta omnia eisdem Militibus aliisque Personis a Regio Capellano, qui Regiæ Ecclesiæ etiam sub titulo S. Jacobi intus easdem Stationes erectæ est præfectus, ministrari debere: prævia super iis aliisque scitu necessariis & opportunis informatione, habita a Prorege Siciliæ, placuit eidem Serenissimo Regi nostro pro sua, qua pollet animi pietate & erga Divinum Cultum, Religione Nobis scribere modo sequenti videlicet = Ill. Sig. = Informato il Re per una nuova rappresentanza del Vicerè di Sicilia di essere il quartiere di S. Giacomo di Palermo serrato con porte e rastelli e occupato interamente da Militari, e che la Chiesa, che nel medesimo esiste, è quella, che deve prestare l'assistenza spirituale a' medesimi Individui in tutte le occorrenze che si dieno, si è uniformata S. M. alla Consulta di V. S. Ill. perchè si erigga la medesima Chiesa in Parrocchia soggetta alla Giurisdizione Regia: e comanda che così si esegua da V. S. Ill. nelle solite forme. Dio guardi V. S. Ill. molti anni come desidero. Napoli 13 Maggio 1778. = Ill. Sig. = Antonio de Ottero = Mong. Cappellano Maggiore = Nos autem piæ Serenissimi Regis voluntati eâ qua decet animi devotione obsequi volentes, audito Rev. S. Visitationis Promotore Fiscali, duximus providere ut sequitur = Jesus = Ill. & Rev. Dñus Archiepiscopus Carthaginensis Regius Major Cappellanus visis instantiâ Rev. Promotoris Fiscalis S. Visitationis, cum qua petiit Regiam Ecclesiam sub titulo S. Jacobi intus Stationes Vulgo Quartier de' Soldati existentem in Civitate Panormi erigi in Curatam & Parochialem, & in ea Sacramenta administrari, omniaque jura Parœcialia exerceri, nec non in Ecclesia prælicta deinceps Sacram Eucharistiam in usum infirmorum & Sacra Olea adservari, fontem baptismalem erigi, atque presbyterum ei præpositum omnibus parœcialibus juribus augeri, nec non prohiberi quoscumque parochos aliasque personas cujuscumque gradus & dignitatis Panormitanæ civitatis vel diœcesis ingredi dictas stationes earumque districtum causa exercendi parœcialia jura sub pœnis &c. idque etiam vigore bullæ Benedicti XIV, quæ ad potestatem Cappellani Majoris explicandam & confirmandam edita est; ac rescripto S. R. M. de die 13 Maji currentis anni: perpensis etiam omnibus in jure & in facto perpendendis, statuit & decrevit fore & esse deferendum contentis in supradicta instantia Rev. Promotoris Fiscalis, ac proinde auctoritate sua ordinaria omnique alio meliori modo prædictam Regiam Ecclesiam sub invocatione S. Jacobi, quæ reperitur intus prædictas Regias Stationes, in Parochialem & Curatam erexit & erectam esse declaravit, in eaque SSmum Eucharistiæ Sacramentum, Fontem Baptismalem, Sacra Olea, & alia, quæ ad Ecclesiam Parœcialem pertinent, amodo retineri & custodiri mandavit, Ecclesiæque prælicæ Jura omnia & privilegia, quæ parœcialibus de jure vel consuetudine competunt, concessit. Nec non decrevit Rev. D. Ferdinandum Stabile modernum Rectorem ejusdem Ecclesiæ, ejusque in futurum successores parœcialibus juribus in præfata Ecclesia & stationibus earumque districtu libere & scite uti posse & gaudere eo modo, quo utuntur & gaudent cæteri omnes rectores curati. Mandavit insuper omnes alios parochos & quascumque alias personas cujuscumque gradus & dignitatis Panormita-

næ civitatis vel diæcesis amodo prohiberi prædictas stationes & Ecclesiam ingredi ad finem sacramenta administrandi, vel jura parœcialia exercendi quocumque titulo vel prætextu sub pœnis &c., & favore supradicti Rev. D. Ferdinandi Stabile bullas juxta stylum expediri mandavit, eumque in veram & realem possessionem immitti cum omnibus juribus, honoribus & oneribus parœcialibus, amoto quocumque alio illegitimo detentore, & ita &c. Datum Neapoli in decursu S. Visitationis hac die duodecima mensis Junii 1778. = Matthæus Jan. Archiep. Cap. Major = Volentes idcirco præinsertum decretum debitæ executioni mandare, te supradictum Rev. D. Ferdinandum Stabile, qui præfatæ Ecclesiæ S. Jacobi nunc es præfectus, per Nos examinatum, idoneum repertum & adprobatum, in parochum sive rectorem curatum ejusdem Ecclesiæ tenore præsentium & auctoritate nostra ordinaria omnique alio meliori modo constituimus eligimus & deputamus cum facultate omnia & singula Parochialia Sacramenta Christifidelibus, in Regiis militum stationibus supra jam dictis degentibus, earumque districtu libere & licite administrandi, aliaque Parochialia munia exercendi, & cum omnibus juribus honoribus & oneribus solitis & consuetis, quibus utuntur & gaudent cæteri Regii patochi & curati rectores; committentes cuicumque publico Regio Notario, ut te in veram realem & actualem possessionem immittat, amoto quocumque illegitimo detentore. Volumus autem, ut infra mensem a die adeptæ possessionis secundum Canonicas Sanctiones in manibus Rev. D. Bartholomæi Carrozza Regii Capellani primæ cohortis regiminis Henaur, ut dicitur, Panormi nunc commorantis, ex commissione nostra fidei professionem emittere tenearis sub pœnis &c. Datum Neapoli hac die decima tertia mensis Junii anni millesimi septingentesimi septuagesimi octavi 1778.

MATTHÆUS JAN. ARCH. CARTHAG. C. M.

L. ✠ S.

V. J. D. Philippus Quartucci a Secretis.

## IV.

## ANNO 1781.

*Il Presidente del Regno Cortada partecipa al sac. D. Bernardo Sarzana di averlo S. R. M. eletto Cappellano Curato di Castell' a mare, e di aver dati al Cappellano Maggiore gli ordini corrispondenti per le lettere di istituzione.*

Essendosi degnato il Re conferire a V. S. l'impiego di Cappellano Curato del Castell'a mare di questa Capitale, vacato per morte di D. Giovanni Rebba, coll'istesso soldo ed averi, che godeva il suddetto suo antecessore; si è servito ancora di dare gli ordini convenevoli al Cappellano Maggiore, acciò le spedisca la solita pagella, come nel Real Nome mi viene partecipato con Dispaccio del primo del corrente per via della Real Segreteria di Stato Guerra e Marina; ne passo con pia-

cere a V. S. la notizia per sua intelligenza, e Nostro Signore la feliciti. Palermo 12 Giugno 1781.

CORTADA Y BRU.

*Al Sac. D. Bernardo Sarzana e Fardella.*

V.

ANNO 1781.

*Lettere di istituzione di Monsignor Testa Cappellano Maggiore al sac. Sarzana per l' anzidetto beneficio curato di Castell' a mare.*

MATTHÆUS JANUARIUS TESTA PICCOLOMINÆUS

*Dei & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Carthaginensis & Africæ Primas, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Pergoleto, & S. Nicolai de Buccisano, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Theologus, Consiliarius & Major Cappellanus &c.*

Dilecto Nobis in Christo Rev. D. Benedicto Bernardo Sarzana & Fardella e Marchionibus S. Hyppoliti presbytero panormitano salutem in Domino. Vitæ ac morum honestas aliaque probitatis argumenta, quibus apud Nos digno commendaris testimonio, animum nostrum inducunt, ut ad gratiam tibi reddamur liberales. Cum igitur in præsentiarum vacet & vacare dignoscatur Beneficium cum animarum cura Ecclesiæ S. Joannis Baptistæ & Silvestri Regii Castri ad mare felicis Urbis Panormi ob mortem Rev. D. Joannis Robba illius ultimi & immediati Beneficialis & Rectoris; & quia tu a S. R. M. electus & nominatus fuisti ad prædictum Beneficium Curatum jam dictæ Ecclesiæ vigore Regalis Diplomatis sub die 1 mensis Junii anni 1781, ad quod relatio habeatur; ideo auctoritate nostra ordinaria, qua hac in parte fungimur, te præfatum D. Benedictum Bernardum Sarzana & Fardella in Parochum Beneficialem & Rectorem ejusdem Ecclesiæ S. Joannis Baptistæ & Silvestri instituimus & deputamus, cum facultate omnia & singula Parochialia Sacramenta Christi fidelibus in ejus districtu degentibus libere & licite administrandi, aliaque Parochialia munia exercendi, & cum omnibus juribus, honoribus, & oneribus solitis & consuetis, quibus utuntur & gaudent cæteri Regii Parochi Beneficiales, & Curati Rectores. Pro cujus effectu Rev. Vicario nostro D. Ferdinando Stabile, Parocho Regiæ Ecclesiæ S. Jacobi, committimus ut amoto quocumque illegitimo detentore, te in veram realem & actualem possessionem immittat, teque immissum teneri fidei professionem in ejus manibus secundum canonicas sanctiones emittere infra mensem a die possessionis adeptæ. In quorum &c. Datum Neapoli die 29 mensis Septembris anni millesimi septingentesimi octuagesimi primi.

MATTHÆUS JANUAR. ARCHIEP. CARTHAG. CAP. MAJ.

*U. J. D. Matthæus Caputo a Secr.*

VI.

ANNO 1781.

*Atto di possesso corporale del succennato beneficio curato dato al Sarzana dal parroco Stabile in qualità di vicario di Monsignor Testa Cappellano Maggiore.*

Die decima Decembris 15 Ind. 1781.

In executionem pagellæ institutionis hodie paulo ante in actis registratæ de ordine & mandato Rev. de Stabile Vicarii Foranei Exc. & Rev. Domini Cappellani Majoris S. R. M. Rev. D. Benedictus Bernardus Sarzana & Fardella e Marchionibus S. Hyppoliti emissa fidei professione in manibus dicti Rev. Vicarii de Stabile secundum Canonicas Sanctiones inmissus fuit & est in veram vacuam liberam & expeditam possessionem Beneficii cum animarom cura, Parochatus & Rectoratus Ven. Ecclesiæ S. Joannis Baptistæ & Silvestri Regii Castri ad mare hujus felicis Urbis Panormi; Et hoc aperiendo & claudendo Tabernaculum, vas Instralis aquæ, januam Ecclesiæ & Sacelli ac Confessionale, sedendo super stallum, tintinnabulum sonando, & alia faciendo signa possessionem denotantia: Unde de ordine in dorso dictæ pagellæ ipsius Rev. Vicarii factus est præsens actus suis die loco & tempore valiturus = Præsentibus testibus Ill. Præside D. Ferdinando Gravina Mag. Rat. J. P. Supremi Tribunalis R. P., Rev. Can. Cappellæ Sacri Regii Palatii D. Agathino Reggio, & D. Salvatore Selvaggio, aliisque quampluribus.

*Ex registro Actorum dictæ Curiæ Vicarialis extractum est præsens exemplum*

*Joseph Sevasta Reg. pp. Not. Mag. Not. ipsius Curiæ &c.*

VII.

ANNO 1790.

*Monsignor Capobianco Cappellano Maggiore spedisce lettere di erezione in parrocchia della Chiesa del Castello di Termini, e vi istituisce il parroco Rini, e tutto ciò in forza della bolla* Convenit *di Benedetto XIV.*

FR. ALBERTUS MARIA CAPOBIANCO
Ordinis Prædicatorum Th. M.

*Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Reginus, Metropolitanus Calabriæ, Archimandrita Joppoli, Comes Civitatis Bovæ, Baro Terræ Castellaccii, Abbas S. Dionysii, atque Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Buccisano, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Prælatus Aulicus, Consiliarius, & Major Capellanus &c.*

Dilecto Nobis in Christo Rev. D. Liborio Rini salutem in Domino.

Vitæ ac morum honestas, aliaque probitatis argumenta, quibus apud Nos digno commendatis testimonio, animum nostrum inducunt, ut ad

gratiam tibi reddamur liberales: quum itaque nuper Sereniss. Regi Nostro utriusq. Siciliæ Ferdinando IV, quem Deus optimus maximus diu sospitem incolumemq. servet, perlatum fuerit in Regium Castrum Civitatis Thermarum undiq. clausum per versatiles pontes solummodo ingredi posse, & a militibus, aliisq. personis Regiis stipendiis viventibus, semper habitari, nec non Sacramenta omnia eisdem militibus aliisq personis a Regio Capellano, qui Regiæ Eccl. illius Castri est præfectus, ministrari debere: prævia super iis, aliisque scitu necessariis & opportunis relatione tam Præfecti Generalis armorum Regni Siciliæ, quam ipsius Castri Gubernatoris, placuit eidem Sereniss. Regi Nostro pro sua, qua pollet animi pietate, & erga divinum cultum summa Religione, nobis rescribere modo sequenti videlicet = Ill. Rev. Sig. = Il Re avendo riconosciuto ineseguibile l'applicarsi a favore della nuova Parrocchia del Castello di Termini per le spese di cera, di lampada, e simili le annue on.ze 7 venti del legato istituito per elemosina del fu D. Cristofaro Pedrona, e volendo per altra parte la M. S. sistemare intieramente gli affari di quella nuova Parrocchia, ha risoluto, e comanda, che lasciandosi il legato istesso all'oggetto, a cui si trova dal Pedrona destinato, rimanga stabilmente addetto all'enunciata nuova Parrocchia il vacante Beneficio di S. Angelo lo Scopello di Trapani ripartendosene l'annua rendita di once ottantaquattro, e tt. 17. 4. 2. nella maniera, che siegue, cioè annue on.ze 40 per congrua del Parroco D. Liborio Rini, annui Docati cinquantotto per spese di cera, e lampada, e d'un Sagrestano a norma in tutto di quanto gli antecedenti Sovrani ordini hanno sù questo assunto prescritto; e la residuale somma sull'annua rendita del nominato Beneficio per assegnamento d'un Economo Curato, il quale abbia il peso della messa quotidiana nella nuova indicata Parrocchia. Siccome poi il Rini ha pel corso di sei anni supplito del proprio ad alcune spese di culto divino nella Chiesa di quel Castello, così è Real mente, che gli si liberi in compenso un'annata de' frutti dello stesso Beneficio vacante già da più di due anni: dovendosi di Regio conto provvedere, come già si trova ordinato, le necessarie Supellettili Sacre. Ne riscontro V. S. Ill. Rev. in Real nome in replica al suo foglio de' 14. del cadente mese per suo governo, e per l'adempimento nella parte, che le spetta. Palazzo 28 Agosto 1790. Ill. Rev. Sig. = Giov. Acton = Monsig. Capp. Maggiore = Nos autem piæ Serenissimi Regis voluntati ea qua decet animi devotione obsequi volentes, audito Rev. S. Visitationis Promotore Fiscali, duximus providere ut sequitur = Jesus = Ill. ac Rev. Dñus Fr. Albertus Capobianco Arch. Reginus & Capp. Major, visis supplici libello porrecto pro parte Rev. Sac. D. Liborii Rini Cappellani R. Eccl. sub titulo S. Ferdinandi in Castro Thermarum, quo petiit prædictam Eccl. *in Paræciam erigi, Regis Rescripto sub die* 28 *mensis Augusti* 1790 *id præcipiente:* Instantia Rev. Promotoris Fiscalis S. Visitationis omnium Regiarum Ecclesiarum, qua non impedit hujusmodi Paræciæ erectionem, imo instat prohiberi quibuscumq. Parochis, ne dictum Castrum Thermarum, ejusq. districtum ingrediantur causa exercendi Paræcialia jura sub pœnis &c. constito, quod castrum idem undique sit clausum, & per versatiles pontes solummodo ad ipsum adest iter: Denique perpensis omnibus in jure, & in facto perpendendis, providit, & decrevit fore, & esse deferendum contentis tam in dicto supplici libel-

lo, quam in supradicta instantia Promotoris Fiscalis, ac proinde auctoritate sua *ordinaria*, omnique alio meliori modo Ecclesiam sub invocatione S. Ferdinandi in Regio Castro Thermarum existentem in Parœcialem, & Curatam erexit, & erectam esse declaravit, in eaque Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, fontem Baptismalem, Sacra Olea, & alia, quæ ad Eccl. Parœcialem pertinent, amodo retineri, & custodiri mandavit, Ecclesiæq. prædiciæ jura omnia, & Privilegia, quæ Parœciis de jure, vel consuetudine competunt, concessit. Decrevit insuper Rev. D. Liborium Rini modernum Rectorem ejusdem Eccl. Parœcialibus juribus, honoribus, & oneribus tam in dicta Eccl. & Castro, quam in domibus contiguis, & adjacentibus libere, & licite uti posse, & gaudere eo modo, quo utuntur, & gaudent cæteri Rectores Curati Regiæ jurisdictionis juxta præscriptum Bullæ Benedicti XIV *Convenit*, ac proinde prohiberi quibuscumq. aliis Parochis dicti Castri ingressum ad finem Sacramenta administrandi, vel jura Parœcialia exercendi quocumq. titulo, vel præsextu sub pœnis &c. & favore supradicti Rev. D. Liborii Rini Bullam juxta stylum expediri mandavit, eumq. in veram, & realem possessionem immitti cum omnibus juribus, honoribus, & oneribus Parœcialibus, amoto quocumq. alio illegitimo Detentore. Et ita &c. Datum Neapoli ex Ædibus residentiæ nostræ die 14 mensis Octobris 1780 &c. Volentes idcirco præinsertum Decretum debitæ executioni mandare, te supradictum Rev. D. Liborium Rini, qui præfatæ Regiæ Eccl. S. Ferdinandi exiructæ in Castro Civitatis Thermarum ex commissione nostra examinatum a Rev. P. Msg. Priore Ven. Con. S. Citæ Ord. Prædicatorum in Civ. Panormi, idoneumq. repertum, & approbatum, in Parochum, sive Rectorem Curatum ejusdem Eccl. tenore præsentium, & auctoritate nostra ordinaria, omnique alio meliori modo instituimus, & deputamus, cum facultate omnia, & singula Parochialia Sacramenta christifidelibus in supradicto R. Castro degentibus ejusq. districtu libere, & licite administrandi, aliaq. Parochialia munia exercendi, & cum omnibus juribus, honoribus, & oneribus solitis, & consuetis quibus utuntur, & gaudent cæteri Regii Parochi, & Curati Rectores. Committentes Rev. Can. D. Josepho Mazzeo nostro Vic. Gen., ut te in veram, realem, & actualem possessionem immittat, amoto quocumque illegitimo detentore. Volumus autem ut infra mensem a die adeptæ possessionis secundum Can. Sanctiones in manibus jam dicti nostri Gen. Vicarii fidei professionem emittere tenearis sub pœnis &c. In quorum testimonium has literas dedimus nostra manu subscriptas nostroq. Sigillo munitas = Neapoli ex Ædibus nostræ residentiæ die 16. mensis Octobris 1790.

FR. ALB. ARCH. REG. CAPP. MAJOR.

Mattheus Caputo Sec.

*Reg. fol.* 40. *r.*
*Die* 4 *Novembris* 1790.
*Præsententur, regist. & exeq. & parti restituantur.*
*Can. Mazzeo Reg. Vic. Gen.*

Fidem facimus, ac testamur omnibus, & Singulis Officialibus tam Sæcularibus, quam Ecclesiasticis, qualiter in executionem supradictæ pro-

visionis datæ Panormi die 4 Nov. 1790 per Ill., & Rev. Canonicum de Mazzeo Vic. Gen. Exc. e Rev. Dñi Capellani Majoris utriusq. Siciliæ Regis fuerunt præsentes literæ executæ & registratæ in Off. R. Curiæ Vicarialis dicti Exñi., & Rñi Dñi Cappellani Majoris, ut ex volumine detempto in Archivio ad fol. 1 depromitur. Et inde die 7 curr. men. Nov. 1790. fuit Rev. Sac. D. Liborio Rini R. Paroco per Ill. Rev. Canonicum de Mazzeo Vic. Gen. tradita vera, realis, ac pacifica possessio ejus Regiæ Parochialis Eccl. sub tit. S Ferdinandi in Castro Thermarum, quod ex actu possessionis adstip. apud acta Mag. Not. præcitatæ Curiæ Vicarialis sub eadem die 7 cur. Nov. 1790. melius est videre, cui me refero. Dat. Panormi die 8 Nov. nonæ Ind. 1790.

Emm. Carelli pro Mag. Not.

## VIII.

## ANNO 1791.

*Rappresentanza di Monsignor Capobianco, nella quale espone a S. R. M. le ragioni, per cui la Chiesa di Ustica dee appartenere alla giurisdizione del Cappellano Maggiore.*

### S. R. M.

Sig.

Con Real carta de' 29 del passato Gennajo spedita per cotesta Real Segreteria di Guerra mi ha compiegato V. M. per informo e parere l' acclusa rappresentanza, con cui D. Roberto Gomez Darza Governatore dell' Isola d' Ustica novamente le fa presenti le ragioni, per le quali quella Chiesa debba esser considerata come ogni altra Chiesa delle Reali Fortezze, e che i PP. Cappuccini, i quali pro tempore servono, e serviranno a detta Real Chiesa, debbano godere gli stessi privilegj di tutti i Regj Cappellani.

Per esecuzione del Real comando rassegno alla M. V. che con altra Real Carta de' 23 del passato Novembre mi fu rimessa per lo stesso organo di cotesta Real Segreteria altra rappresentanza del Governatore dell' Isola di Ustica tutta uniforme alla presente, affinchè sulla medesima avessi informato col mio parere.

Dalla serie de' fatti allora rappresentati, e che in oggi si ripetono dal suddetto Governatore, dedussi che quella Cappella fondata e mantenuta di Regio conto, e addetta al comodo spirituale della Truppa e della Fortezza ivi edificate, per tener difesa l' Isola dall' invasione di gente nemica, debba considerarsi come ogni altra Regia Chiesa, e Cappella esistente ne' Reali Castelli, e Fortezze di V. M., e che quei sei Religiosi Cappuccini, i quali in quell' Ospizio sono addetti al servizio della Chiesa medesima, e alla cura spirituale della Truppa, debbano esser considerati come tanti Regj Cappellani. Il perchè nella precedente mia Consulta del dì 4 del passato Dicembre avendole tutto distintamen-

te esposto le rassegnai il mio umile sentimento che la M. V. possa degnarsi dichiarare, che la suddetta Cappella sia assolutamente sotto il governo militare rispetto alla temporalità, e rispetto allo spirituale sia sotto la giurisdizione del solo vostro Cappellano Maggiore, come ogni altra Chiesa de' Reali Castelli, e Fortezze; e quindi ordinare che i detti sei Religiosi, perchè possano canonicamente esercitare il Sagro Ministero, procurino avere dal Cappellano Maggiore le necessarie facoltà, e dal medesimo dipendano, riconoscendolo per loro legittimo Superiore, come tutti gli altri Regj Cappellani dell esercito, e delle Reali Fortezze, in tutto ciò che riguarda il disimpegno del di loro Officio, e nel resto non cessino di esser soggetti alla perfetta osservanza delle regole monastiche, che han professato, giacchè vivono in comune. E che nel caso delle vacanze o per morte, o per altra causa, dovrà il Governatore Militare proporre la terna de' soggetti per la provista di ciascun luogo vacante, per indi precedente l' esame de' requisiti, prescegliersi da V. M. il soggetto più abile, e idoneo, e dasserglisi in seguito da me le necessarie facoltà nel modo che si pratica per le proviste de' Regj Cappellani dell' Esercito e delle Reali Fortezze.

Altro non credo dover soggiungere sull' assunto, e perciò mi rimetto interamente alla precedente consulta de' 4 del passato Dicembre, attendendo dalla M. V. quelle providenze, che stimerà meglio convenienti.

Il Signore Iddio conservi lungamente e sempre prosperi la vostra Sacra Real Persona.

Di V. M. Napoli 12 Febrajo 1791.

Umiliss. Fedele Vassallo
Fra Alberto Arciv. di Reggio Capp. Mag.

IX.

ANNO 1791.

*Il Supremo Magistrato di Napoli autorizza in una rappresentanza a S. R. M. il dritto del Cappellano Maggiore sopra la Chiesa di Ustica.*

S. R. M.

Sig.

Il Governadore dell' Isola di Ustica fa presente a V. M. le ragioni; onde debba quella Chiesa esser considerata come ogni altra Chiesa delle Regali Fortezze, e che quei PP. Cappuccini, i quali la servono, dovessero godere degli stessi privilegj, che godono tutt' i Regj Cappellani, e ciò sul motivo che essendo tale Chiesa mantenuta per conto della M. V., e addetta per comodo specialmente della Truppa, e delle Fortezze colà edificate per tener difesa quella Isola dalla invasione degl' inimici, si dovesse considerare come ogni altra Chiesa Regia, e Cappella esistente ne' Regali Castelli, e Fortezze; come pure, che quei sei Religiosi

Cappuccini, i quali in quell' Ospizio sono addetti al servigio della ridetta Chiesa, e alla cura spirituale della Truppa, dovessero esser considerati come tanti Cappellani Regj.

Rimessa tal Rappresentanza per informo e parere al Cappellano Maggiore, il medesimo è stato di sentimento, che possa la M. V. degnarsi di dichiarare, che la Chiesa suddetta debba essere assolutamente sotto il Governo Militare rispetto alla temporalità, e riguardo allo Spirituale esser debba sotto la giurisdizione di esso Cappellano Maggiore come ogni altra Chiesa de' Regali Castelli, e Fortezze; e che i surriferiti sei religiosi, perchè potessero canonicamente esercitare il Sacro Ministero, procurar dovessero dal medesimo Cappellano Maggiore avere le necessarie facoltà, e dovessero dal medesimo dipendere, riconoscendolo per loro legittimo Superiore, come tutti gli altri Cappellani Regj dell' Esercito, e delle Regali Fortezze in tutto ciò, che riguarda il disimpegno del di loro Officio, e non debbano nel resto cessare di essere soggetti alla perfetta osservanza delle regole monastiche, che han professate, giacchè vivono in comune; come pure, che nel caso delle vacanze o per morte, o per altra causa, debba il Governatore Militare far la terna di soggetti per la provista di ciascun luogo vacante, per indi, precedente esame de' requisiti, prescegliersi dalla M. V. il soggetto più abile ed idoneo con darglisi in seguito da esso Cappellano Maggiore le necessarie facoltà nel modo, che si pratica per le proviste de' Regj Cappellani dell' Esercito, e delle Regali Fortezze.

Così la rappresentanza del Governadore dell' Isola di Ustica, come quella del Cappellano Maggiore si è degnata V. M. rimettere alla Real Camera con Dispaccio del passato Aprile per la Segreteria dell' Eccl., con ordine di informar col parere, e dire, se ostar possa alla proposizione fatta dal Governatore e dal Cappellano Maggiore l' esser il divisato Ospizio uno de' Conventini, e se nel Isola suddetta rimaner possa tale, sistemandolo, o debba intieramente abolirsi come Conventino, con restituire gli additati fogli.

La Real Camera avendo esaminata ed attentamente considerata la relazione, e parere di Monsignore Cappellano Maggiore, l' ha rinvenuta giusta e ragionevole, ed appoggiata sulle regole Canoniche, e sugli stabilimenti, ed ordini, li quali si osservano per tutte le Chiese delli Castelli, e Regie Fortezze, e perciò è concorsa nel rispettoso sentimento, che possa la M. V., se altrimenti il vostro Sovrano intendimento non istima, degnarsi di approvare quanto dall' anzidetto Cappellano Maggiore si propone, e darsene perciò gli ordini corrispondenti per l' adempimento, con registrarsi ancora, e descriversi nell' Archivio della curia di esso Cappellano Maggiore.

Per quanto poi si attiene al dubbio proposto, se debba il suddetto Ospizio reputarsi Conventino, e come tale soggetto allo soppressione, la Real Camera umilia alla M. V., che per quanto ha rilevato dalle carte rimessele, ha veduto e considerato, che l' anzidetto Ospizio, o si voglia dir Conventino, fu interamente come tale fondato, dotato, e mantenuto, anzi due volte costrutto, ed edificato con propio Regio peculio, e giustamente perciò dichiarato di Regio Padronato; e perciò non soggetto agli stabilimenti, a cui son soggetti li Conventini, anzi a propriamente ragionare, questo esistente nell' Isola di Ustica non cade sot-

to la determinazione della Costituzione del Sommo Pontefice Innocenzo X *Regularis Observantiæ* del 1650, essendo composto di sei Religiosi Sacerdoti e due Laici, li quali in tutto compongono il numero di otto Religiosi; tanto maggiormente che la necessità porta seco di non potersi accrescere il numero de' Religiosi, il bisogno ancora richiede, che vi sia in quella Isola tal Ospizio, o sia Conventino, attenti gl' incovenienti prima addivenuti per mezzo di Cappellani sul principio ivi destinati.

Il Sig. Iddio conservi la M. V. per lunga serie di felicissimi anni.
Di V. M. Dalla Real Camera il dì 9 Aprile 1791.

Umilissimi Vassalli
Baldassare Cito Pres.
Diodato Targiani.
Basilio Palmeri.

Per Seg. dell' Eccl.

## X.

## ANNO 1792.

*Il Governator Militare di Ustica espone a S. R. M. i disordini, che ivi ne seguirebbero nel caso se ne volessero allontanare i Cappuccini, che di ordine Sovrano erano stati costituiti Regj Cappellani Curati di quella Chiesa.*

Rimetto di Real ordine a V. S. Ill. l'annessa Rapresentanza del Governatore dell' Isola d' Ustica, con altri fogli inserti, in cui dà conto di essersi colà destinato dall' Arcivescoco di Palermo un Vicario foraneo contro le Reali disposizioni, il quale inquieta fortemente quei Religiosi Cappuccini, avendoli posti nell' ultima disperazione, senza aver riguardo al carattere di Cappellani Regj, di cui trovansi decorati, volendo il Re, che la Camera Reale, e la Giunta di Sicilia l' abbiano presente nell' informo richiesto loro su tal particolare. Palazzo 22. Maggio 1792. = Giovanni Acton = Sig Presid. Marchese Cito.

Eccmo Sig.

Non ostante, che questa Real Chiesa di S. Ferdinando per due volte sia stata edificata di Real conto, che gli otto Religiosi Cappuccini addetti al di lei servigio sono mantenuti dal Regio Erario, e che tutti gli utensili, sagri arredi ed ogni altro vien provisto di Regio conto, pur non dimeno il Re per effetto di sua Sovrana Clemenza, nel punto giurisdizionale insorto, se conviene la spiritualità di essa Chiesa al Cappellano Maggiore, o all' Arcivescovo di Palermo, ha voluto sentire il parere della Real Camera, e non contento di quanto la medesima le ha umiliato a favore della Cappella maggiore, ha disposto esaminarsi di bel nuovo da detta Real Camera unita alla Giunta di Sicilia. Ed è il Padrone, ed è quello che mantiene la Chiesa, e mantiene l' Isola fornita di Fortezze e custodia dalle sue Reali Truppe.

Quì però non si osserva l' egual continenza, nè quella rassegnazione

che si deve a quanto sarà per risolvere la M. S. su tal assunto, ma a viva forza, per così dire, si pretende togliere e giurisdizione, e religiosi, e sin anche il dritto di Real Padronato. Eccone i fatti. Dall' Arcivescovo di Palermo si stabilisce quì un nuovo impiego chiamato Vicario Foraneo in persona di un prete D. Salvadore Caldararo, ed accortosi poi dell' errore commesso, perchè la sua facoltà ad altro non si era sin' ora estesa che al semplice, e puro spirituale, fa autorizzare tal impiego dal Tribunale del Real Patrimonio come si rileva da Documenti I, e II quantunque nè da esso Tribunale, nè dall' Arcivescovo si possono creare, o conferire impieghi in questa Chiesa in virtù di Real Dispaccio n. 3. Appena giunta la patente al prete, che si pose a minacciare di poter castigare, e sin' anche far legare per la barba i Religiosi, ed in effetto pochi giorni dopo, per una sua chimera, dà un formale arresto al P. Bernardo di Palazzo. Questo Vicario in oggi stà ponendo i Religiosi nelle maggiori angustie e nell' ultima disperazione senza aver riguardo al carattere di Cappellani Regj che sono, nè alla di loro veneranda età.

In seguito dal cennato Arcivescovo si sospende la conferma delle Patenti di confessione a tutti i Religiosi, come con altra mia rassegnai a V. E. senza badare alle rispettose circostanze di essi, essendovi alcuni di loro che per lo spazio di anni 17 si sono sagrificati nel bene spirituale in quest' Isola, e niente curando che si veniva ad angustiare un' intiera Popolazione, con privarla de' Sagramenti. E per quanto io avessi potuto supplicare l' Arcivescovo, e premurarlo ancora questi Giurati, non solo non si è compiaciuto fin' ora provedere ad un tale interessante punto, ma risponde in sensi oscuri ed equivoci, come osserverà V. E. dalle avvolte di lui originali lettere, e copia dell' ultima rimostranza de' Giurati, alla quale non diede l' Arcivescovo veruna risposta.

Indi si fa rimovere il Prefetto di questa Real Chiesa P. Gregorio della Gibbillina, senza mia intelligenza, contra il Sovrano stabilimento, e senza far effettuare il rimpiazzo, e ciò all' unico oggetto di stabilire per uno de' Cappellani il mentovato Prete Caldararo.

E finalmente si stà ordendo in oggi che dalla Religione de' Cappuccini si faccia presente a S. M. trovarsi impossibilitata a provedere di Religiosi questa Chiesa, per così far ritirare questi che vi sono, e poter sostituire col denaro del Re chi pare e piaccia. Ed in effetto essendo stato intimato dal Tribunale del Real Patrimonio il Provinciale di essi a legittimarsi sulla rimossa da quì del Prefetto P. Gregorio della Gibbillina, per cui ne umiliai le mie lagnanze a V. E., la scusa che produsse fu quell' appunto di non aver soggetti da poter destinare al servizio di questa Real Chiesa. Il Provinciale è un dipendente dall' Arcivescovo, e quindi si contiene in maniera da non disgustarselo; ma chi non vede essere ben meschina la ragione che sperisce, ed essere un vero ritrovato, poichè in 150 Religiosi che vi sono nel solo Convento di Palermo, è da credere che non ve ne sia uno, che si possa quì impiegare, ma tutti sono maneggi per giungnere ad un sinistro fine, in discapito de' Sovrani stabilimenti, quali affatto non si vuole, che abbiano la dovuta osservanza per questa Real Chiesa.

Supplico la bontà dell' E. V. interessarsi per la finale decisione di questo interessante assunto sì per la quiete di quest' Isola, come per la validità de' Sagramenti, perchè non volendo curarvi l' Arcivescovo di Pa-

do. Datum Neapoli ex Ædibus nostræ residentiæ die v. Mensis Martii 1796.

F. ALB. ARCHIEP. COLOSS. CAPP. MAJ.

XVI.

ANNO 1796.

*Patente di confessione data dall' anzidetto prelato al P. Giuseppe da S. Cataldo come Cappellano della Regia Curata Chiesa dell' Isola d' Ustica.*

FR. ALBERTUS MARIA CAPOBIANCO ORD. PRÆD. TH. M.

*Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Colossensis, Abbas Regiarum Ecclesiarum S. Nicolai de Buccisano, & S. Nicolai de Pergoleto, Præfectus Regiæ Universitatis Studiorum hujus Civitatis, Serenissimi Regis utriusque Siciliæ Prælatus Aulicus, Consiliarius, & Major Cappellanus &c. &c.*

Tibi dilecto nobis in Christo Reverendo P. Josepho da S. Cataldo Cappellano ad inserviendum Regiæ Curatæ Ecclesiæ Insulæ Usticæ constituto, in omnibus causis civilibus, criminalibus, & mixtis (exceptis causis hæresis, aliisque Romano Pontifici privative reservatis) quoad re ipsa servitium inibi præstiteris, Nobis subjecto, ad audiendas Sacramentales Confessiones prævio examine per Nos approbato, idoneoque reperto, ut Sacramentum Pœnitentiæ pro utroque sexu in dicta Regia Ecclesia rite ministrare valeas, & pœnitentes Christifideles absolvere a quibusvis peccatis quantumvis gravibus, *exceptis casibus S. Sedi Apostolicæ, ac Nobis reservatis*: necnon sacrosanctum Missæ Sacrificium in omnibus Capellis, & Ecclesiis nostræ jurisdictioni subjectis celebrare, facultatem, durante munere interealque arbitrio nostro duraturam, concedimus, & vigore Constitutionis SS. in Christo Patris Benedicti XIV. sub datum Romæ pridie non. Junii 1741. subdelegamus. Teque in Domino hortamur, ut mundo corde ad Pœnitentiæ Tribunal accedas; mulierum non ægrotantium extra sedem confessionalem, transenna, vel crate sparsis foraminibus patescente non interposita, vel extra præfatam Ecclesiam non excipias: acceptaque potestate in animarum ædificationem, non in destructionem utaris: nam lex Domini est animam pro anima reddere: servesque Edictum a Prædecessore nostro editum de vita, & honestate Clericorum, præsertim in habitu talari semper gestando. Datum Neapoli ex Ædibus nostræ residentiæ die v. Mensis Martii 1796.

F. ALB. ARCHIEP. COLOSS. CAPP. MAJ.

XV.

*Stato della popolazione di Ustica del corrente anno 1807.*

Io infrascritto Capellano Curato di questa Real Parocchia nell' Isola d' Ustica faccio indubitata fede a chiunque spetti veder la presente, che il

numero totale dell' Anime dell' Isola ascende a mille trecento trentacinque 1335.

Con la differenza che l'adulti uomini sono quattro cento novanta quattro.

L' adulte femine quattro cento quaranta sette.

Fanciulli d'anni sette ed infra cento vent' otto.

Fanciulle dell' istessa età due cento sessanta sei.

| | |
|---|---|
| Dico adunque, uomini adulti | 494 |
| Femine adulte | 447 |
| Fanciulli | 128 |
| Fanciulle | 166 |
| Totale | 1335 |

E in attestato del vero formo la presente scritta di propio carattere e suggellata col sigillo dell' ufficio. Ustica 30 Giugno 1807.

F. Gregorio da Gibellina Cap. Cur. Capuccino.

## XVI.

## ANNO 1807.

*Stato militare di Ustica con gl' individui, che vi appartengono, estratto dall' Ufficio militare di quell' Isola a 1 Luglio 1807.*

### Stato Maggiore.

| | |
|---|---|
| *Governatore* Tenente Colonello D. Felice Gerig con la sua famiglia | n. 8 |
| *Ajutante* Tenente D. Gennaro Lopez de Ognate | 6 |
| Cappuccini *Cappellani Militari Curati* col famulo | 3 |

### Compagnia di Dotazione

| | |
|---|---|
| Capitan Comandante, 1 Tenente, 2 Tenente, Alfiere, Cadetti; Portabandiera, Sargente, Caporali, Carrabinieri, Tamburi, Soldati, ed altri con le loro famiglie | 299 |

### Compagnia d' Invalidi

| | |
|---|---|
| Maggiore Comandante, Alfieri, Sargenti, Subalterni, ed Individui | 51 |

### Corpo di Isolani diviso in sei squadre

| | |
|---|---|
| Destinati a prestare Diario Real Servizio per la custodia dell' Isola | 378 |

### Corpo Reale

| | |
|---|---|
| Ajutante di guardamagazzini, Caporale, Artiglieri littorali con gli Individui | 234 |

### Real Barca Corriera

| | |
|---|---|
| Capitano, Capitano in 2, Marinari con le loro famiglie | 72 |
| Marinari in servizio delle Reali Lance Cannoniere | 33 |
| Medico Fisico militare con la sua famiglia | 7 |
| Chirurgo ed Aromatario con la loro famiglia | 4 |
| Vedove militari e famiglie di due Chirurgi militari, e marinaro invalido | 14 |
| Relegati e Presidiarj | 63 |
| In tutto | 1178 |

## XVII.

## ANNO 1741.

*Articoli principali della Bolla* Convenit *accordata al Serenissimo Re Carlo III da Benedetto XIV nell' anno 1741, nella quale si contengono le dilucidazioni e la conferma delle giurisdizioni spettanti al Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, onde apparisce che le giurisdizioni accennate erano preesistenti alla Bolla suddetta, e che certamente derivavano dalla qualità di questa prelatura antichissima siccome fu da principio costituita nel Regno di Sicilia, e che poi trasportò nel Reame di Puglia il Re Carlo di Angiò.*

Convenit &c. . . . . Sane dilectus filius noster Trajanus, tituli S. Cæciliæ S. Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis de Acquaviva nuncupatus, pro parte carissimi in Christo Filii nostri Caroli Siciliæ, & Hierusalem, cum tota terra citra Pharum, Regis Illustris, & Hispaniarum Infantis, nobis nuper exposuit, quod a tempore, cujus memoria non extat, ad Capellæ Regiæ Capellanum Majorem in toto Regno Neapolitano, pro tempore existentem, non solum cura spiritualis Regiæ Familiæ, consanguineorum, affinium, ac omnium personarum in Curia, seu Aula Neapoli existente commorantium, ipsamque Curiam sequentium pertinet; sed & in quibusvis Civitatibus, oppidis, & locis, in quibus Rex pro tempore existens Regiaque Familia residere contigerit continue, vel ad tempus, curam animarum Familiæ Regiæ, omniumque, & singularum personarum tam ex propriis Regnis, & Dominiis originem habentium, quam extraneorum cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, & præeminentiæ existentium, tam Ecclesiasticorum, quam Sæcularium, (Archiepiscopis, & Episcopis exceptis) & insuper omnium militum, & officialium, aliarumque personarum cujuscumque ordinis, & gradus in castris, arcibus, fortalitiis, exercitibus, nec non triremibus, navibus, ratibus, aliisque hujusmodi maritimis lignis Regio famulatui inservientium, & militantium, exercere, earumque Rector in spiritualibus nuncupari, easque corrigere, & visitare, ac in easdem omnimodam jurisdictionem ordinariam, omnia, & singula alia, quæ Archiepiscopi, & Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in diœcesibus suis de jure, vel consuetudine, aut alias quomodolibet facere, & exercere consueverunt, idem Capellanus in prænominatas personas non solum in Regia Capella, & Palatio, sed in omnibus aliis supranominatis, ac designatis locis exercere, vel per se, vel per alios Ministros, & Capellanos a se deputatos solet.

Cum autem ex hujusmodi facultatum usu, & exercitio plura dubia, quæstiones, & dissidia inter Archiepiscopos, & Episcopos Regni Neapolitani, & prædictum Capellanum Majorem exorta fuerint, quæ adhuc vigent, & graviora in diem, non sine fidelium scandalo, timeri possunt, nomine prædicti Caroli Regis, pro eximia sua pietate, hujusmodi malo congrua adhibere remedia cupientis, supplicavit, ut omnes, & singulas facultates jura, & præregativas in quascumque personas, & in quibusvis locis, Capellano Majori totius Regni Neapolitani, pro tempore existenti, ex antiqua, & immemorabili consuetudine, vel etiam ex

indulto, & privilegio Sedis Apostolicæ, vel alia quacumque ratione competentes, nostræ confirmationis robore communire, easque nominatim, & expresse designare, earum terminos, & limites præscribere, & definire, & quatenus opus sit de novo rursus concedere, & elargiri dignaremur, atque alias salubriter providere, ad tollendas omnes controversias, & dissensiones abolendas, prout in Domino conspicimus expedire. —— §. 2. Tum etiam ut eidem Carolo Regi ejusque in Regno successoribus, vel eorum proregibus, vel per seipsos, vel per dictum Capellanum Majorem alios inferiores Capellanos & scholares eligere & deputare liceat pro servitio tam Regiæ Capellæ, quam pro indigentia Hospitalium Militum, & Classiariorum, Regiorum Castrorum, seu arcium, exercituum . . . H. jusmodi vero omnes Clerici & Sacerdotes Regio servitio adscripti, eo durante, e locorum Ordinariorum jurisdictione prorsus exempti, solum præfato Capellano Majori subjecti sint, quemadmodum per præsentes exemptos, & respective subjectos declaramus. —— §. 8. Insuper ut idem Capellanus Major pro tempore existens . . . . omnium qui in Regio Palatio, & viridario . . . & in Castris, seu Fortalitiis clausis Neapolitanæ Civitatis, ejusque adjacentiis . . . . & in omnibus aliis locis supra nominatis ejusdem Capellani Majoris jurisdictioni subjectis morantur & degunt, donec & quousque in iisdem locis commorentur, animarum curam gerat æque ac si eorum Rector, & proprius Parochus existeret.

*Apud Carafa de Capella Regis pag.* 319.

Illustrissimi Signori

Monsignore il Cappellano Maggiore avendo presentata una sua difesa in istampa della pretesa giurisdizione sull' Isola d' Ustica, l' Arcivescovo di Palermo si è creduto nel dovere di prevenire colla presente memoria le VV. SS. Illme, che non ostante siffatta difesa le cose restano nella medesima semplicità di prima, vale a dire, che nulla trovasi in tutta questa stampata difesa, che giunga solamente ad adombrare il lucidissimo diritto di Monsig. Arcivescovo, e fiancheggi, o puntelli alquanto l' ingiusta pretesa di Monsig. Cappellano Maggiore.

Infatti prescindendo della introduzione tutta occupata dell' origine del Cappellano Maggiore presso i Monarchi Cristiani, e presso di noi, il primo Capitolo di quella difesa è diretto a provare con documenti istorici, che il titolo dell' Arcivescovo di Palermo ad esercitare giurisdizione sopra l' Isola d' Ustica sia dubbioso, ed incerto, e che il possesso, ch' egli n' ebbe dal finire del secolo XIII a parecchi anni del secolo XIV fu litigioso, e precario. Le quali cose se fossero d' alcun momento, e la menoma influenza avessero sulla presente competenza di giurisdizione, noi ci intratterressimo volentieri a confutarle, e senza scostarci nella loro parte istorica dall' orme del nostro contradditore faressimo riflettere, che questa medesima incertezza di titolo, ch' egli suppone trattandosi, come quì, di cose antiche, per legge di sana critica predicata, e commendata dalla Giurisprudenza Civile, e Canonica convertesi naturalmente in certezza morale, ed appresta un titolo valido, ed ineluttabile; ed in quanto al possesso, ch' egli pure confessa a favore dell' Arcivescovo di Palermo, se mai fu contraddetto, com' egli suppone, questa medesima contraddizione rimasta sempre impotente, ed inane, e poi seguita dal silenzio di tanti secoli valse solo a rendere più indubitabile questo possesso, il quale inoltre così lungamente perpetuato è un nuovo argomento del legittimo titolo per forza di quella immemorabile prescrizione presuntiva, che fondata sulla ragion naturale abbraccia indistintamente e le cose profane, e le sacre (1).

Ma quest' esame, come abbiam detto, e si vedrà meglio in appresso, niente influisce sulla attuale controversia, come parimen-

(1) Felin Rubr. de præscript.
Vult. v. 3. Cons. 21 n. 82.
Riccius Collect. 778.
Mascard. Concl. 1378 n. 47.

ti si può dire di quello altro, che Monsig. il Cappellano Maggiore assume nel secondo Capitolo di questa sua difesa, vale a dire, che stante lo stato diserto, nel quale stiede l' Isola d' Ustica per quattro secoli, la Giurisdizione, che aveavi l' Arcivescovo di Palermo fu derelitta, e perciò estinta, e perduta. Questo assunto s' impegna egli pure di sostenere or coi principj del derelitto intorno alla perdita del dominio, ed or cogli effetti legali, che derivano dalla estinzione della cosa, sulla quale vogliasi dominio, o possesso. Le quali cose vere nel suo astratto pure sono inapplicabili al nostro caso, in cui della diserzione avvenuta in una Parrocchia, anzi in una sola parte di essa niente comparabile come pure si è comparato, al caso del naufragio, non può argomentarsi nel Parroco l' animo d' abbandonare la sua giurisdizione, la quale inoltre essendo territoriale per la solitudine, in cui per qualche tempo venga a cadere una parte della Parrocchia, non si estingue, come vorrebbe Monsig. Cappellano Maggiore, ma conservasi, e quasi possiedesi *abitualmente* sulla medesima parte diserta da spiegarsi in atto per via di postliminio qualora venga di nuovo a popolarsi (1).

Ma tutto ciò, come io dissi, niente ha che fare coll' attuale contesa, come ora si scorgerà manifesto dietro due semplicissime riflessioni; e la prima è quella, che l' Isola d' Ustica essendo parte adjacente di questo nostro Regno di Sicilia, se intorno alla giurisdizione Ecclesiastica ordinaria, sopra d' essa ci potesse mai esser questione attesa la oscurità del titolo primordiale delle Diocesi de' nostri Vescovi, e la pretesa incertezza dell' ambito

(1) Quoniam de Ecclesia Parrochiali sæpe fit mentio, operæ pretium est, quænam illa sit exponere, & ibi quoque de jure sepulturæ, nec non de decimis illis debitis pauca quædam annectemus. Ecclesia igitur, quæ habet Parrochiam, idest locum deputatum, in quo populus ad curam animarum congregatur, dicitur Parrochialis. Et sufficiunt decem ad contrahendam Parrochiam, qui si recedant, manet Parrochialis habitu licet non actu, & iterum reversis, iterum dicitur Parrochialis habitu, & actu. Marescott. Var. Resol. lib. 2 cap. 95 n. 1 & seq.

Similiter Præbiter Parrochialis habens Ecclesiam, qui postea propter temporum discrimen non habet populum, dicitur Parrochialis in habitu licet non exercitio.

Palaez Mierez de major. p. 1 q. 23 n. 109.

Rebuff. in praxi tit. de promov. n. 35.

Recuperat enim statum quasi jure Postliminii h. e. ut ego intelligo; Manet jus Parrochialitatis tam in Ecclesia, quam in Parrochiali districtu, quamvis propter temporum discrimen illud jus interim quasi quiescat, exerceri nequeat, & ita forsan distinctio methaphysica inter actum primum, & secundum hic suum habet locum.

Boehmeri Jus Parrochiale tit. 3 cap. 3 §. 17.

della Diocesi di Palermo, questa questione non potrebbe mai farsi col Cappellano Maggiore, ma sì bene con l' Arcivescovo di Palermo, e qualche altro Vescovo Diocesano del Regno, per ragion d' esempio con quello di Girgenti. Ma in quanto al Cappellano Maggiore, egli non potrebbe entrar mai in questa lite di confini, egli, che al tempo della conquista non ebbe parte alcuna nella primitiva distribuzione delle nostre Diocesi, che giurisdizione ebbe solo sopra la famiglia Reale, e nelle Regie Cappelle a causa dell' esenzione d' esse dall' ordinario, e questa giurisdizione fu, com' è tuttora, variabile a seconda della variazione dei siti di queste Cappelle, e che si contenne sempre nei termini di quel, che chiamasi un semplice *Foro* (1).

Non è egli dunque persona legittima a chiamare in esame il titolo primordiale dell' Arcivescovo di Palermo, ad indagare i caratteri del suo possesso, e mettere in campo una questione intorno a' giusti confini della Diocesi Palermitana. Sian le cose, come si vogliano, non entra in ciò il Cappellano Maggiore, e volendovi entrare, non ha veste nuziale, e mal s' indossa li diritti del terzo (2).

La seconda ragione poi, che rende inapplicabile quest' esame nella presente contesa, deriva dalla incontrastabile certezza attuale, nella quale siamo sin dal 1600 in quà, che Ustica sia parte della Diocesi Palermitana, e che l' ordinario d' essa sii l' Arcivescovo di Palermo, come ne fu ancora sino al 1760 il proprietario, ed il Signore. Avvegnachè è da sapersi, che ciò, che in tempi a noi vicini seppe mettere in esecuzione il provvido, e giusto Monarca, che ci regge, intorno alla popolazione, e fortificazione dell' Isola d' Ustica per snidarne li Corsali, che vi pigliavan ricovero, lo pensarono prima di lui li suoi Augusti Predecessori, e siccome il Parlamento del 1597 avevane fatta istanza, così la Maestà del Re Filippo III fece capo dal ricerçare dall' Arcivescovo di Palermo li suoi titoli sulla detta Isola, e dietro la giustificazione d' essi contentossi d' aver conceduta la detta Isola dalle stesse mani dell' Arcivescovo, cui tuttavia si riserbò tutta la sua spirituale giurisdizione, e la elezione delle persone Ecclesiastiche, che dovessero nell' Isola dimorare (3).

(1) Vedi l' Appendice §. 1.

(2) Vedi l' Apppendice §. 11.

(3) Et primo quod dicta Insula Usticæ intelligatur, & sit semper, & omni futuro tempore esse debeat de Diœcesi Panormitana, & subjecta in Spiritualibus dictæ Diœcesi Panormitanæ ejus Rev. Archiepiscopo, & Rev. Capitulo dictæ Panormitanæ Ecclesiæ præsenti, & qui pro tempore fuerint in infinitum, & in perpetuum pro ut vi præsentis actus dict. Exce. Dominus Prorex pro R. d. n., ac nomine, & pro parte dictæ

Di questa convenzione ve n'è il pubblico istrumento tra la R. C. e l'Arcivescovo di quel tempo Monsig. D. Diego Ayero alle tavole del Regio Luogoteneote sotto li 7 Agosto 1600. Ma siccome questo salutare proggetto non ebbe in quel tempo esecuzione, e l'Arcivescovo avea espressamente patuito nel contratto, che dove la fortificazione, e popolazione dell'Isola non si effettuasse, allora la concessione da lui fatta dovesse sentirsi risoluta, così accadde, che l'Isola rimase come prima nel suo dominio, e sotto la sua giurisdizione.

Infatti apparte, che documenti non mancano, che giustificano la successiva percezione dei frutti, che per lo mezzo di fide faceane la Mensa sino al 1667 e fecene la R. C. nella Sede vacante nel 1668, accadde poi l'anno 1693, che l'Arcivescovo di quel tempo Monsig. Bazan fecene nuova concessione enfiteutica a prò del Conte di Prades stipolata a 7 Nov. dello stesso anno, ma siccome nel contratto erasi espressamente riserbato il Regio assenso, così supplicato di questo il Viceré di quel tempo, e rimesso l'affare al Real Patrimonio per informare, questo Tribunale fece la prima sua favorevole Consulsa, aggiungendo solo certe giuste riserbe a favore della R. C. e certe altre condizioni imponendo al nuovo Concessionario, e rimesse tutte le Carte alla Maestà del Re, fu dal Sovrano in data de' 5 Aprile 1694 chiesto un secondo informo tanto sulla forza necessaria alla difesa della Isola, quanto sul diritto, che vi vantava l'Arcivescovo di Palermo, quale informo commesso dal Viceré allo stesso Tribunale del Patrimonio, rappresentò questo per la seconda volta sul punto delli diritti dell'Arcivescovo sull'Isola favorevolmente allo stesso.

Nemmeno ebbe effetto questa seconda concessione a favore del Conte di Prades, e rimasta l'Isola nello stesso stato di prima, nel corso dell'anno 1732 pensò l'Arcivescovo Monsignor D. Matteo Basile nuovamente concederla, e propostine li pubblici avvisi, comparve il Governadore di Cefalù D. Giacomo Ferra ad offerirgli il canone di on.ª 7 90 coll'obbligo di fortificarla a sue spese, ed a disposizione del Governo, e di popolarla, e

Catholicæ Majestatis, ac Successorum ejus in hoc Regno in perpetuum, Insulam prædictam, & ejus Cives, Incolas & habitatores, qui pro tempore fuerint in dicta Insula in infinitum, & in perpetuum facit, & facit affectam, & subjectam in spiritualibus dictæ diœcesi Panormitanæ, & Jurisdictionibus Archiepiscopi dicti archiepiscopatus Panormitani præsentis & qui pro tempore fuerint in infinitum, & in perpetuum & in eorum Sede vacante dicto Rev. Capitulo me Regio locumtenente in officio Proton. pro eo stip.

fabbricarvi una, o più Chiese soggette, come l' Isola, alla Giurisdizione Ecclesiastica dell' Arcivescovo, e senz' alcuno acquisto di padronato a favor suo colla riserba bensì del beneplacito Regio, ed Apostolico.

Accettata questa offerta sotto li 14 Marzo 1732 il concessionario cominciò ad istanzare per il Regio assenso, e commessone l' informo al Tribunale del Real Patrimonio, sebbene la Consulta del Tribunale fusse riuscita favorevole alla istanza, pure noi anzichè tacere, riferiremo con piacere la discrepanza di parere di tre Ministri d' esso Tribunale cioè a dire il Presidente Loredano, il Maestro Razionale Spucches, e l' Avvocato Fiscale Arena.

Or dunque questi tre Ministri scostaronsi dal sentimento del Tribunale, ed il parer loro palesarono con separata Consulta, ma questa discrepanza non fu già sul punto della giurisdizione Ecclesiastica, fu solamente intorno alla proprietà, ed al dominio dell' Isola, che ora tennero per Demaniale, ed ora per regalia, che l' Arcivescovo non avea titolo a possedere non esibendone la espressa concessione. Dal tenore della loro rappresentanza segnata li 31 Ottobre del 1732 può meglio scorgersi, come essi s' apposero a sostenere questa loro opinione, ma per noi basti il dire, che da loro medesimi non ostante la pretesa del Fisco, non si messe in dubbio la giurisdizione Spirituale dell' Arcivescovo.

Giacquero per poco tempo alla Corte queste rappresentanze, e ben può credersi, che dalle stesse avesse tratto origine la generosa impresa, che poi l' anno 1760 recò felicemente a fine l' Augusto Monarca, che ci governa. Avvegnachè sin dalli 20 Settembre 1758 la Maestà del Re Carlo III ricercò sapere dal Tribunale del Real Patrimonio fra il termine di due mesi quali fossero li diritti dell' Arcivescovo sopra la proprietà dell' Isola d' Ustica, e comunicato tale ordine al Tribunale e datane notizia all' Arcivescovo, questi con sua rappresentanza de' 30 Novembre dello stess' anno appalesò questi suoi diritti, e li documenti ne acchiuse, fra i quali uno tutto nuovo, del quale non si era avuto conto nelle sopra riferite precedenti discussioni del 1694, e 1732.

Sopra questa Consulta motivò diffusamente il Fisco di quei tempi D. Domenico Pensabene sostenendo a prò della Corona la proprietà dell' Isola, ma l' Arcivescovo Cusani con sua nuova Consulta senza rinculare dalla sua pretesa sul dominio dell' Isola, pure in ossequio della Maestà Sua, e per cooperare al salutare disegno, che il Re avea manifestato nel suo Dispaccio, e senza tacere, che la Mensa traevane la rendita d' onze 60, offerilla a Sua Maestà, che ne accettò la offerta, e comunicò la sua men-

te a questo Governo con suo nuovo Dispaccio dalli 4 Maggio 1759 per la stipola del contratto coll' obbligo alla R. C. di pagare le on.ze 60 annuali alla Mensa sulla Dogana di questa Capitale, e colla piena riserba della giuridizione spirituale a prò dell' Arcivescovo. Così fu eseguito, e sene stipulò il contrarto per gli atti del Not. della Mensa sotto li 30 Aprile 1760 (1), (2).

(1) Remanente tamen ab hodie in antea, & usque in infinitum, & in perpetuum reservata pro dicto Revmo Dño Archiepiscopo Panormitano & successoribus Archiepiscopis in hac Panormitana Diecesi, & tempore Sedis vacuæ pro Revmo Capitulo Majoris Ecclesiæ, ejusque Vicario Capitulari omnimoda spirituali, & Ecclesiastica jurisdictione in prædicta Insula Divæ Mariæ de Ustica ut supra dimissa, & in omnibus illis Ecclesiis, Oratoriis, Confraternitatibus, Congregationibus, locis piis, Monasteriis, Collegiis, & aliis similibus locis in ipsa insula ejusque districtu, & constructu ædificandis & super omnes illos Sacerdotes Seculares, Moniales, & conviventes in locis piis in ea fundandis, & construendis, & hoc pro eo, quod attinet, & convenit ad spiritualia, & ad temporalia, quæ respiciunt spiritualitatem tantum, & dumtaxat, itaut ipsamet Insula intelligatur, & sit nunc, semper, & omni futuro tempore in spiritualibus & circa spiritualia subjecta, & subdita Panormitanæ Diecesi, ejusque Revmo Antistiti præsenti, & qui pro tempore fuerit, ac ejus M. C. Archiepiscopali, & Tribunali visitationis, & quando occurrerit Sedes vacua Vicario capitulari quemadmodum aliæ Civitates, & Terræ totius Panormitanæ Diecesis, quo proinde semper sit reservata actuali Revmo Dño Archiepiscopo, & Successoribus ut supra, prædictoque Vicario capitulari missio. & institutio omnium illarum personarum, quæ erunt a S. R. M. præsentandæ propter beneficia Parrochialia in eadem Insula fundanda præcedenti semper examine necessario circa ea omnia, quæ disponuntur a Sacris Canonibus, & Conciliis pro ut vigore præsentis præfata E. S. cum interventu prædicto, nomine, & pro parte S. R. M. in hoc Siciliæ Regno, & omnium Successorum in infinitum, & in perpetuum Insulam prædictam, ejusque Cives, Incolas, habitatores, & confluentes ad eam, ejusque Territorium, Ecclesias, loca pia, Congregationes, Sacerdotes, & alia ut supra in spiritualibus, & circa spiritualia tantum, & dum taxat fecit, & facit subjectam, subjectas, & subjectos dictæ Diecesi Panormitanæ, & jurisdictionibus dicti Domini Archiepiscopi præsentis, & illorum, qui pro tempore, Sedis vacuæ Revmo Vicario Capitulari me Notario pro absentibus legitime stipulante ac voluit, & vult dictum Revmum Dominum Archiepiscopum, ejusque Successores Antistites, & Vicarium Capitularem tempore sedis Vacuæ posse mittere, & instituere omnes illas personas a præfata R. M. præsentandas in omnibus illis Parrochialibus beneficiis in ea fundandis prævio examine juxta dispositionem Sacrorum Canonum, & Conciliorum, ut per præinsertum Chirographum apparet dispositum, & ad præsentem reservationem devenitur in exequutionem præinserti R. Chirographi, & omnium in præsenti contractu contentorum; & expressatorum omni penitus contradictione cessante, & non aliter nec alio modo.

(2) Ved. L'Appendice §. III.

Questo ultimo atto è quello, che stabilisce lo stato attuale della Giurisdizione Spirituale dell' Arcivescovo su quella Isola. Nulla giova adunqne l' indagare le passare cose. Che si è scoverto finalmente con tanta diligente indagine degli antichi monumenti intorno alla stessa Isola? Si è scoverto soltanto un dubbio, ed una pretensione fiscale sulla temporalità della stessa, ma per il contrario una convinzione generale, e costante della Giurisdizione spirituale, sulla quale non si mosse mai lite, nè si ventilò, nè fiscale alcuno l' adocchiò non al 1600, quando anzi dallo stesso Re Filippo III questa giurisdizione fu espressamente, e pienamente riserbata all' Arcivescovo, non al 1694, quando il Tribunale del Real Patrimonio per ben due volte commendò al Re la concessione dell' Isola fatta al Conte di Prades, dentro la quale leggevasi apertamente riserbata all' Arcivescovo, non al 1732 nella Consulta dello stesso Tribunale, e nel distinto parere di Loredano, Spucches, ed Arena, non finalmente l' anno 1758 nel lungo motivo Fiscale di Pensabene, allorquando alla fine la Maestà del Re Carlo, e del nostro attuale Monarca la ricobbero espressamente nei loro Dispacci, e la stipolarono nello istrumento della concessione.

Circa la medesima temporalità non ci è più lite, o pretesa fiscale dietro quest' ultimo atto del 1760: ma circa la Spiritualità vi è una nuova conferma nascente dalla agnizione, che in diversi tempi ne han fatto due nostri distinti Sovrani, la quale agnizione qualora non sia a mera relazione della parte ma come nel caso nostro, di certa scienza del Sovrano, non v' è ch' ignori di quanto peso sia nelle materie beneficiarie, e giurisdizionali (1) (2). E' dunque indisputabile, che la giurisdizione spirituale sopra Ustica dal 1600 in quà, e se così si vuole, dal 1760 in avanti sia dell' Arcivescovo di Palermo come ordinario del luogo, ed ecco perciò inutili al proposito li due assonti proposti da Monsignor il Cappellano Maggiore nel primo, e secondo capitolo della stampata difesa.

Tutto il punto stà dunque al terzo di essi Capitoli, cioè a

(1) Clem. 1 lib. 2 de probat.
Fermosin. in Jus. Can. ad Cap. cum a vobis de Testibus tom. 7.
RR. recent. p. 1 dec. 344 n. 1.
Luc. de præmin. disc. 24 n. 7 & n. 8.
Mascard. de probat. vol. 3 concl. 1227 n. 62.
Seraph. decis. 1016 n. 5 ad 8.
Castill. controv. cap. 6 n. 8 &c.

(2) Ved. L' Appendice §. IV.

dire se sia pur vero, che questa Isola abbia, come dicesi, variato sostanzialmente la sua condizione, e da quella, che prima era divenuta sia una forteza, ed un sito militare, per la qual cosa ebbe a sottrarsi dalla giurisdizione ordinaria, e venne a sottoporsi a quella del Cappellano Maggiore.

Questo è veramente il punto della causa, dal quale tuttavia noi ci disbrigheremo facilmente col rettificare certe circostanze di fatto, le quali a dir vero sono state esposte dal contrario scrittore alquanto diverse da quel, che sono.

Ma conviene prima rilievare quanto malamente suppongasi da Monsignor Cappellano Maggiore, che l'attuale Srato delle cose circa al possesso della contesa giurisdizione sia turto a suo favore a segno, che la questione, che ora si tratta, la chiama una questione antiquata, che l'Arcivescovo pretende risvegliare dopochè per tanti anni il Cappellano Maggiore l'ha goduta in Ustica colla acquiescenza degli ultimi due Arcivescovi Monsignor Lopez, e Cardinal Pignatelli.

La stessa serie degli atti, che ha fedelmente riferito il contrario Scrittore dimostrando evidentemente tutto il contrario di quello, che sene ha inferito, noi incliniamo a credere, che si abbj traveduto il giusto carattere delli medesimi, ed i legali effetti, che ne derivano.

Non fu prima del 1790, che il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli Monsignor Capobianco entrò nella pretesa d'occupare quella giurisdizione, a quale pretesa diedero spinta le istanze avanzate a S. M dal Governadore di quella Isola D. Roberto Gomez Darza. Or dunque rimesse per informo queste istanze al suddetto Cappellano Maggiore, afferrò Egli la occasione, e con due consecutive rappresentanze delli 4 Dicembre 1790, e 12 Febbrajo 1791 consultò a favore di se stesso volendo indurre la M. S. a dichiarare competente sopra Ustica la sua giurisdizione.

Il Re rimise queste rappresentanze alla Real Camera di S. Chiara di Napoli, la quale sollecitamente, cioè in data delli 9 Aprile dello stesso anno 1791 consigliò favorevolmente alle istanze del Governadore, ed a consonanza del parere del Cappellano Maggiore.

Tuttavia la M. S. anzichè emanare alcuna risoluzione tornò a chiedere migliore informo della stessa Real Camera, ed ecco una seconda vivissima rappresentanza del nuovo Governadore di Ustica D. Roberto Tomeo d'Azza segnata li 22 Aprile 1792 sul proposito della pagella di confessione, che il Vicario Foraneo dell'Arcivescovo avea giudicato richiamarsi da quei Monaci

Cappuccini, la quale rappresentanza fu del pari rimessa alla Real Camera con decreto de' 22 Maggio 1792.

Ma tutto questo era passato senza lo intervento, o la semplice notizia di Monsig. Arcivescovo, che allorquando le nuove di tanta novità pervennero quà in Palermo ricorse subito il Vicario al Real Trono, altamente lagnandosene, e questo ricorso fu del pari rimesso alla stessa Real Camera combinata colla Giunta di Sicilia con Dispaccio delli 22 Settembre 1795.

Conobbe però la M. S., che attesa la eccitata competenza di Giurisdizione bisognava stabilire uno stato interinario, sinchè la medesima si fosse sciolta, e nello stesso ultimo calendato Dispaccio piacquele ordinare, *che sintantochè non si emanassero le sue Sovrane providenze sull' assonto dietro l' informo già chiesto dalla Real Camera unitamente alla Giunta di Sicilia non si facesse novità, e che li n. 6 Cappuccini dovessero esistere in quella Isola a norma delle precedenti Sovrane risoluzioni*. E siccome uopo era, che questi Padri una missione avessero, e le necessarie facoltà per l' esercizio del Sacro Ministero, così in data delli 15 Decembre dello stesso 1795 piacquele comandare, che queste facoltà la conferisse loro il Cappellano Maggiore, *senzachè però* (sono le parole del Real Dispaccio) *con una tale disposizione s' intenda di recare pregiudizio veruno alla controversia di giurisdizione, che pende nella Real Camera di Santa Chiara*.

Questo è il tutto, imperciocchè le due lettere patenti emanate posteriormente, cioè nel decorso del 1796 dal Cappellano Maggiore in persona delle due Cappuccini P. Gregorio dalla Gibellina, e P. Giuseppe da S. Cataldo sono una mera consequenza della ultima riferita Reale Disposizione. Questo dissi è il tutto, e questo tutto non altro ci presenta, se non che da una banda la nuova pretesa del Cappellano Maggiore di Napoli sulla contesa giurisdizione d' Ustica, la questione della competenza formalmente attaccata da lui colle sue Consulte sopra le istanze di quel Governadore, e rimessa dal Re alla Real Camera unita alla Giunta di Sicilia, dove rimase pendente, e dall' altra la disposizione promodale data dal Re col suo riferito Dispaccio delle 15 Dicembre 1795.

Da queste cose, qualora si ragioni propriamente, possesso non si può inferire di sorte niuna a favore del Capellano Maggiore, ma si bene uno stato turbativo del precedente possesso dell' Arcivescovo, che per il tempo precedente, e sino al 1790 era stato pacifico, e da quell' ora in poi cominciò ad essere contradetto, ed ebbe luogo la providenza promodale data da S. M. *(1)*.

(1) Vedi l' Appendice §. III.

Pertanto non è punto vero, che trattisi oggi di suscitare una questione antiquata, e sulla quale non si era fatta più disputa da' precedenti Arcivescovi, ma si tratta bensì di difendere il legittimo possesso dei proprj diritti, turbato solamente da pochi anni in quà per una pretesa di Monsignor Cappellano Maggiore, che non si tarderà a riconoscere per ogni verso insossistente.

Qual' è la variazione sostanziale, che dopo l' anno 1760 sottrasse legalmente l' Isola d' Ustica dalla giurisdizione dell' Arcivescovo suo ordinario, e ridussela a quella del Cappellano Maggiore? Niuna; variazione non vi fu, e questa stessa, che si pretende non può importare a favore del Cappellano Maggiore il desiderato miracolo.

L' Ustica fu deserta, ed inerme sino al 1760, ma il disegno di popolarla, e fortificarla lo troviamo concepito sin dal 1592 allorquando il Conte Duca d' Olivares lo annotò trà i ricordi, che lasciò scritti al Presidente del Regno Marchese di Geraci. Venne poi il parlamento del 1597, e poi l' istrumento del 1600, nel quale il Re Filippo III non dichiara solo, ma pattuisce coll' Arcivescovo di Palermo la popolazione, e fortificazione dell' Isola, e senza parlare dello stesso disegno, e dello stesso obbligo, che assunsero li due privati concessionarj Conte di Prades, e D. Giacomo Ferra l' anni 1694, e 1732, lo stesso plano, e la stessa deliberazione, fu quella, che appalesò il Re Carlo III nel suo Dispaccio del 1758; A questo medesimo disegno offerì l' Isola al Re Monsignor Cusani nella sua Consulta, allo stesso oggetto la M. S. accettò questa offerta col suo Dispaccio delli 4 Maggio 1759, e per tale espressa causa, ed a tale oggetto stipolossi la concessione del 1760.

Or che avvenne posteriormente? Avvenne solamente, che il disegno fu realizzato colla popolazione, e fortificazione della Isola. Ma se, come venghiamo di dire, a quest' oggetto concepito sin da secoli la volle il Re conceduta, se il contratto fu a questo fine preordinato, e diretto, come oggi si può pretendere dal Cappellano Maggiore, che dalla esecuzione di questo contratto possa nascere un argomento da distruggere, ed annientare a danno dell' Arcivescovo una parte sostanziale del contratto medesimo? Imperocchè, come sopra abbiam veduto, la giurisdizione Spirituale fu sempre riserbata, e promessone lo esercizio all' Arcivescovo, così nel contratto del 1600, come in questo ultimo del 1760, ed anche in un Bando, che d' ordine del Re pubblicossi posteriormente sotto li 28 Febbrajo 1769. Nell' atto dunque, che questi Sovrani dissero di voler ceduta l' Isola per popolarla, e fortificarla, ed i piani ne avean fatti, disegnate le fortificazioni, ed

i mezzi procurati, pure riserbarono, e promisero all' Arcivescovo il futuro esercizio di sua Giurisdizione, ed or si pretende, che, perchè la promessa si attenne, popolossi l' Isola, e fu fortificata, più non si serbi il convegno a prò dell' Arcivescovo, che la giurisdizione sia d' un altro, ed Egli ne resti escluso.

Così Monsignor il Cappellano Maggiore per sostenere la sua pretesa o mette il Re in opposizione con se stesso, o vuol, che non stia al patto, e deluda apertamente le sue promesse dedotte in pubblico stipolato (1).

Ma quando anche di ciò potessimo per avventura prescindere, è ella poi vera questa sostanziale variazione nell' Isola d' Ustica, e che sii tale diventata, quanto per li noti sistemi sia venuta a sottrarsi dall' ordinaria giurisdizione dell' Arcivescovo, e soggettarsi a quella del Cappellano Maggiore? Conciosiacchè li luoghi, sù i quali questa ultima giurisdizione è esercibile sono così certi, e precisi, che non occorre farne lunga ricerca. Questa giurisdizione tutta originata dalla prerogativa dell' esenzione delle persone Regali dalla Giurisdizione dell' ordinario, spiegossi da prima sopra le sole Cappelle Regie. Così fu in Ungheria sulla Cappella d' Alba Reale, così in Borgogna sù quella di Digione, in Parigi su quella di S. Dionisio ed altrove, e così nel Regno nostro sulla Cappella di S. Pietro di Palermo. Altro non vi è nella storia, se non che aveano ancora questi Principi una Cappella portatile, che godeva la stessa esenzione, e vi è presso di noi, che sin da' primi tempi normanni e precisamente dal 1232 la estensione della giurisdizione Parrochiale di questa Cappella fu terminata, e per una giusta convenienza, restò compreso sotto d' essa tutto l' ambito del Real Palazzo (2) (3).

Vedesi poi per la identità della ragione, estesa questa giurisdizione non solo alle Cappelle d' ogn' altro Reale Palaggio, ma ben' anche a quelle degli accampamenti (4) da che sorse la competenza del Cappellano Maggiore sulla Terra di S. Lucia (5), e finalmente fu estesa a tutti li siti forti chiamati fortalizj, alle Darsene, e per ultimo all' esercito intiero, quando sia in spedizione contro il nemico.

La Bolla *convenit* di Benedetto XIV ottenuta dalla Maestà del Re Cattolico l' anno 1741, ed il *motu proprio* dello stesso som-

(1) Vedi l' Appendice § V.
( ) Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio Dipl. anni 1132 apud Pirr.
(3) Vedi l' Appendice § I.
(4) Diplom. an. 1354.
(5) Vedi l' Appendice § VII.

mo Fontefice dell'anno 1742 è il Codice, dove trovasi registrato il breve catalogo dei siti, nei quali possa aver luogo la Giurisdizione del Cappellano Maggiore. Parlandosi in essi delle fortezze, altre non si noverano, che quelle della Città di Napoli, e sue adiacenze, cioè a dire, il Castel nuovo, il Castel dell'Uovo, S. Ermo, quello di Baja, e quello d'Ischia.

„ Fortalitiis (si dice nella Bolla) clausis Neapolitanæ Civi-
„ tatis, ejusque adjacentiis nempe in Castronovo, in Castrovi,
„ & in Castris S. Heremi, Bajæ, & Hischiæ „. Da ciò avvenne, che sino al 1778 tutti gli altri luoghi chiusi Militari del Regno, Fortezze, Castelli, e quartieri stabili non sentirono la giurisdizione del Cappellano Maggiore. Il primo ad elargarla dagli indicati siti di Napoli ad ogn'altro simile del nostro Regno fu Monsignor D. Matteo Testa. Egli assoggettossi prima la Chiesa di S. Giacomo dentro il Quartiere di questa Capitale, che l'anno 1778 alzò in Parrocchia, e conferì a D. Ferdinando Stabile, e l'anno 1781 conferì il beneficio curato di S. Gio: Battista, e Silvestro dentro il Castello a mare. Successegli fratanto Monsignor Capobianco, ed Egli fu quello che l'anno 1790 chiamò alla sua giurisdizione il Castello di Termini, e poi non contento dei legittimi acquisti attaccò la contesa, che or deve comporsi per la Isola d'Ustica.

E' da riflettersi dunque, che la riferita Bolla del 1741 ristretta a soli Castelli di Napoli, e delle due nominate Isole adjacenti non è un documento favorevole alla pretesa del Cappellano Maggiore sopra d'Ustica, se non che voglia farsi precisione della lettera, e parificando caso a caso dare alla Bolla una forza estensiva, che non suol darsi ai rescritti de' Principi concepiti in forma di gratuita concessione.

Pur facendo precisione anche di questo, non dovrà almeno disconvenirsi, che questa estensione possa solamente aver luogo per forza d'identità. Lo che essendo, resta a dimostrarsi da Monsignor Cappellano Maggiore, quanto le circostanze locali d'Ustica sieno identifiche a quelle dei sopraddetti Castelli di Napoli, o se così si vuole, a quelli ancora della Parrochia di S. Giacomo del Quartiere di Palermo, della Chiesa di Castellamare della stessa Città, ed a quella del Castello di Termini.

Il contrario difensore si è certamente avveduto, che quì stà il punto della presente causa, e se egli avesselo potuto, quì sicuramente, dove ne ha scorto il bisogno, occorso sarebbe con maggiori forze, e presidj, li quali segli sono all'uopo mancati, non è certamente suo difetto. Egli perciò non altrimenti giustifica questa identità, se non allegando da principio, che l'Isola è

ormai divenuta com' ogni altro sito militare, che la forma ne ha, che ha un aspetto imponente, ed è militarmente animata, cose al dir vero, che non rendono un senso chiaro, lasciandoci in istento circa il valore di ciò, che voglia annunziarsi. Da un altro canto poi abbandonato il ragionare si tenta di fare illusione ai sensi, ed ecco sfoggiataci sugli occhi una pianta topografica dell' Isola d' Ustica tutta composta a fortezza con forti, con torri, con continue velette, chiusa dal mare, chiusa dalle rupi, chiusa nei luoghi accessibili con fabricati fortini.

Ma che giovano li più fini artifizj a petto dell' esatte regole di critica? Noi dovressimo vedere, che l' Isola d' Ustica sia veramente una fortezza, mentrechè fortezza per il comune uso di ragionare, non men che per il linguaggio militare è un sito qualunque chiuso con opere formate secondo la militare architettura a guardia de' confini d' un Regno, o d' una sola Provincia, od a guardia ben anche d' una sola Città, alla quale sovrasti. Tali sono da pertutto le fortezze. Tali in Napoli li soprammentovati Castelli, e quello d' Ischia, e di Baja. Tale in Palermo il Castell' a mare, in Messina la Cittadella, la fortezza in Siragusa, il Castello in Termini, ed altrove. Nè deve farsi confusione tra le fortezze, delle quali parliamo, e quelle, che chiamansi Piazze d' armi, avvengachè, dove le prime, quelle sono, che abbiamo descritto, e la loro essenza devono alla forma materiale, e stabile, che hanno avuto dall' arte combinata colla natura, le seconde per l' incontro tengono tutto da' stabilimenti Politici derivati da certe circostanze accidentali, e transitorie, mercè la quali, dove molta truppa dimori in certa Città, e ci sii in esse il Governo, allora queste Città comechè aperte, e destituite d' ogn' opera di fortificazione, possono dal Sovrano dichiararsi Piazze d' Armi, come la M. S. non ha guari fece della intiera Città di Napoli, e di quella di Palermo, nelle quali Piazze d' Armi tuttavia non ha mai avuto luogo la giurisdizione del Cappellano Maggiore.

Fortezza dunque si dice un sito chiuso d' ogni banda con opere militari, che guarnite da truppe possa far resistenza al nemico, ed impedire, o ritardare le sue operazioni, dentro la quale niuna altra laicale giurisdizione ha luogo fuori della militare, e per le ragioni indicate di sopra niun' altra giurisdizione Ecclesiastica fuor che quella del Cappellano Maggiore.

Infatti da che si mossero li precedenti Cappellani Maggiori di Napoli l' anno 1778, e 1790 a risvegliare la loro Giurisdizione sulle Chiese del quartiere di S. Giacomo di questa nostra Città, e sù quello di Termini? Si mossero appunto perchè que-

sti luoghi scorsero siffattamente circostanziati, come ora abbiamo detto, che debba essere una fortezza, ed una ferma ben munita stazione di Soldati per poter essere esente dalla giurisdizione ordinaria, e soggetta a quella del Cappellano Maggiore. „ Cum itaque „ (disse D. Matteo Testa parlando del quartiere di S. Giacomo) „ perlatum fuerit, Regias militum Stationes sub titulo S. Jacobi, „ vulgò Quartier dei Soldati, quæ sunt Panormi, *undequaque muris*, „ *cancellisque circum scriptas esse*, & a militibus, aliisque personis „ Regiis stipendiis viventibus semper habitari &c.

E per quello di Termini „ Cum itaque (replicò Monsignor „ Capobianco) nuper perlatum fuerit in Regium Castrum Civi- „ tatis Thermarum *undique clausum per versatiles pontes solummodo* „ *ingredi posse*.

Per questa espressa ragione richiamarono Essi alla loro Giurisdizione questi due siti, li quali, dove tali non fussero stati, non avrebbero per certo nel tempo, che così parlavano, nè preteso, nè tocco; ne farà poi meraviglia a chi conosce il cuore umano, che l'ultimo di questi Prelati, il quale l'anno 1790 tanto sinceramente appalesò la caratteristica dei luoghi, dove la giurisdizione potesse competergli, Egli stesso fusse stato quello, che questa briga acceso avesse per la Isola d'Ustica, ed a questo modo Egli medesimo due cose appajasse, che or finalmente vedremo, quanto fossero tra loro difformi.

Primieramente come chiameremo noi la idea, non che la proposizione, che l'Isola d'Ustica fusse un luogo chiuso d'ogni patte, come lo è una fortezza a segnochè possa sostenerne la comparazione, che pur sen'è fatta? Si confessa dal Contrario Scrittore, che la periferia di questa Isola sia di nove miglia. La sua superficie dunque è presso a sei miglia, e mezzo quadrate. Or qual fortezza fuvvi mai nell'Universo intiero di sì vasto ambito? Nè Danzica in Polonia, nè Landaw in Alsazia, nè veruna altra più spaziosa, ed estesa. E' certamente verissimo, che mercè la providenza del Re, apparte del forte chiamato della Falconaia, delle altre Opere ci sono, che guardano li siti più aperti, e le più comode discese, com'è la Torre dello Spalmatore, il Fortino della Marina, e quello sulla Cala di S. Giacomo, ma queste opere distinte l'una dall'altra, ed aperte nei loro larghi intervalli non sono quelli, che secondo l'Architettura militare formano una fortezza di tutto lo esteso terreno compreso nel loro ambito. Nè caso può farsi delle Garite, o sia velette, che si trovano disposte pel littorale non già così alte, e vicine, come nella carta per inesattezza si vedono, ma nella distanza di quasi un miglio d'intervallo per riparo degli uomini, che nei

tempi di maggior sospetto vi si mettono a guardia. Queste cose veramente sono tutte insufficienti a formare quel, che chiamasi una fortezza, che, parlando delle ultime, Regno non vi è, che ne sia sguarnito, ed evvene in Spagna per tutte le sue costiere, e n'è fornita l'Isola nostra per le Torri situate all'intorno sulla marina.

Nè i fortini dunque, nè le garite d'Ustica possono formare d'essa quella fortezza, che si desidera, che in caso diverso perchè non è pure una fortezza la Pantellaria, perchè non lo è Lipari, ed ogn'altra Isola? Perchè finalmente non è la Sicilia intiera, e la Spagna, e la Francia, ed ogn'altro più vasto Regno ben munito, nei quali e fortini vi sono sparsi pel littorale, ed opportune velette disposte nei siti più eminenti?

Nuova per certo è l'idea di questa specie di fortezza, che oggi ci si vuol dare della Isola d'Ustica. Una fortezza di seicento, o più miglia di circuito, dentro al quale e Città ci fossero, e Terre popolate, e Ville, e Campi, e Giardini, e Valli profonde, e rapidi fiumi, ed eccelse Montagne (1)!

Infatti la popolazione d'Ustica secondo lo stesso conto, che ne presenta Monsignor Cappellano Maggiore, e senza annoverare li Militari, riesce alla ragione di duecentosette persone sopra un miglio quadrato, lo che in conto d'Aritmetica Politica non fa una scarsa popolazione. Tutti questi Isolani al numero di milletrecento trentacinque militari non sono, ma come dicesi, Pagagani, li quali per il risoluto della M. S. sotto li 9 Luglio 1768 contro le vane pretese di quel Governatore militare non riconoscono la di costui Giurisdizione, ma formano una Università coi suoi Giurati, ed il Sindaco com'ogn'altra del Regno, e sono retti nella giurisdizione dal Capitano da un Giudice Criminale, e da un altro Civile, li quali gli ordini ricevono, e van soggetti al Tribunale del Real Patrimonio, ed a quello della G. C. Che se per le Reali ordinanze qualunque fortezza esclude da dentro il suo ambito qualunque ingerenza di queste pagane Giurisdizioni, come potremo mai accordare col fatto, e colle permanenti circostanze di questa Isola la novissima idea, che vuol darne Monsignor Cappellano Maggiore? E perchè la stessa pretesa Ei non estende alla Sicilia intiera, e cacciatine li Vescovi tutta non richiamala sotto la sua giurisdizione?

L'Ustica dunque non è una fortezza, nè alle fortezze in conto alcuno comparabile. Una Isola ella è; che per la sua ad-

(1) Nell'Isola di Ustica ci è anche un Vulcano estinto v. Voyages aux Isles Eolieus.

jacenza alla Sicilia forma parte di questo Regno, e forma una Terra composta, e governata come ogn' altra. Evvi bensì dentro d' essa una fortezza, ch' è quella della Falconara chiusa d' ogni banda con opere militari, e della sola truppa guarnita, dentro la quale nè la giurisdizione pagana può aver luogo, nè la sua vi pretende Monsignor Arcivescovo; ma che al di fuori nulla sia la giurisdizione militare, e null' ancora quella del Cappellano Maggiore non solamente è un fatto non mai conteso in quanto alla Militare Giurisdizione, e per quella del Cappellano Maggiore or per la prima volta chiamato a disputa, ma esso è ancora l' effetto del sistema politico, che in simili luoghi stabilirono le ordinanze Reali del 1788.

Supposero le ordinanze un luogo come Ustica, dove una fortezza vi fosse, o un quartier militare, o un Palazzo Reale in mezzo alla pagana popolazione, e la giurisdizione militare restrinsero aldintorno dei siti riferiti proibendo al Governadore di esercitarla al di fuori, per dove lasciossi libero il corso alla giustizia ordinaria, coll' obbligo al Governadore di prestare ad essa il braccio forte nei casi momentanei, ed urgenti (1). Tale è la condizione d' Ustica, e tale essendo in nulla è dissimile da quella della Città di Messina da quella di Siragusa, di Palermo, di Trapani, e simili altre, pelle quali contesa non vi è mai stata col Cappellano Maggiore. In niente è dissimile dalla Città di Termini, pella quale sa bene il Cappellano Maggiore, che dove il Parroco di quel Castello D. Liborio Rini pretese esercitare la sua giurisdizione al di fuori dello stesso Castello, funne altamente ripreso col Reale Dispaccio del 1791 (2).

Or dunque è tempo di mettere in calma la sofferenza delle VV. SS. Illme. La Ustica non è certamente una fortezza, nè altro di quei luoghi, nei quali potess' esser competente la giurisdizione del Cappellano Maggiore. Sia qual si voglia la origine, e la dignità di questa Prelatura, sia pur dubioso, e contraddetto negli antichi tempi il titolo degli Arcivescovi di Palermo sulla signoria di quella Isola, ne sia pure dubioso il primitivo titolo sulla giurisdizione, di queste cose non è più da parlarsi dietro tanti secoli di posseso, dietro l' agnizione, che ne han fatto in epoche diverse due diversi nostri Sovrani, dietro il contratto fatto a prò dell' Arcivescovo dal Re Filippo III, e quello novissimo del Principe, che attualmente ci governa, nè il Cappellano Maggiore ha diritto d' entrare in tal' esame, nè titolo, o veste

(1) Ordinanze pel servizio delle Piazze Capitolo 2. art. 3.
(2) Vedi l' Appendice § VI.

di contendere coll' Arcivescovo circa a' limiti della sua Diocesi. L'Ustica, che fu diserta sino al 1763 fu ripopolata a quella epoca per la providenza del nostro Sovrano, e fu messa in istato di difesa contro li corsali, che infestavanla, ma a questo disegno e per tale causa finale posela l' Arcivescovo l'anno 1760 in mani del Re, e previo questo pensamento, e sopra tale supposizione medesima fugli promesso per lo avvenire dalla stessa M. S. l' indiminuto esercizio della sua giurisdizione. Nè punto si avvera quel totale cambiamento di condizione, quella figurata metamorfosi, pella quale si vuole, che fusse ormai divenuta una vera fortezza; che tale non è realmente aperta d' ogni banda, e soggetta pienamente alla pagana giurisdizione, nè tale potrebbe mai divenire attesa la sua estensione, quando anche ne togliessero lo impegno, quanti vi furono Re nell' antico Egitto fabricatori di smisurati edifizj. Evvi eppur vero dentro questa Isola una fortezza chiamata la Falconara, sulla quale abbiasi pure Monsignor Cappellano Maggiore la desiderata giurisdizione, ma lo estenderla fuori d' essa è una pretesa senza fondamento, che non è secondo quello, che praticasi da lui medesimo in tanti altri simili luoghi, e repugna alle Reali ordinanze di S. M. Una sì fatta pretesa messa la prima volta in campo l' anno 1790 da Monsignor Capobianco di Napoli contro il legittimo possesso dell' Arcivescovo, contro la stipolazione medesima del nostro amatissimo Sovrano, e contro ogni buon senso se l' attuale Monsignor Cappellano Maggiore non ha giudicato del suo Ministero lo abbandonarla, e per il suo decoro ha procurato difenderla coi più ricercati argomenti, sarà pure tale dichiarata, come noi l' abbiam descritta, dalla intelligenza imparziale dell' VV. SS. Illme, a' quali la M. del Re ne ha commesso lo informe.

*F I N E*

# APPENDICE

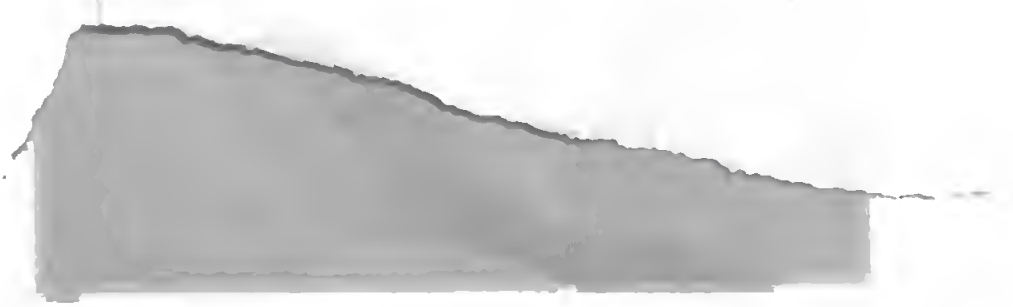

Digitized by Google

VERTICAL

Da parte di Monsignore il Cappellano Maggiore essendosi presentata una nuova scrittura, nella quale seguendo di passo in passo la nostra precedente difesa ha lungamente confutato quasi tutte le proposizioni da noi spese nella medesima, ed essendo a noi stato comandato di controrispondere, eseguiremo ora un tal comando dentro questa appendice.

Torna dunque primieramente il Cappellano Maggiore al pregio, ed alla Dignità della sua carica, e torna ancora a niegare all' Arcivescovo il titolo primordiale di Diocesano della Isola d' Ustica, ed a queste cose torna, che nella precedente scrittura noi ci protestassimo di lasciarle intatte, perchè di niun momento sono, e nessuna influenza hanno sull' attuale questione di competenza. Epure siccome parlando della qualità di Diocesano vuol credersi a forza, che lo esame circa al suo titolo primordiale non sia estraneo della contesa attuale, e che anzi questo titolo, quando vi fosse, avrebbe grandissimo momento, ed una influenza imponente sulla medesima, così male interpetrando questo nostro silenzio, e riferendolo più a debolezza, che a contegno, sene argomenta, che or noi abbiamo di buona fede accordato nell' Arcivescovo la mancanza assoluta del titolo Ecclesiastico primitivo sulla Isola d' Ustica.

Anche delle teorie del derelitto, e della loro applicazione al caso di una Parrocchia per qualche tempo abbandonata, e diserta favella di nuovo Monsignor Cappellano Maggiore, e ritorna al suo antiquato possesso derivato dall' incarico interinario, che ne ebbe da S. M. l' anno 1795 dopo l' attaccata controversia di competenza giurisdizionale, e colla espressa condizione di non recarsi alcun pregiudizio alla stessa controversia già pendente. Si fa poi un lungo comento di tutti gli atti, che ebbero luogo nelle note epoche del 1600 a' tempi dell' Arcivescovo Ayedo, nel 1693 a tempi di Monsignor Bazàn, nel 1732 dell' Arcivescovo Basile, e nel 1758, 1759, e 1760 di Monsignor Cusani, e dopo averne inferito, primo, che la questione, e lo esame versò allora unicamente sopra il solo dominio temporale dell' Isola, e non mai sulla giurisdizione, secondo, che questa giurisdizione si arrogarono sempre gli Arcivescovi seccamente, cioè senza veruna esibizione del Titolo, terzo, che gli atti, e scritture prodotte, ed esaminate in quella contingenza non suppongano ne anche indirettamente questa giurisdizione, e quarto finalmente, che le Consulte del Tribunale del Real Patrimonio del 1694, e 1732

riguardarono solamente il dominio temporale, e della giurisdizione non mai ragionarono, ne deduce, che la competenza della giurisdizione spirituale su quella Isola a prò degli Arcivescovi si fonda solamente sopra la nuda asserzione d' essi medesimi, e non evvene perciò quella certezza, che noi asserimmo nella nostra precedente scrittura. Niegasi simultaneamente col presidio delli comentatori della Clementina I.ª de probationibus la reiterata agnizione, che li Sovrani nostri hanno fatto di questa giurisdizione, e dopo tutto questo, dopo si lungo giro pervenuto finalmente a' fatti del 1759, e 1760 non può più negare l' agnizione, ed il possesso dell' Arcivescovo, che rende supervacaneo tutto il precedente esame circa il Titolo, ch' egli non ha azione di discutere, e circa il possesso, ch' egli è forzato a confessare, e perciò come per svilupparsi dalla pania, nella quale sentesi caduto, slanciasi di nuovo sulla posteriore variazione sostanziale della condizione della Isola d' Ustica, e supponendola tale, quale bisognerebbe al suo assonto, cioè quale bisognerebbe per poter aver luogo la sua giurisdizione, pure sul primo ingresso di questo nuovo cammino imbattesi nel contratto del 1760, e nella convenzione fatta in esso dal Re nostro Signore, che non ostante questa tanta sostanziale variazione la giurisdizione promise illesa per l' avvenire agli Arcivescovi di Palermo. E quindi facendo capo da questo intoppo comincia dal niegare questa promessa a forza di separare, e distinguere in differenti parti il contratto enunciato del 1760, a talune delle quali, dove chiara, e netta la promessa si legge, niega di suo arbitrio ogni forza, e valore, e soggiunge poi la mancanza di potestà nella Maestà Sua di far simili convenzioni; dietro di che ripiglia il tema della variazione sostanziale, e dopo averci nuovamente annunciata questa nuova, e sinora incognita fortezza della Isola d' Ustica, poi si restringe a dire, che, purchè Militari ci siano di ferma stazione in qualche luogo, la giurisdizione di quel luogo deve essere a lui quale ordinario Prelato de' Militari, ed a torre l' ostacolo della gente pagana, ch' evvi pure in Ustica, ed in numero maggiore della Militare, si sforza a provare, che a causa dell' angustia dell' Isola, questa gente è tanto commista, e compenetrata colla Militare, quanto non possa dal Governo più segregarsi, onde di necessità convenga farla soggetta alla medesima giurisdizione, niente ancora importando, che non ostante siffatta compenetrazione li pagani nel Civile abbiano superiori diversi delli Militari, cioè il Capitano, li Giudici, e li Giurati, che rilievano dai competenti Supremi Magistrati di Palermo, poichè a questo modo è pure composta la Città di Santa Lucia,

che nell' Ecclesiastico è tutta soggetta ad esso Monsignor Cappellano Maggiore.

Questo è il sunto della nuova contraria scrittura, e posti noi nella necessità di replicare ne staccheremo d' una in una le principali proposizioni, delle quali è composta e formandone altretanti distinti articoli adatteremo ad ognuna di esse colla brevità possibile le risposte convenienti.

## §. I.

### *Del carattere del Cappellano Maggiore.*

Noi non dubitassimo mai della importanza, e prerogativa dell' Ufficio di Cappellano Maggiore, ma tanto si è predicata nella prima memoria la sua grandezza, e dignità, e tanto ora vi si ritorna nella seconda, che per timore d' equivoco ci sembra conveniente metter le cose a suo luogo, e diffinire una volta cosa sia veramente nella Gerarchia Ecclesiastica il Cappellano Maggiore.

Il dottissimo contrario difensore nella introduzione alla sua prima memoria ricordandoci quella parte istorica della disciplina Ecclesiastica, che riguarda la esistenza di molte Chiese, che non furono mai soggette ad alcun Vescovo, rette sempre tanto nella Chiesa, quanto nell' Altare da proprj Pastori per la maggior parte regolari, ed indipendenti da verun altro, dalle quali Chiese sorsero poi quelle tante Prelature, che diconsi *nullius*, assume apertamente, che una prelatura di questa fatta sia per l' appunto quella di Monsignor Cappellano Maggiore. Ma nè i fatti corrispondono a questa sua idea, nè gli argomenti, ch' egli ne adduce hanno forza di dimostrarlo.

Noi non niegamo l' antichissimo uso delle private Cappelle, e de' Presbiteri ad esse addetti appo tutti li Monarchi Cristiani, che anzi la frequenza ne fu tanta, e presso li Magnati, e presso ogn' altro privato uomo, che questa frequenza fu da un canto censurata, e ripresa come un residuo del Paganesimo, che avesse tramandato nei Cristiani il culto de' Penati, e Magni Dei, e dallo altro or si ristrinsero alle sole preci gli atti da esercitarsi in queste Cappelle (1). Or s' impedì, che alcun Prete vi s' incardinasse, deputandovisi solamente quelli, che già alle Chiese si trovassero incardinati (2); Or vi si represse il troppo concorso,

(1) Nov. 58.
(2) Nov. 131.

del Popolo, e simili altre ordinazioni a frenarne l'abuso, furono di tempo in tempo disposte.

E' cosa naturale il pensare, che li Principi Cristiani avessero, come ogni altro, provveduto al maggior comodo dello esercizio della pietà loro, e quindi troviamo presso d'essi l'uso delle Cappelle, da che prima la Religione salse sul Trono. Così dunque Tabernacoli ebbe nei suoi palaggi Costantino, ed Oratorj portatili, e dopo di lui ebberli tutti li suoi Successori; E nell'Occidente del pari primi d'ogn'altro li Re di Francia a contare da Clodoveo, e poi Carlo Magno, e tutti li Sovrani anche della terza stirpe, che seguironlo, così nelle Spagne, ed in Inghilterra, così in Ungheria, nel Portogallo, ed anche presso li minori Principati de' Duchi di Borgogna, e di Savoja.

Queste Cappelle arricchite di Sacri arredi ebbero di necessità ad avere i loro Ministri, che li varj Ufficj ne sostenessero, e fra costoro chi a tutti loro presiedesse, ed ecco in tal modo in Costantinopoli Phonasci, Protopsalti, Protopapa, Arcidiaconi, Cononarchi, ed altri tali; ed in Francia anche sotto la prima stirpe, e dopo ancora ai tempi di Carlo Magno, e suoi figliuoli grande fu il pregio, ed il numero de' Chierici Palatini, e se poi nella terza stirpe fu l'uno, e l'altro intermesso, pure risorse con maggiore splendore nel Secolo XVI sotto il Re Francesco 1, e si ebbero allora grandi Elemosinieri, e Maestri d'Oratorio, ed in Spagna, ed altrove ebbe sempre un Capo il Collegio de' Regj Cappellani che gran Cappellano chiamossi (1).

Che se dalle estranee nazioni ci rivolgiamo alla nostra, che che ne sia de' Cappellani, dei quali forse avvalevansi li Baroni Normanni calati in Italia nell'undecimo Secolo, e lo stesso Conte Ruggieri durante il tempo della conquista, e dopo d'essa sino a' tempi del Re Rugiero suo figliuolo, ella è cosa incontrastabile, che la Real Cappella del Palazzo di Palermo sorse veramente sotto questo ultimo Principe, e precisamente nel 1140, allorchè fu sollennemente dedicata, e nella sua stessa prima fondazione sorsero con essa li Ufficj di Maestro Cappellano, quello di Cantro, e di Tesoriero, le due dignità, li duodici Canonici, ed il resto.

Ma li Vescovadi a quella epoca erano già stati stabiliti sin dai tempi del Conte suo Genitore, e tutto il Regno diviso sotto le Diocesi ad ognuno d'essi assegnate (2), quindi non si può leggere senza meraviglia ciò, che il contrario Scrittore venne narrando nella introduzione alla sua prima memoria, cioè a dire,

(1) Ved. Peirat de Orat. Reg. Gall. Caraffa Capp. Rog.
(2) Vedi Malaterra lib. IV. sub anno 1806 Pirro not. Sacra.

che gli anzidetti Principi qualche parte del Regno non avessero concessa a' Vescovi riserbandola per Diocesi del Maestro Cappellano, e che in seguito questa assegnazione di Diocesi fatta avesseto a suo prò. Proposizione di tal fatta, che niun passo d' Istoria garentisce, accordasi malamente col carattere, e qualità morale del Maestro Cappellano, che ora non tarderemo a meglio riconoscere.

Infatti se questo uffizio in Sicilia fusse restato fra quei termini, fra quali da per tutto l' uffizio medesimo sotto qualunque altro nome erasi sino a quell' epoca contenuto, questo ufficio non sarebbe oggi stesso, che un semplice ufficio pregiabilissimo per riguardo alle persone, al servizio delle quali è addetto, ma niente grande per se stesso, immensamente lontano da quella Dignità Prelatizia, che lo Scrittor contrario gli attribuisce, e che finalmente nella Gerarchia Ecclesiastica sarebbe pressochè sconosciuto. Questo uffizio in pochi termini sarebbe al più il medesimo di quello di Proposto di qualunque Collegiata senza cura d' anime, senza la potestà dell' ordine, senza insegne di sorta alcuna, e sogetto pienamente alla Giurisdizione dell' ordinario.

Invano il difensor contrario rivolgendo l' antica Storia crede scorgere alcun vestigio della esenzione dei Cappellani Regj dalla Giutisdizione del Vescovo Diocesano. Li Documenti da lui addotti confermano tutto l' opposto (1), ed è altronde manifesto, che tanto nell' Oriente, quanto nell' Occidente l' ufficio dei Cappellani Regj ristretto alla custodia delle reliquie, ed alla celebrazione delle Sacre Funzioni, niuna potestà ebbe mai nè d' ordine, nè di giurisdizione, e decorato al più questo Clero del solo Rocchetto, e Mantelletta, privo fu sempre dell' insegne Pontificali a segnochè li Principi per magior loro decoro necessità avevano di framischiarvi or l' uno, ed or l' altro dei Vescovi suoi Vassalli, ai quali cedevano in precedenza l' altri Regj Presbiteri (2).

(1) La prerogativa della Regia Famiglia stava in che l' ordinario d' essa non fosse gia il Vescovo della Diocesi, dove per avventura soggiornava, ma quel Vescovo, al quale fosse stato precedentemente addetta dalla Potestà Ecclesiastica. Questo rilievasi tanto dal passo del Concilio di Toledo dell' anno 710 sotto il Re Teodomiro, nel quale la Famiglia Regia fu dichiarata soggetta al Vescovo di Dumio, quanto dal passo di Pietro Gallando, dove dicesi: Aulæ Regiæ unicus Episcopus est, & in quocumque loco per totum Regnum Rex versatur, & ab eo sacramenta petere solet. E Pietro Blesense, che scrisse, il Re Guglielmo essere del gregge, e sotto la custodia di colui, a cui parlava, scriveva, e parlava a Gualtieri Offamilio allora Arcivescovo di Palermo, e Primate di tutto il Regno.

(1) In ejus Episcopi potestate consistant in cujus Territorio constructæ

E tutto ciò si scorge più evidente, allorchè scostandoci dalla Storia Universale di questo Clero Regio ritorniamo alla nostra, nella quale sù i primi passi s' osserva quella stessa Cappella, che il contrario difensore suppose avere avuto il Conte Rugiero, e quella, che veramente inalzò il suo fratello Roberto nel Palazzo di Palermo sotto il titolo di Gerusalemme, e quella finalmente, che oggi esiste edificata da Re Rugiero sotto il titolo di S. Pietro, di queste Chiese sino al 1132 non ne fu altri l' ordinario Pastore, che l' Arcivescovo di Palermo, da cui dentro d' essa, e per tutto il Palagio li Sacramenti si ministravano (1).

Nè tale cessò d' essere lo stato di questa Cappella dopo tal' epoca, allorchè non altra fu la novità, che accadde, nè altro pretese dall' Arcivescovo lo stesso Re Rugieri, se non se la sua erezione in Parrocchia. Alla domanda si arrese volentieri l' Arcivescovo, ed il Capitolo, e cen' è l' istrumento presso il Pirro, ma non per questo l' Arcivescovo di Palermo cessò d' essere di ragione l' ordinario di questa Cappella, che altro non accadde allora se non, che per consenso dell' Arcivescovo, e del suo Capitolo in forza d' una potestà, che ignoriamo il distretto della Parrocchia della Cattedrale di questa Città fu diviso in due parti, ed in una d' esse una nuova Parrocchia fu eretta, la cura della quale, per quanto appare dagli atti posteriori fu affidata al solo Ciantro (2).

Così durarono le cose sino al 1598, allorchè li Canonici

stint Can. omnes Basilicæ 16 q. 7.
Can Si quis Episcoporum 16 q. 5.
Hincmar. Tom. 2 pag. 146.
Cap. Cum. Cappella de privileg.

Cappellas Principum, & Cappellanos ibi administrantes subesse locorum ordinariis, non autem Cappellarum Magistris, nam & ipsi Principes in Spiritualibus subsunt Episcopis Diocesanis, ut in Cap. omnes Principes, & Cap. solitæ de Major & obed. cap. duo sunt dist. 96 ergo multo magis Clerici Cappellarum, & ipsa Cappella secundum Abatem hic n. 3 & Marian. Soccinum &c. Episcopus enim fundat intentionem suam super exercitio Jurisdictionis ordinariæ in tota Diœcesi, & in qualibet ejus parte 10 q. 1 per totam 16 q. 7 cap. omnes Basilicæ & cap. cum Episcopus de offic. ordinar. lib. 6 Caputaq. dec. 205 p. 2 Seraphin. dec. 1104.

Tomasin. Discipl. Eccles. p. 1 lib. 2 cap. 3 n. 5 cap. 112 n. 3 & seq.
Card. de luca de Jurisd. disc. 15 n. 4 & annot ad eumdem.

(1) Il contrario scrittore malamente volle far vedere questa esenzione della nostra Cappella nel privilegio del Re Rugiero del 1148. Il Re Rugiero non poteva stabilire da se solo questa esenzione, e non la stabilì, e le parole del suo privilegio importano tutt' altro.

(2) Visita di Iordi cap. de Serv. Divini Cultus.

di questa Regia Cappella pretesero essere comune a tutti il carattere di Curato (1), e comunque da questa pretesa fussero stati per lungo tempo rispinti, e precisamente nel 1634, allorchè il Capitolo, della Cattedrale con atto espresso riferito dal Pirro (2) sospese il Cappellano Sacramentale, che essi avevano eletto, pure ostinatisi nel proposito trovaron facile l'Arcivescovo Cardinal Doria, che lo stesso anno sotto li 10 Settembre divenne ad accordarglielo confermando simultaneamente a loro favore il privilegio del 1132 (3).

In questo stato di cose è facile il sapere, quanto pieni stati fossero li diritti dell'Arcivescovo sù questa Cappella, e quì per ristringerci basta il dire, che sino a' tempi nostri questi Canonici, questo Ciantro, ed ogn'altro Prebendato di questa Real Cappella dopo l'elezione fatta da S. M., non riceverono da altra mano la missione, non furono da altri istituiti nelli rispettivi beneficj se non dagli Arcivescovi di Palermo per lettere formali d' Istituzione autorizzabile concepite nella forma comune ad ogni altro Curato della Diocesi (4).

Che se poi cioè dall'anno 1761 in quà per via di fatto più, che per diritto si sottrassero essi da questa legale, e vetusta dipendenza, che portava con se tanti altri diritti dell'Arcivescovo sulla loro Cappella, e se poi l'anno 1794 piacque alla Maestà del Re nostro Signore dichiarare esente dalla Giurisdizione dell'Arcivescovo questa sua Real Cappella, ed i suoi membri, da questo fatto, quando ragionar volessimo col proprio linguagio delli stessi oppositori, non si potrebbe altro inferire, senonchè a tale epoca per l'appunto, cioè quattordici anni addietro, o per interpetrazione delle vecchie carte del Re Rugieri, e di quelle di Re Martino, e di ciò, che l'anno 1132 dispose di questa sua Chiesa l'Arcivescovo, ed il suo Capitolo, e l'Arcivescovo Doria l'anno 1634, o veramente per nuovo stabilimento, che allora mai

(1) Tamquam Parochus Ecclesiæ S. Petri communiter sacramenta exercere volebant. Pirro not. Regiæ Cappellæ Colleg. Divi Petri § 47.

(2) Loc. cit. §. 49.

(3) Marc. Serio Diff. 2 quest. 8 super reform. Paroch. Panorm. Mongit. Not. Eccl. Pan. an. 1634 tit. 1 Sicil. Sacræ pag. 234.

(4) Noi accenniamo quì brevemente tutto quello, che in altri tempi avendolo li Canonici della R. Cappella fatto soggetto d'alta disputa fu profondamente, e lungamente rischiarato da Monsignor Cusani in una sua scrittura stampata in Napoli, che porta per titolo = Ragioni, ed obbligo dell'Arcivescovo di Palermo in conservare il possesso, che ha goduto finora d'istituire il Cantore, ossia Ciantro, i Canonici, e gli altri Prebendati della Cappella Collegiata esistente dentro il Regio Palazzo di Palermo.

si fece, o per una consuetudine, che volle introdursi, questa Chiesa a tale epoca divenne esente *simpliciter*, o sia per privilegio (1). Ma non ostante questa esenzione egli è sempre fuor di proposito lo attribuire al Maestro Cappellano, e suo Collegio quelli caratteri, che il suo difensore volle pure dargli nella sua scrittura.

Cominciò egli dallo accennare li Pastori primitivi, li quali veramente quelli sono, ai quali anticamente una Cura si apparteneva, e ne fu poi separata per propria loro volontà, o per superiore disposizione (2). Pastore primitivo può dirsi dunque riguardo alla Regia Cappella di Palermo, non già il Cappellano Magiore, ed il suo Clero, ma l' Arcivescovo, a cui la cura di essa s' appartenne sino al 1132, e funne allora distaccata per volontà dello stesso Arcivescovo a compiacenza del Re Rugieri.

Parlò Egli in seguito de' Prelati *nullius*, cha hanno una Dio-

(1) Non è nostro intendimento di contendere alla nostra Regia Cappella li diritti, che ha, o dei quali attualmente gode senon perquanto è necessario alla difesa, che sostenghiamo. Siamo dunque obligati a far palese, che per legittimare la esenzione dall' ordinario di Palermo, tutto le manca cioè ed il titolo, e la consuetudine, ed il lungo uso.

Allorchè tutte le altre Regie Cappelle di Europa si esentarono dalla Giurisdizione del loro Diocesano, ne ottennero il privilegio dalla S. Sede, ma con nostra meraviglia troviamo, che li antichi Sovrani nostri non l'ottennero mai; nè questo privileggio vi è, che, come poco innanzi dicemmo, li Diplomi del Re Rugiero del 1140, e del 1148, e quelli di Martino riferiti dal nostro contraditore non conchiudono, nè solamente accennano questa esenzione; nè vi è poi il lungo uso, e la consuetudine prescritta, che senza parlare della erezione in Parrochia fatta dall' Arcivescovo nel 1132, e dell' atto di Cardinal Doria del 1634, il fatto permanente sino al 1761 da noi ora esposto, cioè la collazione per la istituzione autorizzabile, che sino a tale epoca fece costantemente l' Arcivescovo di questi Canonici, e Dignità è distruttivo di questa consuetudine, che mai volesse pretendersi; nè dal 1761 in qua è tanto tempo trascorso, e vi è tanta acquiescenza dell' Arcivescovo, che possa già dirsi stabilita questa consuetudine. Pure siccome noi questa causa non trattiamo, e per altro la Maestà del Re nell' anno 1794 dichiarò sovranamente la esenzione di questa Regia Cappella, e dei suoi membri, così abbiamo declinato a supporre, ed accodare, come pur faremo in apprerso nel §. V. di quest' appendice, la ipotesi non solo del lungo uso, e consuetudine prescritta, ma anche del privilegio.

(2) Unde tandem cœperunt dici Pastores non simpliciter, sed cum addito *Primitivi*, quo significatur, eos primitus possedisse Ecclesias illas tamquam Monasteriis, Capitulis, aut dignitatibus suis unitas, atque tandem quo ad Spiritualia Vicariis perpetuis esse datas.

Vanespen. p. 2 tit. 24 cap. 1

cesi non mai compresa dentro la Diocesi d' alcun Vescovo, e nella quale furon sempre, e sono indipendenti da ogn' altro Vescovo, e tale non è per certo il Cappellano Maggiore, che è solamente il capo d' una Chiesa resa esente in progresso di tempo per privilegio. Grande invero è nella Disciplina la differenza fra le Prelature *nullius*, e quelle, che sono divenute esenti per mero indulto (1). Nelle prime diritto alcuno non esercitò mai alcun Vescovo, mentre nelle seconde esercitovelo pienamente una volta prima della accordata esenzione, e dopo d' essa certi diritti pur vi conserva, quali reliquie della sua primiera giurisdizione (2).

Se dunque questa esenzione non si suppone, che a dir retto, mai non vi fu, mai non la viddero per li trascorsi tempi tutti li Regj Visitatori, nè mai fu pretesa dello stesso Clero Palatino prima del 1761, in tal caso il Maestro Cappellano non è altro veramente se non il capo d' una Collegiata, alla quale è annessa la cura d' una Parrocchia, ch' è quella del Regio Palazzo, ed egli stesso le sue Dignità, e li Canonici non sono, che semplici Parrochi dignificati bensì dalla grandezza delle persone, alle quali è principalmente addetto il loro Ministero, ma che non

(1) Ecclesias exemptas hoc differre ab Ecclesiis nullius Diœcesis, quod Ecclesiæ exemptæ in Diœcesi esse dicuntur; Ecclesiæ vero nullius Diœcesis neque sint de Diœcesi, neque in Diœcesi. Itaque status nullius Diœcesis liberat non modo a subjectione, sed etiam a situatione, & denominatione; Exemptio vero tantum a subjectione.

Fagnanus ad cap. 19 X de officio Ordinarii.

(2) In loco vero simpliciter exempto quique manet illius Diœcesis intra cujus fines situs est, nullos Episcopus sine licentia ordinarii istius Diœcesis Pontificalia exercere potest. Ipse vero Episcopus Diœcesanus in simili loco exempto absque consensu Superioris illius loci Pontificalia agere potest; idque ob reliquias jurisdictionis, quas Episcopus in loco quantumvis exempto suæ Diœcesis retinet. Quare dici non potest hoc casu Episcopum in aliena Diœcesi Pontificalia exercere. Et ita judicatum &c.

Van-Espen. p. 1 tit. 16 cap. 3 n. 8 v. n. 9.

Li diritti di visita del Diocesano non solamente in questi luoghi *simpliciter exempti*, ma nelli stessi luoghi *nullius*, sono stati stabiliti dal Tridentino.

Beneficia tam curata, quam non curata Sæcularia, & Regularia, qualitercumque commendata, etiam exempta ab Episcopis, etiam tamquam Apostolicæ Sedis Delegatis annis singulis visitentur.

Trident sess. 21 cap. 8 & cap. 9 de reform.

Vide Van-Espen. part. 1 tit. 17 de visitatione Episcoporum, & in repagulo adversus nimiam exemptionis a Jurisdictione Episcoporum extentionem, & part. 3 tit. 12 *de exempt. a Jurisd. ordinar.*

occupano un luogo distinto nella Chiesiastica Gerarchia (1). Ma questa esenzione supponendo, che ultimamente piacque dichiarare alla M. S., in tal caso il Maestro Cappellano è il capo d'una Chiesa Collegiata, che a causa di tale esenzione gode la giurisdizione quasi Episcopale nel suo distretto, e così questo capo può essere riguardato, come uno di quei Prelati minori, dei quali abbonda il Cristianesimo, ed il nostro Regno ancora.

Or questa ricerca, che sebbene da noi ristretta negli angusti termini, che si è veduto mal proporzionati alla grandezza del subjetto, pure sarà stata di noja alle VV. SS. Illme, servirà almeno a far meglio conoscere chi sia veramente colui, che oggi chiama l'Arcivescovo a render conto del suo titolo primitivo sulla Isola d'Ustica. Uno, che Diocesi non ebbe mai per tutta Sicilia, se non quanta, a suo medesimo intendimento, gliene concessero gli Arcivescovi di Palermo nel 1132 soggetta a quelle dipendenze, che sono stabilite dalla legge, viene oggi a chiedere, e non cessa d'interrogarlo nella sua appendice intorno ai suoi diritti Primordiali su quella Isola. Nè questi diritti sono già dubbiosi, ed incerti, come noi vedremo nel seguente paragrafo, ma senza di questo, s'egli è pur vero, che parlando in genere question di confini non si fece mai, senon fra i possessori limitrofi, se cause possessorie, o di dominio per qualche parte di Diocesi non possonsi, ne sonsi mai trattate, se non fra due Vescovi, od altri Prelati Diocesani, com'è mai, che il Cappellano Maggiore in questo esame ha voluto oggi entrare contro l'Arcivescovo, e vi persiste, e tirando profitto dal nostro silenzio, il quale veramente a più giusta causa dovea riferirsi, gran rumore ha fatto d'esso, e ne ha conchiuso (non si sà a qual fine) che manca all'Arcivescovo per sua propria confessione il titolo primitivo sulla Isola d'Ustica?

Quando ciò fosse, non perciò sarebbe migliore la sua causa, che non dipende già dalla mancanza del diritto altrui sulla

(1) Archiepiscopum Cantauriensem intercessisse, & eas sibi partes omnino vindicasse, quod Reges, & Reginæ quocumque demum illi loco degerent, ipse *Parochus* esset. Quod Rex, & Regina speciales, & domestici *Parochiani* sunt ipsius.

Eadmer. histor. novell. Angl. apud Tomasin. p. 1 l. 2. cap. 112 n. 6.

Il Maestro Cappellano è stato qui considerato come Capo del Clero della Cappella Palatina, qualora poi si consideri come Abbate della Terra di S. Lucia, allora entrano le carte addotte dallo scrittore contrario nella sua prima memoria, ed entrano altri principi.

Vedete appresso alli §. V e VII.

controversa Isola, ma dall'acquisto posteriore, ch'egli mai ne avesse fatto per ministerio di legge al trasformarsi, come egli pur si pensa, che accaduto fosse, lo stato politico della Isola stessa; ma questo titolo primitivo, che dopo un sì lungo possesso noi potressimo dissimulare, quand'anche a fare avessimo con un legittimo contraddittore, questo titolo avrem l'attenzione di palesarlo a Monsignore il Cappellano Maggiore.

## §. II.

### *Dei diritti degli Arcivescovi di Palermo sulla Giurisdizione Ecclesiastica dell'Isola d'Ustica.*

Narrammo noi nella nostra scrittura, che più volte li Sovrani nostri ricercarono dagli Arcivescovi di Palermo li suoi titoli, e diritti sulla Isola d'Ustica, e più volte questi titoli, e diritti furon loro esibiti; or dunque altro non resta, che riferirli per vedervi a suo bell'agio il nostro contraddittore quel titolo Canonico primitivo, del quale ha egli proclamato l'assoluta mancanza.

A tale oggetto uopo è premettere, che non credo io, che si dubiti, che di titolo primitivo manchi l'Arcivescovo per tutto quello, che compone la Diocesi Palermitana, che presso il Pirro vi sono tutti li Diplomi delle concessioni Regie, e le Bolle Pontificie, massimamente quelle di Gregorio VII, e di Calisto II E sebbene in queste bolle, e particolarmente nell'ultima, dove una descrizione fassi della Diocesi Palermitana, non vedesi espressamente nominata la Isola d'Ustica, come nè tampoco si nominano tanti altri siti, che senz'alcun dubbio sono parte della Diocesi, tuttavia è da confessarsi, che questi Pontefici non restrinsero ai soli luoghi espressati l'approvazione loro, ed il titolo Canonico, che risulta dal contenuto delle stesse bolle „ Panormum, „ Menselmirum, Corilionem, &c. „ Leggesi nella bolla di Calisto „ nec non, & omnia quæ Terræ Principes, & alii fideles „ viri de jure suo eidem Ecclesiæ contulerunt, & quæ ipsi Ec„ clesiæ *jure antiquo* pertinere videntur.

Or dunque se mai l'Isola d'Ustica si fosse allora trovata in potere della Chiesa per largizione de' fedeli, per concessione de' Principi, od alla medesima per qualunque modo appartenuta si fosse *jure antiquo*, non potrebbe in tal caso dubitarsi, che d'essa ancora le Bolle Pontificie predicassero, e che il titolo Canonico primitivo nascente dalle medesime fusse del pari adattabile a questa Isola. Così dunque diverso è lo esame, che deve farsi; questione non vi è più del titolo Canonico, ma soltanto del

Civile, al quale pervenuti, chi potrà mai dubitare del dritto dell' Arcivescovo sulla contesa Isola? Egli è un possessore ab immemorabili, come noi meglio giustificheremo nel seguente paragrafo, egli si ha sempre questa giurisdizione sostenuto alla presenza del Trono di tanti nostri Regnatori, e dopo tanto, e così qualificato possesso, le radici del quale vansi a perdere nell' oscurità della nostra Diplomatica, chi può più mettere in forse il suo titolo, e la sua proprietà della mal contrastata giurisdizione?

Queste cose accennamo noi nel cominciamento della nostra prima scrittura, e se a queste cose si arrestasse la giustificazione, che abbiam promessa, sarebbe senza dubio perfettamente compita, ma giova pure il soggiungere qualche altro documento, dal quale resta magiormente confermato quel titolo, che ci si è ricercato.

Io non parlo della palinodia, che il Procuradore fr. Cirino l'anno 1284 fu obbligato a cantare alla presenza dell' Arcivescovo, e del Capitolo intorno ai diritti della Chiesa Palermitana, sopra di quella di Santa Maria d' Ustica, come ancora su quella di S. Michele di Campogrosso, e di S. Onofrio (1), non parlo nemmeno del privilegio del Re Federico Aragonese dell' anno 1326, nel quale restituendo all' Arcivescovo il Monastero di S. Onofrio, narra come questo Monastero al pari di quello di S. Maria d' Ustica era stato sempre, e continuamente nel possesso dell' Arcivescovo, e vacando la Sede, del suo Capitolo (2) ma solamente ricordo al contrario Difensore la Bolla da lui stesso riferita di Papa Clemente v data l'anno 1313, nella quale parlasi della sola Chiesa di S. Maria d' Ustica, che sebbene dica il Papa all' Arcivescovo, sia *tuæ Diœcesis tibi subjecta*, tuttavia siccome delle usurpazioni erano accadute, così il Pontefice „ Volentes (di-
„ ce) prout ad nostrum spectat officium periculoso statui ejusdem
„ Ecclesiæ utiliter & stabiliter providere sperantes firmiter, quod
„ per te bona, & jura ejusdem Ecclesiæ recuperari, & defendi
„ poterunt, ipsaque in statum pristinum reformari, Ecclesiam
„ ipsam Sanctæ Mariæ cum omnibus bonis, juribus, & possessionibus, proventibus, redditibus, & obventionibus suis Archiepiscopali Mensæ Panormitanæ auctoritate Apostolica in perpe-
„ tuum *concedimus*, *annectimus*, *& unimus*„ Ed. appresso „ Nul-

(1) Ex libro membranaceo in Arca Thesauri pag. 56 in libro Regiæ Cancellariæ pag. 27 in vol. 3 Privilegiorum in Archivio Rev. Capituli pag. 56 Exhibetur in parte a Pirro in not. Ecclesiæ Panormitanæ pag. 153.

(2) Exhibetur a Mongitore in opere; Bullæ privilegia, & instrumenta Panormitanæ Metropolitanæ Ecclesiæ Regni Siciliæ primatiæ pag. 180,

„ li ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ *conces-*
„ *sionis*, *annexionis*, *unionis*, & voluntatis infringere, vel ei au-
„ su temerario contraire (1).

In questa Bolla evvi tanto il ricercato titolo Canonico, quanto il contrario Scrittore ha dovuto rivolgersi ad altro genere di difesa, e cominciando dal farne sospettare l'autografità, è passato ad asserire, che per essa nulla il Papa avesse stabilito, e che sol di passaggio nella narrativa detto avesse, che l'Ustica fosse Diocesi di Palermo, e questo stesso per vano rumore „ sicut ad no-
„ strum pervenit auditum „ Ha proclamata in seguito in altro luogo la sua mancanza d'esecutoria, e finalmente ne ha sentenziato la nullità, perchè non poteva il Papa senza il consenso dei Rettori aggregare quel Monistero all'Arcivescovado, ne poteva senza incorrere in un abuso proscritto dal diritto pubblico la Diocesi variare senza l'intervento, e consentimento del Sovrano, alle quali cose ha aggiunto quasi per conferma dell'anzidetto, che la Bolla non si era prodotta mai, nè manifestata dalli Arcivescovi.

Queste cose scrisse egli perchè non altrimenti poteva far sembiante di difendersi, che parlando dell'autografità consta di questo documento, come consta d'ogn'altro di quei tempi, e consta di tanti altri simili, che ha in diversi tempi pubblicato lo stesso Cappellano Maggiore, e questo nostro fu la prima volta dato in luce dal Pirro, che lo trasse dalle storie di Nicolò Speciale, e poi pubblicollo ancora il Mongitore.

Ciò, che importasse questa Bolla, e se fosse una mera asserzione sopra un vano rumore popolare, è un'affare di tanta evidenza alla vista della stessa Bolla, che non è mestieri lo intrattenervisi, e si noti solamente, che se l'unione, e l'annessione fu nella dispositiva della Bolla, come infatti fu essa il suo unico disposto, siccome non da altro questa unione processe, se non da quanto nel principio si era narrato intorno all'antica dipendenza di quella Chiesa dalla Diocesi Palermitana, allora la narrativa fa unica, e sola parte colla dispositiva, e non ci è più distinzione a fare, ne soggetto a cavilli. Viene appresso la mancanza della esecutoria, ma due cose ricordiamo quì brevemente al contrario Difensore. I. Che per legge di convenienza non dee ricercarsi in un atto come questo della data del 1313 quella esecutoria, che nel Regno non era stata ancora ordinata perchè il Capitolo 67 del Re Martino fu posteriore quasi d'un secolo, nè

(1) Ex Mongitore in opere quo supra pag. 162.
Ex Pirro not. 1 Eccl. Panormitanæ fol. 155.

pruova vi è, od esempio alcuno, che contestasse, il regio placito essere stato introdotto, e praticato sin da quei tempi; E ricordiamo per secondo, che questa esecutoria, questo atto di regalia approvatoria de' rescritti della Corte di Roma può, e deve presumersi dietro il lasso di tanti Secoli, massimamente allorchè non vedesene solamente la esecuzione, ma il pubblico uso che sen' è fatto, e ciò, ch' è più forte, che la Bolla in questione sia stata posta sotto gl' occhi del Sovrano medesimo, come sempre si fece della nostra in tutte le note contingenze dell' Isola d' Ustica, e che nella Consulta del Patrimonio del 1732: fu trascritta per intiero, ed umiliata a Sua Maestà. Restando pertanto la sola nullità per privato, e pubblico diritto, e parlando della prima bello sarebbe oggidì vedere i Monaci di quel Monistero, che non più esiste, ricomparire dopo cinquecento anni a proporla, che in quanto al Cappellan Maggiore non può far egli questa causa, nè diritto ha di solamente ventilarla; Ed inquanto alla nullità derivante dal diritto pubblico, e dalla mancanza del consenso del Re a questa tanta novità sulle Diocesi di Sicilia noi siam d' accordo col nostro contraddittore sù i principj da lui spesi nella sua scrittura intorno alla giusta convenienza di questo consenso secondo i sensi delli egregj Canonisti, che su questo proposito ha egli accumulato, ma non intendiamo qual fosse stata mai la novità, ed il cambiamento della Polizia aggregandosi il temporale di un Monistero al Vescovado della Diocesi, e confermandosi in tal modo, che l' Ustica fosse stata sempre nella Diocesi di Palermo. Niuna fu veramente la novità, che quì già non si trattò di distrarre in due la Diocesi di Tiro a prò del Vescovo di Berito; nè ci volle un nuovo Concilio di Calcedonia, e perciò giustamente caso alcuno non fenne il Re, che tante volte ne ebbe conoscenza, nè mai fiscale alcuno v' insorse contro.

Or tutte queste cose venne dicendo Monsignor Cappellano Maggiore contro la trascritta Bolla di Papa Clemente, ma per fortuna nulla egli disse poi contro quelle di Gregorio VII, e Callisto II, dalle quali, come dicemmo, deriva parimenti il titolo Canonico sopra questa picciola parte della Diocesi Palermitana, quindi questo titolo può egli ora scegliere a suo piacere dall' una, o dall' altre, che per entrambe, o per ognuna d' esse resta compita a sufficienza la giustificazione da noi promessa.

## §. III.

*Del continuo quasi possesso di questo diritto sino al giorno d' oggi, e delle disposizioni date da S. R. M. l' anno 1795.*

Abbiam narrato nel precedente paragrafo l' atto di fr. Cirino delli 23 Febbrajo 1284, la Bolla di Clemente v delli 7 Ottobre 1313, ed il privilegio di Fiderico d' Aragona delli 8 Gennajo 1326. Or questi antichi documenti seguiti vengono nel tempo avvenire da più lucide pruove del reale possesso dello Arcivescovo.

Nè io parlo solo della *nota*, che leggesi nell' antichissimo libro di Presti Pietro Frisina, nella quele si afferma l' uso, che la Mensa avea sempre fatto di quella Isola, e com' essa all' Arcivescovo s' apparteneva, ma evvi pure un antichissimo Bando colla data delli 25 Ottobre 8 Indizione proibitivo del legno d' Ustica. Inoltre dal 1506 in poi incominciano le gabelle del sudetto legno, e nel 1507 vi è la gabella della intiera Isola coll' apoca corrispondente a favore del Gabelloto. Vedesi ancora continuata la possessione nel seguente secolo trovandosi l' istrumento della percezione dei frutti, che ne fece l' anno 1667 l' Arcivescovo Rubeo, e morto costui, ed aperta la Regalia, la stessa percezione si trova fatta dal Fisco nel seguente anno 1668. Documento vi è ancora, che contesta la stessa continua percezione dei frutti dal 1680 sino al 1704, e 1707, e poi sieguono altri contratti di locazioni sotto gli anni 1715, e 1717, ed altri più appresso.

Questi documenti, come dicemmo sul principio, furono sempre esibiti nelli esami, che si fecero dal Tribunale del Real Patrimonio al 1600, al 1693, al 1732, e finalmente al 1758; Nè si dubitò mai della loro autografità, nè la possessione immemorabile, che ne deriva fu mai contrastata, e solamente l' anno 1732 question s' accese sopra il mero diritto, vale a dire se la possessione immemorabile fosse bastevole per legge comune, ed anche per il nostro Capitolo 456 del Re Alfonso a far presumere nell' Arcivescovo un titolo legittimo della contesa Isola, la quale taluni Ministri pensarono, essere *de Regalibus* o almeno Demaniale, massimamente a vista del Capitolo I. del Re Martino, dove talune delle Isole adjacenti a questo Regno furono espressamente dichiarate della Classe del Demanio, e tali altre Demaniali restarono, quantunque in quel Capitolo non fussero state mentovate.

Quale fusse stato l' esito di questi esami, e della discussione del 1732, come ancora di quella del 1758, fu da noi narrato

nella precedente scrittura, dove vedemmo le distinte rappresentanze del Tribunale del Real Patrimonio riuscir sempre favorevoli all' Arcivescovo, e finalmente la giustizia del Re non altrimenti torsi l' Isola se non al prezzo d' un' annua rendita assegnata alla Mensa sulle Dogane di questa Capitale.

Vero è, che li Documenti sopra esposti dimostrano soltanto nell' apparenza la possessione del temporale, ma ci accorderà il nostro contraddittore, che trattandosi d' un Prelato avente giurisdizione per tutta la sua Diocesi il possesso del temporale porta necessariamente con se la giustificazione del possesso della stessa giurisdizione, e ciò per effetto della natura di questo diritto, che Giurisdizione si chiama, il quale, trattandosi di un Diocesano, è di sua indole inerente al temporale. Apparte di che questo diritto avendo una natura univoca, e pariforme, il possesso, in cui sene trova il Prelato per una sola parte della Diocesi, ha forza di provare lo stesso di lui possesso per tutto il rimanente, come appunto accade in tutti li diritti individui, che si possegan dal Fisco, dall' Università, ed anche dai privati (1).

Infatti di questo possesso di giurisdizione mai non dubitarono li tanti Ministri Patrimoniali, che nelle diverse epoche sopra esposte per comando Sovrano queste cose esaminarono, dal che avvenne, che il futuro esercizio della medesima giurisdizione fu sempre all' Arcivescovo riserbato, e promesso nel 1600 dallo stesso Fisco, nel 1693, e 1732 dai due privati offerenti, e nel 1760 dalla stessa Maestà del Re nostro Signore. Poi la stessa giurisdizione esercitò sempre l' Arcivescovo, e senza contrasto sino al 1790, allorchè a suggestione di quel Governadore militare nacque la prima volta la nuova pretesa del Cappellano Maggiore.

Or dopo tutto ciò, come mai abbiasi potuto scrivere in contrario, che l' Arcivescovo prima del 1760 non esercitò mai questa giurisdizione, che quando la pretese niun documento addusse mai del suo possesso, cosicchè questa giurisdizione fondò egli sempre sopra la sua nuda, secca, e gratuita asserzione, come tutto ciò abbiasi potuto dire, sallo Iddio! Li diplomi, e scritture, che noi ora abbiamo esposto non si producon già oggi per la prima volta, ma come spesso abbiamo detto, furono esibiti sin dal 1600, furono parimenti esibiti in tutte le altre posterio-

(1) Sopra questo principio di legge, che tiene alla Teoria degli Individui, è magistrale nel foro la decisione del Reggente Revertierio decis. 313 de Marin. ad eumd. n. 4 Moles. decis. §. 6 de jure dohanarum Memb. 2 de Jure fundaci quest. unica. Ageta ad eumd.

ri contingenze, e le diverse Consulte del Real Patrimonio Incominciando da quella dello stesso anno 1600, sino a quella del 1758 tutte le narrano, ne fanno il catalogo, ne riferiscono il contenuto, e la estratta, e la data.

Nè può similmente trovarsi degno di lode quell' ostinarsi a pretendere, che dal 1795 in quà questo possesso sia tutto del Cappellano Maggiore, e che tanto importino le disposizioni date a quell' epoca da S. M., e precisamente quella, pella quale fu ordinato, che le facoltà spirituali a' Cappuccini esistenti nella Isola le dasse il Cappellano Maggiore. Su di ciò dovea veramente bastare quanto da noi si era detto nella precedente scrittura, ed ora ripetiamo, che tutte queste Reali disposizioni del 1795 dietro la suscitata pretesa di Monsignor Capobianco, e mille altre consimili, che mai per avventura sene fossero date servir non possono ad altro, che a contestare lo stato turbativo del possesso dell' Arcivescovo, ma è cosa impossibile per legge, che producano il mal desiderato effetto di togliere a lui questo possesso, e stabilirlo nel Cappellano Maggiore.

Pendente il giudizio, tutte le providenze, che dà il Giudice, e lo stesso Principe per sua Suprema autorità (come accade nelle cause possessorie) tutte queste providenze non sono, che mere ordinazioni promodali, che vita hanno sino alla diffinitiva, dalla quale restano assorte, e consunte. Inoltre siccome nelle cause possessorie, la sentenza propriamente parlando, non dà il possesso al vincitore, ma solamente lo dichiara, e la sua forza opera per retrotrazione, così ne siegue, che tutti gli atti fatti nell' intervallo dal giudice, o dalli suoi proposti all' amministrazione restan tutti a nome del vero possessore, che posteriormente vien dichiarato, e come appunto se da lui medesimo fossero stati fatti, in consequenza di che il Sequestro, e l' Amministratore dato promodalmente dal Giudice a differenza di quello, che si dà per consentimento delle parti, non possiede, nè detiene, ma la possessione, e la detenzione resta sempre a colui, cui è stato rilasciato il sequestro, o data l' amministrazione (1).

Poste le quali cose, che a dir vero, sono conte, e volgari, e sarebbe disdicevole ricordarle più avanti agli eminenti Magistrati, pei quali scriviamo, se la Maestà del Re nel Settembre del 1795 ordinò la ulteriore esistenza dei n. 6 Cappuccini in Ustica, che il Vicario Generale di questo Arcivescovado voleva da là allon-

(1) Salgad. de Reg. protect. p. 4 cap. 16 n. 34.
Grammatic. decis. 51 n. 2.
Moedan. decis. 14 de restit. spoliat.

tanare, e se in data dei 15 Dicembre dello stesso anno le facoltà spirituali a questi Monaci, volle che si conferissero dal Cappellano Maggiore, non potrà dubitarsi, che provvidenze furon queste promodali a causa, che la competenza di Giurisdizione eccitata sin dal 1790, erasi già contestata nel 1792, allorchè il Re con Dispaccio delli 22 Maggio ne aveva commesso lo esame alla Camera Reale combinata colla Giunta di Sicilia, e ciò tanto magiormente, quantochè nei suddetti Dispacci manifestò espressamente la M. S., che queste disposizioni promodali erano, e ch' essa le dava „ sintantochè non emanasse le sue Sovrane provi- „ denze sull' assunto dietro l' informe già chiesto alla Real Ca- „ mera di S. Chiara unitamente alla Giunta di Sicilia (1) „ e „ senzachè però con una tale disposizione s' intenda di recare „ pregiudizio veruno alla controversia di giurisdizione, che pen- „ de nella Real Camera di S. Chiara (2).

Basti dunque per questo proposito quel, che prima scrivemmo, ed ora siamo stati forzati a ripetere, e solamente ci resta a dileguare lo scrupolo, che la parte ha voluto suscitare nell' animo di qualcuno dei Giudicanti circa la validità dei Sacramenti celebrati in Ustica da questa epoca del 1795 in quà per la missione del Cappellano Maggiore, dove oggi si dichiari, che questa missione non poteva egli mai dare, appartenendone il diritto all' Arcivescovo nello stesso possessorio.

Questo assurdo vuol fare apprendere il Cappellano Maggiore, che seguir debba se mai l' attuale competenza venga dichiarata a prò dell' Arcivescovo, e ben si accorge ognuno, quanto egli stesso diffidi della sua causa, allorchè si appiglia a cotali argomenti. Conciosiachè quando ancora l' assurdo, che si teme, fosse per seguire, e la dichiarazione della competenza a favore dell' Arcivescovo avesse di necessità a tirarsi dietro la nullità di tutti li Sacramenti celebrati dal 1795 in quà, tuttavia, come egli si lusinga mai, che a medicare un tanto disordine necessità fosse di dichiarare a suo prò la presente competenza? Apparte, che la giustizia non conobbe siffatti riguardi, e la Maestà del Re l' informe ricercò sin dal 1795, cioè a dire secondo il merito allora preesistente senza potersi avere riguardo a' fatti posteriormente avvenuti, apparte dissi di tutto ciò, e ragionando sul suo esempio con argomenti *ab absurdo*, non sarebbe egli un assurdo infinitamente maggiore di quello, ch' egli allega il perpetuare il disordine con dichiarare competente una Giurisdizione, che non lo è, ed a

(1) Dispaccio delli 22 Settembre 1795.
(2) Dispaccio delli 15 Dicembre 1795.

questo modo per sanare nella sola apparenza li Sacramenti di pochi anni, stabilire le cose in modo, che restino nulli tutti quelli avvenire? Viene dunque in paragone lo sconcerto di tredici anni con quello di Secoli intieri, e se la causa con siffatti principj avesse a decidersi, quale speranza avanzerebbe mai a Monsignor Cappellano Maggiore d'uscirne vincitore?

Ma queste cose sono certamente dette a disegno, e per turbare l'animo dei Giudicanti, che del rimanente per quanto è vero, che niuno delle VV. SS. Illme lascerà mai sorprendersi da somiglievoli finezze dell'arte, altrettanto è certissimo, che il contrario Scrittore non crede egli stesso a siffatto scrupolo, nè teme per poco l'appalesato disordine.

Non potrà Egli stesso ignorare, che la disposizione della L. Barbarius al titolo dei Digesti de officio Prætoris per comune consenso di tutti li Teologi è stata abbracciata, e regge ancora nella Canonica colla sola eccezione, dove si tratti di cose, che fussero di diritto Divino, o naturale (1); or ciò supposto, qual sospetto d'invalidità può mai concepirsi pei Sacramenti celebrati in Ustica dal 1795 in quà, niuno dei quali nel concreto nostro incontra la resistenza del diritto Divino, o naturale, dal quale punto non dipendono? Avvegnachè questi Sacramenti sono stati tutti celebrati dalli sei Cappuccini Sacerdoti, ai quali non conferì già Monsignor il Cappellano Maggiore il carattere, e l'ordine Sacerdotale, ma sene trovavano precedentemente investiti da legittima potestà. Le facoltà dunque, ch'egli loro ha accordato in esecuzione del Dispaccio de' 15 Dicembre 1795, che sono assolutamente indispensabili secondo la dottrina di nostra Chiesa, pure non sono, che di meta disciplina, come sono in effetto e le pagelle della confessione, e la facoltà di benedire, e simili. E quindi dichiarandosi oggi incompetente la giurisdizione d'esso Cappellano Maggiore, che secondo la contraria supposizione è stato creduto sinora l'ordinario di quella Isola, queste facoltà tutte, come abbiam detto, di giurisdizione, e di disciplina da lui date a quei Monaci non restan già nulle, ma valide, come sempre furono, e come date da un Prelato putativo.

Che quando ancora supporre volessimo per mera ipotesi, che Monsignor Cappellano Maggiore in questo intervallo di tem-

(1) Intorno a ciò è magistrale fra i Canonisti la decisione 30 dello Sperelli.

Vid. Barbosa de offic. & potest. Episcopi p. 1. alleg. 25 n. 63. Fermosin. Jur. Can. to. 3 de Sactam. non iterand. q. 4 n. 28. Mascard. de probat. concl. 649 a n. 14 ad n. 17.

po conferito avesse a qualche individuo di quella Isola il carattere Sacerdotale, e la esecuzione dell' ordine, questa stessa collazione quantunque veramente di diritto divino non avrebbe del pari vizio alcuno di nullità a causa, che egli trovasi altronde legittimamente un Prelato col carattere Vescovile, e siccome la distinzione delle Diocesi, ignorata nei primi tempi della Chiesa, è parimenti di mero diritto positivo, così non potrebbe dubitarsi, che valida fosse la collazione dell' ordine da lui fatta in aliena Diocesi, della quale però al tempo della collazione era riputato l' ordinario.

Ma tutte queste cose ci allontanano dal caso nostro, in cui non è già che il Cappellan Maggiore è stato un sol momento l' ordinario d' Ustica, con quale carattere ha mai esercitato atti appartenenti alla potestà dell' ordine, o alla giurisdizione, ma solamente tutto ha egli fatto, come sopra si disse, in forza della disposizione promodale di Sua Maestà pendente l' esame della presente competenza a nome, e per parte del legittimo Prelato. Or in questa posizione di cose è fuor di proposito lo scrupolo, nè vi è esame da fare, che di qualunque natura fossero questi atti da lui esercitati, e qualunque fosse per essere l' esito della presente contesa, tutto sempre sarà stato fatto da colui solamente, che verrà oggi dichiarato il legittimo Diocesano.

Non vi è dunque soggetto di concepire il male inspirato timore intorno alla validità dei Sagramenti ministrati in Ustica dal 1795 in quà. E noi ci affrettiamo al rischiaramento di quache altro articolo della presente appendice.

## §. IV.

*Dell' agnizione dei nostri Sovrani di questi diritti, e possesso.*

Pur l' agnizione dei nostri Sovrani niegò fermamente il contrario Scrittore nella sua appendice, e dopo un esatto comento della Clementina 1 de probationibus venne conchiudendo, che questa agnizione non vi fu mai, che li Sovrani nostri mai non seppero di questa giurisdizione, mai non la esaminarono, e mai non la riconobbero. Ma quanto tale proposizione si accordi coi fatti da noi più volte ricordati, si vedrà ora facilmente.

Incominciando dall' atto del 1600 a' tempi dell' Arcivescovo Ayedo rilievasi dallo stesso, che il Fisco per ordine della Maestà di Filippo III consequentemente alle istruzioni dell' Olivares del 1592, e del Parlamento del 1597 intimò l' Arcivescovo per l' esibizione del suo titolo su quella Isola; l' Arcivescovo sostenne

„ Dictam Insulam Usticæ fuisse, & esse dicti Episcopatus Panor-
„ mitani, & de membris, & pertinentiis ipsius, & non dictæ
„ Regiæ Curiæ.

Queste cose si esaminarono dal Vicerè di quei tempi, e suo Consiglio Patrimoniale, e finalmente si accordarono, come leggesi in detto atto delli 7 Agosto 1600.

Tre diritti vantava l' Arcivescovo su questa Isola, cioè a dire, primo, il Dominio del temporale, secondo, la giurisdizione temporale, e terzo la giurisdizione spirituale, per effetto della quale esigeva la decima Ecclesiastica. Or di questi cesse il primo, cesse parimenti la Decima, e riserbossi espressamente l' una, e l' altra giurisdizione. „ Reservavit, & reservat omnimo-
„ dam jurisdictionem Ecclesiasticam tam in Spiritualibus, quam
„ in temporalibus.

Come dunque si può dire, che nulla si seppe allora di questa Giurisdizione spirituale, e che l' Arcivescovo l' asserì vanamente, senzachè fosse stata mai riconosciuta? Se ne fu permessa la riserba espressa, fu certamente riconosciuta, perche un atto fu quello, che non stipolò il solo Arcivescovo, ma fu un contratto ultro, citroque obbligatorio, nel quale ognuno de' Contraenti pretendeva il tutto per se, e si accordarono, come si è veduto. E siccome dietro questa stipolazione l' Arcivescovo trasferì nella R. C. il temporale, e la decima Ecclesiastica, così dall' altro canto confessar bisogna, che la Regia Corte se non trasferì, riconobbe almeno nello Arcivescovo l' una, e l' altra Giurisdizione.

Inoltre se, come abbiam detto, non fu ceduto al Re il solo temporale, ma furono anche trasferite le Decime, le quali non ad altri spettano se non al Vescovo Diocesano, come si può dire, che la sua qualità d' ordinario non fu allora conosciuta, e non piuttosto, che fu indagata, e veduta manifesta con quella diligenza, ed accuratezza, che la legge presume in ognuno, che faccia acquisto della roba altrui?

Ma che seppene il Re Filippo III, ripiglia il nostro contraddittore? Seppene, rispondiamo noi, quanto poteva saperne, perchè fu egli stesso uno dei contraenti, ed il Vicerè Duca di Macqueda stipulò espressamente per la Maestà Sua „ Relaxaverunt,
„ & relaxant, (disse l' Arcivescovo, ed il suo Capitolo), conces-
„ sit; & concedit præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestati Re-
„ gis Philippi Tertii, Regis, & Domini nostri, ejusque hæredi-
„ bus, & successoribus in perpetuum in hoc Regno stipulante,
„ & recipiente dicto Excmo Domino Prorege, Viceregio dicto
„ nomine pro præfata sua Catholica Majestate, & ejus hæredi-
„ bus, & successoribus „ E nella riserba „ Et primo quod Insu-

„ la Usticæ intelligatur, & sit semper, & omni futuro tempore
„ esse debeat dictæ Diœcesis Panormitanæ, & subjecta in spiri-
„ tualibus dictæ Diœcesi Panormitanæ, & ejus Revmo Archie-
„ piscopo, & Reverendo Capitulo dictæ Panormitanæ Ecclesiæ
„ præsenti, & qui pro tempore fuerit in infinitum, & in per-
„ petuum; pro ut vi præsentis actus dictus Excmus Dominus
„ Prorex Proregio dicto nomine, ac nomine, & pro parte di-
„ ctæ Catholicæ Majestatis, & Successorum ejus in hoc Regno
„ in perpetuum Insulam prædictam, & ejus Cives, Incolas, &
„ habitatores, qui pro tempore fuerint in dicta Insula in infini-
„ tum, & in perpetuum fecit, & facit affectam, & subjectam
„ in Spiritualibus dictæ Diœcesi Panormitanæ, & Jurisdictionibus
„ Archiepiscopi dicti Archiepiscopatus Panormitani præsentis, &
„ qui pro tempore fuerit in infinitum & in perpetuum, & in
„ ejus Sede vacante dicto Reverendo Capitulo, me Regio Lo-
„ cumtenente in officio Prothonotarii pro eo stipulante.

Se la Isola si fosse allora fortificata, e questo contratto fusse stato eseguito in tutte le sue parti, allora per esso vi sarebbe più dell' agnizione del Re Filippo III; Che altro è il riconoscere, e palesare in un istrumento la sua convizione, ed altro l' obbligarsi per contratto stipulando l' adempimento d' un fatto, e la translazione d' una cosa.

Ma questo contratto fu risoluto per espressa condizione apposta in esso, che dove l' Isola non si popolasse ed afforzasse, le cose rimanessero nello stato di prima. Bisogniamo noi dunque confessare, che non vi è più questa obbligazione istrumentale, e guarantigiata del Re Filippo III, ma non può negarsi, che rimase perpetua la sua agnizione.

Il contrario scrittore disse bene nella sua appendice nel parlare dell' ultimo contratto del 1760, che li Principi Secolari non possono assegnar Diocesi, nè accordare ad alcun Prelato la giurisdizione spirituale, ma queste cose, credo io, eran pur note l' anno 1600 tanto al Re, quanto all' Arcivescovo, a' Ministri del Real Patrimonio, ed a tutto il mondo, epure il Re stipulò, come abbiam veduto, intorno alla Giurisdizione spirituale d' Ustica, la quale s' egli non poteva dare, bisogna, che questa sua stipolazione importi almeno necessariamente una manifesta agnizione della Giurisdizione stessa non già solo nel quasi possesso dall' Arcivescovo, ma nella di lui piena proprietà per titolo Canonico, che precedentemente ne avesse egli avuto, perchè questa agnizione è sì forte, che il Re vi annette sopra la sua parola, anzi la sua obbligazione di mantenerla, difenderla, e tutto il resto contenuto nelle clausole del contratto. Per tanto se questo

contratto si risolse, non perciò accadde lo stesso di questa agnizione a causa, che il contratto sebbene inesperibile per la eccezione *doli mali* nascente dal patto risolutivo, pure vi è agli atti pubblici del Regio Luogotenente sotto li 7 Agosto 1600, e stà, e starà sempre come un monumento perpetuo dell' agnizione di quel Prencipe.

E queste cose scapparon pure dalla bocca del nostro contraddittore nella sua appendice, dove parlando dell' ultimo contratto del 1760, e della uguale promessa fattacci allora dall' Augusto nostro Sovrano confessò „ che la giurisdizione spirituale fu vera„ mente allora riconosciuta, sebbene, dice egli, ciò si fece in „ fine dell' atto, e fu una aggiunta, che volle l' Arcivescovo di „ Palermo. E siccome noi qui della sola agnizione ragioniamo, così ci pare, che già fussimo d' accordo con lui in che la contesa giurisdizione spirituale fusse stata riconosciuta nello Arcivescovo sin dal 1600.

Viene ora l' esame del 1693 per la concessione fatta da Monsignor Bazàn al Conte di Prades, e poi quello del 1732 per la simile concessione fatta da Monsignor Busle a D. Giacomo Ferra. Certamente il punto principale della discussione versava allora sulla proprietà del temporale della Isola, il quale era quello, che erasi conceduto in enfiteusi sotto un annuo canone, e dalli nuovi Concessionarj sene domandava il Regio assenso. Perciò la Maestà del Re Carlo II sotto li 5 Aprile 1694 chiese informe „ de los motivos, que tien el Arzobisbo de ser de sù Arzobis„ bado „ e l' anno 1732 incaricato il Tribunale del Real Patrimonio d' informare dal Vicerè di quel tempo sul memoriale del Concessionario Ferra, questo informe diede con sua rappresentanza delli 31 Ottobre del suderto anno.

Breve, e conciso è lo informe del Tribunale del 1694, ed all' incontro ampio, e diffuso quello del 1732, nel quale due articoli si esaminarono, il primo dei quali versa tutto sulla proprietà dell' Isola conceduta. Noi riferimmo nella nostra principale scrittura il sunto di questa rappresentanza, e la differenza del parere intorno all' articolo ora mentovato delli tre Ministri Loredano, Spuches; ed Arena, ma dicemmo ancora, che intorno alla Giurisdizione Ecclesiastica non vi fu discrepanza veruna, e che niuno mai la mise in dubbio. A confortare dunque questo nostro detto, due cose faremo ora rilevare, I., che in quella rappresentanza non vi è già solamente un silenzio di questa giurisdizione, ma una menzione espressa, che fassene dicendosi per la bocca del Fisco, che „ il dominio sia dell' Augustissimo Pa„ drone, e la sola Giurisdizione Spirituale dell' Arcivescovo „

ed altrove dell' intiero Tribunale, che „ l' Arcivescovo abbj il solo „ spirituale per essergli concessa quella come della sua Diocesi.

Inoltre, secondo sopra femmo osservare parlando del quasi possesso, l' esame della temporalità trattandosi d' un Vescovo Diocesano era inseparabile da quello della Giurisdizione Spirituale, perchè Diocesi non si dà senza di questa, essendo inerente al temporale la giurisdizione Ecclesiastica, stando su d' esso giusta la espressione de' prammatici „ tamquam nebula super paludem „ E siccome per il temporale tanto al 1694, quanto al 1732 non ostante il contrario parere de' mentovati tre Ministri, lo esame riuscì sempre favorevole all' Arcivescovo, e si consultò sempre doversi accordare il Regio assenso, così forza è conchiudere, che anche la giurisdizione spirituale fu in quelli incontri riconosciuta, e confessata dal Tribunale del Real Patrimonio.

Se tuttavia nè Re Carlo II al 1694, nè Carlo VI nel 1732 accordarono mai il suggerito beneplacito, questo ritegno riferibile a tante altre cause non toglie la manifesta ricognizione della contesa giurisdizione, che per ben due volte avesse fatta, e rassegnata al Sovrano quel Tribunale, cui egli ne avea affidato l' esame.

Manca per certo quel rescritto, di cui parla la Clementina 1 de probationibus, ma di questa mancanza vano è il trionfo, che ne ha fatto il nostro contraddittore, perchè quì non si tratta d' un' agnizione derivante dalla diceria d' un Privilegio, d' una Bolla, o di qualunque altro simile rescritto di Prencipe Ecclesiastico, o Secolare, pei quali è necessario e la certa scienza, e la deliberazione, e giova lo osservare (come sempre accade nei privilegj di feudi) se quello, che siasi detto, sia stato nella dispositiva, o veramente nella narrativa, o nelle parti esecutive. Di questo quì non trattasi, ma d' un esame bensì, che il Prencipe ha ordinato farsi da suoi Tribunali, li quali questo esame fecero, e ne resero il Prencipe consapevole. Ed in quanto all' occorso del 1500, del che prima ragionammo, di rescritto parimenti non si tratta, ma d' un pubblico contratto, che il Prencipe divenne a stipolare con un suo Vassallo, e nel quale una certa cosa promise, e si obbligò, e vi giurò sopra colle solite clausole. Non entra perciò la Clementina col suo commento, la quale sebbene fu da noi cennata nella nostra prima scrittura, pure non dovea il contrario scrittore attaccarsi tanto ad una di quelle tante proposizioni, che il discorso trascina per augumento, e rinforzo dello Argomento, che trattiamo.

## §. V.

### *Del contratto delli 30 Aprile 1760.*

Siccome questo contratto, che stabilì l' ultimo stato della Isola d' Ustica importa veramente qualche cosa più d' una mera agnizione della contesa giurisdizione, così ci è parso conveniente il ragionarne in un distinto paragrafo.

In questo contratto, di cui noi pubblicammo il tenore in una nota della precedente scrittura (1) la Maestà del Re nostro Signore promette all' Arcivescovo, suoi successori, ed al Capitolo, e suo Vicario nella Sede vacante il pieno esercizio della contesa giurisdizione Spirituale sopra quella Isola per tutto l' avvenire; ed ora è da soggiungere che questo contratto non fu già in esecuzione di quel Real Dispaccio, che enunciò il contrario Scrittore, col quale in data delli 20 Settembre 1778 la Maestà del Re Carlo III avea all' oggetto espresso di potere popolare, e fortificare l' Ustica, domandato sapere „ quales sean los derechos, que „ suppone tener sobre la proprietad della dihca Isla esta Menza „ Arzobisbal „ Del che ne avea commesso l' esame al Tribunale del Real Patrimonio, ma fu in esecuzione di due altri Dispacci posteriori, che senza più attendere l' informe del Tribunale furono emanati l' uno in data delli 21 Aprile 1759 sulla offerta, che nello intervallo avanzò a sua Maestà Monsignor Cusani, e l' altra in data del primo Agosto del medesimo anno sopra una seconda rappresentanza dello stesso Arcivescovo, coi quali si ordinò di stipularsi l' atto della dimissione offerta del solo temporale dell' Isola restando all' Arcivescovo tutto lo spirituale, e pagandoglisi per lo stesso temporale l' annua rendita di onz. 60 da impiegarsi a beneficio del Seminario dei Chierici di questa Capitale, dichiarando il Re nell' ultimo di questi Dispacci, che in quanto alla Giurisdizione Spirituale sopra tutta la Isola, e le Chiese, che in avvenire vi si fabbricassero, li Preti Secolari, li Monasterj, e Collegj, che mai vi si fondassero, sopra tutti questi l' anzidetta Giurisdizione abbia a restare riserbata all' Arcivescovo, alla sua Corte, e Tribunale di Visita, ed in Sede vacante al Capitolo, e suo Vicario generale, li quali soli dovessero istituire li Parrochi di quelle Chiese Parrocchiali, che in appresso vi s' inalzassero precedendo lo esame Canonico e la presentazione di S. M. (2).

(1) Ivi fol. 6.

(2) En la inteligentia de que declara S. M. per la Jurisdiction spiritual en toda la dicha Isla de Ustica, y cada Iglesia, que en la misma

Or l'atto, che poi realmente si stipulò li 30 Aprile del 1760 presso il Notaro della Mensa, nè poteva, nè fu difforme di questo comando di S. M.; Fu concessa la Isola per le onze 60 annuali, e la Giurisdizione Spirituale per l'avvenire, ed in perpetuo fu ampiamente riserbata all' Arcivescovo.

Il nostro contraddittore ha detto prima, che il contratto era stato disposto altrimenti, cioè senza la riserba della giurisdizione, la quale non faceva alcun oggetto, e che questa riserba poi vi volle aggiunta l'Arcivescovo in calce dell'atto. Ma questa divinazione si avrà ora veduto quanta sia falsa, malamente accordandosi con tutto il precedente, e massimamente colla aperta volontà del Re manifestata nelli due riferiti Dispacci, su i quali fu dal Tribunale formato il contratto.

Per secondo venne distinguendo le parti preliminari, accessorie, e fuori del contratto, (sotto li quali vocaboli intese egli parlare dei patti) dalle parti sostanziali dello stesso contratto; ma nemmeno può aver luogo nel nostro concreto questa distinzione. Conciosiacchè in questo nostro contratto non leggesi patto alcuno; altro non vi si trova, che in pochi termini la concessione del temporale dell' Isola fatta dall' Arcivescovo a Sua Maestà colla riserba espressa a favor suo della Giurisdizione Spirituale, la quale riserba non solamente si contenta il Re di permettere, e la giurisdizione riconosce, ma la comanda ancora, e la promette sotto le solite clausole, come si era pur fatto l'anno 1600. Asserì finalmente, che il disegno di fortificare Ustica niuna parte ebbe in questa dimissione, perchè nel Dispaccio delli 20 Settembre 1758, dove di questo si parlò, non si fece motto della Giurisdizione, ed in quelli posteriori, nei quali discorso si fece della Giurisdizione niente si disse della disegnata fortificazione, quasichè ci potessimo scordare, che questo disegno appunto ricordato sin dal 1592 dal Conte Duca d' Olivares fu sempre la causa finale d' ottenersi la dimissione dell' Isola dall' Arcivescovo, che nel contratto del 1600, questa intenzione del Governo leggesi palesata apertamente all' Arcivescovo, soggiungendosi, che dietro gli

se edifiquerà y sobre todos los Sacerdotes Segulares, Monasterios, Collegios de Vergenes sea, y se entenda perpetuamente reservada all' Arzobisbo de essa Ciudad y su gran Corte Arzobisbal, y Tribunal de Visita, y en tiempo de Siede vacante al Vicario Capitular, precedendo el examen necessarios ascde las Scientias y de los buonos costumbres la mission, y la institution de los Parochos, que saran de S. M. presentados de a quellas Iglesias Parroquiales, que saran fabricadas para si exercerse de los mismos Parochos las potestades paroquiales segun prescriven los Sagros Canones, y Concilios.

ordini della Corte già si eran mandati li esperti ad osservare l' Isola, che sen' erano già fatti li piani, e s' era dato mano alla compra dei materiali necessarj (1); Quasichè nel 1694 non avesse comandato il Re, che il Tribunale lo informasse, se la fortezza, che offeriva di fabricare il Conte di Prades fosse bastante alla difesa della Isola, in consequenza di che fu consultato l' accesso d' un Ingegnero Militare (2); e nel 1732 non fusse realmente andato in Ustica per ordine del Vicerè lo Ingegnero Blasco a disegnarne le fortificazioni, e dal Tribunale non si fussero pensate, e suggerite le cautele, acciò l' Offerente Ferra queste fortificazioni realmente eseguisse, e quasichè finalmente il primo movimento a questa ultima dimissione del 1760 non fusse stato dato dalle rappresentanze del General dell' Armi, e del Consultore Cavalcanti, che declamarono la necessità, e l' utile di fortificare quella Isola, quali rappresentanze mentovò il Re nel suo Dispaccio delli 20 Settembre 1758 (3) il quale cogli altri posteriori furono poi inseriti in tutta la loro estensione dentro lo istrumento di questa dimissione.

Or si persuase finalmente il contrario Scrittore, che poco conto far poteva di siffatti argomenti, essendo da ogni banda manifesto, che la Maestà del Re a questa epoca del 1760 si tolse la Isola dalle mani dell' Arcivescovo al solo fine di popolarla, e fortificarla nella guisa appunto come poi fece, e che pure in questo medesimo futuro stato di cose la giurisdizione spirituale promise conservare illesa all' Arcivescovo. A scansare dunque la forza di questa promessa portata in pubblica stipolazione, ecco l' argomento, che ultimamente ha proposto nella sua appendice.

Il Re, dice egli non può dare a chi voglia la Giurisdizio-

(1) Pro exequutione cujus ordinis & mandati præfata Excellentia sua miserit, & destinaverit in dicta Insula expertos ad eam videndam, & ad recognoscendam formam ejus fortificationis, & data forma fortificationis prædictæ, & dato principio ad emendum, & preparandum materialia, & alia necessaria pro hujusmodi fortificatione.

E più sotto = Ad effectum supradictum illam fortificandi, præsidiandi, & muniendi pro tuitione, & custodia navigantium Christifidelium, ne captiventur a Corsalibus, & Saracenis inimicis nostæ Sanctæ Catholicæ Fidei &c.

(2) Dispaccio delli 5 Aprile 1694.

(3) Enterado el Rey de quanto han manifestado esto Comandante General de las armas, y el Consultor Marques Cavalcanti en sus rappresentacias, que remitte *en assumpto a fortificar, y poblar la Isla d'Ustica* para quetar a los Barbarescos un' asilo, de que profittan con seguridad para infestar la navigation de estos mares &c.

ne Spirituale, la quale da altra fonte bisogna, che derivi; nemmeno può darla, allorchè ad altri s'appartiene, nè colui, di cui è propria, resta offeso da questo suo procedere, in consequenza di che se questa giurisdizione d'Ustica fosse stata d'ogni altro Vescovo, che di quello di Palermo, come un tempo, dice egli, fu di quello di Girgenti, non vi è dubbio, che non ostante questa di lui promessa, la giurisdizione sarebbe rimasta a questo altro Diocesano, nè per il contratto del Re avrebbe potuto mai divenir propria dell'Arcivescovo di Palermo. Ora dunque, si siegue a dire, se la contesa giurisdizione non era allora del Cappellano Maggiore, lo divenne poco appresso, allorchè Ustica fu fatta una fortezza, ed un sito Militare; ed a lui, che oggi la rivendica, mal s'oppone la promessa del Re nostro Signore, che mancava assolutamente di potestà di disporne, e perciò nel presente esame conto non deve tenersi di questa di lui promessa contenuta nel contratto, che quì esaminiamo.

E già scorge ognuno manifesta, ed intimamente conosce tutta la fallacia di questo argomento, ma non pertanto siamo noi dispensati di dimostrarlo additando specificamente dove stiane il tarlo.

Primieramente è d'avvertire, che quando anche il Re non avesse potuto disporre, come ora crede il Cappellano Maggiore di questa Giurisdizione sopra Ustica, non perciò sarebbe vero, che non poteva prometterla, perchè sa ognuno, che la legge permette di poter obbligare, e vendere la cosa aliena, nel qual caso il promissore se non può specificamente attendere la sua promessa, resta obbligato all'evizione.

Poteva dunque il Re promettere all'Arcivescovo questa Giurisdizione, la quale se ora non può più mantenergli, nè difendergli contro la pretesa del Cappellano Maggiore, non perciò resterebbe assolto da ogni obbligo, che tal fatto cento diritti farebbe nascere nell'Arcivescovo di non lieve consequenza ed interesse del Regio Fisco. Ma senza di questo bisogna esaminarsi più da vicino l'assunto proposto, che non poteva il Re validamente disporre della Giurisdizione d'Ustica, nè promettere, che essa sarebbe sempre all'Arcivescovo, comechè di quella Isola ne avesse egli a fare quella Rocca, e sito militare, che il Maestro Cappellano Maggiore si è immaginato.

Non tocca certamente a' Principi Secolari il conferire il titolo Canonico, e la missione a' Prelati, che viene direttamente da Dio, nè tocca loro il ritoglierla, ed anche soggiungiamo, che non tocca a' Principi il separare in due una Diocesi, nè trarne una parte considerevole da un Vescovo all'altro, le quali co-

se sono note nella Canonica come derivanti dal Decreto di Papa Innoccenzo 1, e dal famoso Concilio di Calcedonia, ma possono bensì a vista del disposto del Canone 17 dello stesso Concilio al formare una nuova Città variazioni indurre intorno alla Giurisdizione spirituale del luogo, e sottoporla alla Giurisdizione di quel Vescovo, di cui prima non era (1).

Questi temi furono spesi prima di noi dallo erudito contrario Scrittore nella introduzione alla sua prima memoria, ed egli, che a quel luogo coll' autorità dei più egregj Scrittori del Diritto Canonico esaltò tanto l' autorità de' Prencipi nella composizione delle Diocesi, meraviglia è come ora a questo passo della potestà loro tanto diffidi. Pur da quanto egli allora ci venne ampiamente insegnando incomincia già ad oscurarsi quella or pretesa mancanza di potestà nel Re nostro Signore nel promettere di serbare illesa nell' Arcivescovo la contesa giurisdizione; e ciò tanto maggiormente, quanto non trattasi quì, che S. R. M. ripigliandosi l' Isola d' Ustica per l' oggetto della supposta fortezza la giurisdizione abbj tolta a colui, che n' era privo, ma per l' incontro la sola durata, ed osservanza ne promise all' Arcivescovo, che avevala, e possedevala, e soltanto impedì (ragionando a seconda dello stesso Maestro Cappellano) che allorchè l' Ustica fu ridotta a fortezza, allora non accadesse la metamorfosi, e non subintrasse per ministero di Legge la Giurisdizione di esso Cappellano Maggiore soffocando, per così dire, e soppiantando la ordinaria, e vetusta dell' Arcivescovo.

Questa cosa, che che ne dica oggi Monsignor Cappellano Maggiore, poteva certamente fare il Re, come fece, e perchè ciò si conosca con maggiore evidenza è necessità, che ritornassimo alquanto a questa tanto esagerata Giurisdizione del Cappellano Maggiore, della quale fu da noi cennata sopra l' origine (1).

Questo nostro Cappellano Maggiore, che, come sopra vedemmo, con tutto il suo Clero non giunse mai per tanti Secoli a sottrarsi dalla legittima Giurisdizione del suo Diocesano, è pure al giorno d' oggi felicemente arrivato al punto, che già si compara a quelli altri Capi del Clero Palatino, che in altri Regni pervennero finalmente una volta a disciogliersene, come prima di tutti accadde in Ungheria, come in Inghilterra, ed in Ispagna, ed altrove; la qual cosa sebbene la Storia ci faccia vedere apertamente essere stata derivata in gran parte dalla impazienza

(1) Petr. de Marca. Concord. Sacerd. & Imp. lib. 2 cap. 9 & 10 pag. 52; Thomas. Discip. Eccles. p. 1 lib. 3 cap. 36 n. 7.
(1) Supra §. 1.

delli stessi Cappellani Regj, che per lungo tempo tanti Sinodi, e Concilj frenarono, e repressero, pure combinando insieme due estremi di fatto cioè a dire, che questo avvenimento non accadde prima dell' Epoca, nella quale li Vescovadi divenuti altrettanti feudi, si concedevano dai Prencipi investendone il nuovo Eletto *per anulum, & baculum*, e che questa esenzione taluni Prencipi desiderarono, e richiesero, e tutti sene compiacquero, questi due estremi combinando, si è avvedutamente congetturato, che furono li stessi Prencipi, a' quali riusciva spiacevole la continua soggezione delle loro stesse persone, quantunque nelle sole cose Spirituali da questi loro uomini non sempre verso di loro ossequiosi, e fedeli, furono essi stessi, che sollecitarono questa esenzione dalla giurisdizione delli ordinarj, che accompagnasse essi loro, e la di loro famiglia in tutti gli atti di Religione (1).

Così dunque sorse dopo l' anno millesimo di nostra Era questa nuova Giurisdizione dei Regj Cappellani, ma niuno potrà mettere in dubio, che non altrimenti sorse se non per privilegio della Santa Sede, e dove (come quì in Palermo) il privilegio manca, non possa altrimenti sostenersi, se non per lungo uso, e per consuetudine prescripta, e presuntiva del privilegio. Nè quì noi ci fermo ad esaminare, se questo lungo uso, e consuetudine per noi ci sia, che per il contrario in grazia dell' argomento, e la lunga consuetudine, ed il privilegio stesso, che non vi è, vogliam supporre (2), ma non ci si deve contendere, che se tutta questa Giurisdizione del Cappellano Maggiore un privilegio è, che li nostri Sovrani ottennero, o legittimamente prescrissero, a questo privilegio possano essi medesimi quando vogliano rinunciare.

Per principj di legge non può rivolgersi in nostra offesa ciò, che è stato accordato a nostro favore, e sta sempre all' arbitrio d' ognuno il rinunciare al suo diritto, disprezzando ciò, che a suo beneficio trovasi introdotto (3). In conseguenza di che fu sem-

(1) Reges ipsi ea ambierunt privilegia, ut propulsarent a se, seu interdicta, seu tela quæcumque alia, quæ Episcopi in eos ejaculari possent, Tomasin Discip. Eccles. lib. 2 cap. 112 sub. n. 6.

(2) Che per la nostra Cappella di Palermo non vi sia questo privilegio, nè questa consuetudine, fu da noi detto sopra al §. 1 di questa appendice, e come le carte che si adducono non l'importano, nè possono importarlo. Da ciò forse ebbe origine, che la religione dell' Augusto Carlo III si mosse a domandarlo l'anno 1741 dalla Santità di Benedetto XIV, e l'ottenne sebbene limitato alla Cappella di Napoli, ed a cinque Castelli di S. Ermo, Castelnuovo, Castel dell' Uovo, Ischia, e Baja, e poi l'anno d' appresso per l'esercito in spedizione.

(3) Unicuique licet contemnere, quæ pro se introducta sunt.

pre lecito al Privilegiato rinunciare al privilegio, nè farne uso (1), e così fu pure della stessa immunità Ecclesiastica (2), se non che in appresso per questo foro fu diversamente introdotto, e comandato (3).

Tanto fu sempre lecito a' privati, e ci tocca ora a dovere esaminare se fussero minori li diritti de' Principi. Foro non è questo del Cappellano Maggiore rispetto a' Sovrani, ma solamente una loro prerogativa d' esenzione dalla potestà del Diocesano, mercè la quale non sono più suoi Parrocchiani, ma del loro Cappellano Maggiore. Or come potrà mai difendersi, che loro manchi il diritto di rinunciare a questa prerogativa? Una giusta convenienza alle circostanze dei tempi fu quella, che, come poco avanti dicemmo, diede origine a questa esenzione, e se i tempi fossero oggi diversi, come pur sono, se non vi fosse più da paventare, nè temere, nè apprendere dai Vescovi d' oggi giorno quel mancamento d' ossequio verso il loro Sovrano, che un tempo sciaguratamente provossi, inguisachè si trovasse oggi inutile ciò, che fu una volta savio provvedimento, chi contender potrebbe al Re, anzi chi non applaudirebbe in lui il magnanimo pensamento di tor di mezzo questa esenzione, e restituire alla sua purità questa parte della Ecclesiastica Disciplina?

Pur di questo quì non si tratta, ma solamente di vedere, se ciò, ch' egli potrebbe far con lode per la sua stessa persona, e per li Palagj, dove soggiorna, lo possa per un luogo, dove non farà mai sua dimora, per un luogo, che è una picciola Isola, dove poca truppa stanzia, e quelle picciole opere vi sono di fortificazione, dalle quali la materia si è tratta per farla riguardare come una vera fortezza. Nè di questo pur si tratta, ma di quello precisamente, se mentre questa Isola era un nudo scoglio, che nè Popolo avea, nè difesa, nè Fortini, nè Torri, nè Soldati a loro guardía, pensando allora il Re di renderla tale, come in appresso providamente la rese, poteva allora disporre, che la Giurisdizione non fosse quella, che poteva in appresso per suo privilegio pretendervi, ma la ordinaria bensì, alla quale era allora, ed era stata sempre soggetta.

L. 41 ff. de minor.
L. 46 ff. de pactis.
Omnes licentiam habere his, quæ pro se introducta sunt, renuntiare.
L. 29 de pactis.

(1) Cap. 6 Decret. Gregor. lib. 5 tit. 33 de privileg.
(2) L. 51 C. de Episcop. & Cler.
(3) Cap. 12 X de Foro compet. vid. Van = Espen. part. 3 tit. 1 cap. 3 a n. 24, & cap. 4.

lo Cappellano Maggiore, e nella seconda diretta a rimuovere l' ostacolo della Gente pagana abitatrice di quell' Isola in assai maggior numero della Militare, che questa Gente per la ristrettezza del luogo si è tanto, e siffattamente confusa, e compenetrata colla Militare, che non vi è il modo di distinguerla, e bisogna a forza, che alla stessa Giurisdizione soggiaccia.

Parlando della prima siamo stati noi stessi, che spingemmo il nostro contraddittore ad avanzarla, allorchè da come si espressero li Cappellani Maggiori di Napoli l' anno 1778, e 1790 nell' atto d' assoggettarsi il Quartiere di S. Giacomo di questa Città, ed il Castello di Terminì femmo osservare quale si fosse a lor proprio parere la caratteristica dei luoghi, dove potessero essi, e si possa oggi prerendere, che questa loro giurisdizione fosse competente. Ora il contrario Scrittore ci hà preso alla parola, e siccome in ambo queste carte appare di leggersi, che luoghi eran quelli „ *muris, cancellisque circumscriptos* „ leggesi ancora „ *a militibus, aliisque personis Regiis stipendiis viventibus semper habitari* „ così dice egli, stando a questa caratreristica, poco importa ora mai se l' Ustica sia veramente una fortezza, che senza dubio essa è per lo meno una ferma stazion di Soldari, che il Re paga, e mantiene, e le stanze gli ha fabbricato, e la Chiesa, ed il Quartiere; Stando dunque a questa stessa caratteristica, che noi, dice, abbiamo approvata, è oramai evidente la competenza a favore del Cappellano Maggiore.

Ma noi ora replicando faremo osservare, che le riferite due carte dei Cappellani Maggiori di Napoli non parlano disgiuntivamente delle due indicate circostanze di quei luoghi, pei quali ragionarono, ma l'una, e l'altra congiungono, e simultaneamente suppongono, e perchè soldati pagati dal Re vi erano di ferma stazione nel quartier di Palermo, ed il luogo era di muri da ogni dove attorniato, e di cancelli, e chiuso era ancora da ogni parte il Castello di Termini, che non vi si poteva altrimenti entrare „ *nisi per versatiles pontes* „ e Soldati guardavanlo a a stipendj del Re, per tali circostanze unite assieme, e non per ognuna d' esse di quei luoghi essi disposero, e la loro giurisdizione vi estesero. Non è dunque la caratteristica da essi loro palesata l' esser solamente un luogo stazione di Soldati, o senza di questo l' esser di muri, o cancelli da ogni banda circondato, e mal fece il contrario Scrittore a sciogliere di suo arbitrio la pluralità in singolarità, che ragionando a suo modo la Giurisdizione del Cappellano Maggiore reggerebbe da un canto nei stessi siti sgombri di Soldati, e di popolo, che l' arte un tempo ricinse, e poi furono abbandonati, perche non più trovati convenienti a

nuovi modi di guerra, e mostransi ancora in alto squallidi, e deserti in ispettacolo ai sogguardanti, e reggerebbe dall' altro questa sua giurisdizione, quasi in tutte le Città d' ogni Regno, dove vi è una stazione di Soldati, ed in tutte le Capitali, dove la presenza del Principe ha sempre bisogno d' una forza stabile, ed imponente per la sua sicurezza, e decoro.

Questi assurdi insopportabili palesano da se soli il falso di questo nuovo assunto, e pur giova l' aggiungere, che una semplice stazione di Soldati fuori d' una fortezza, o di un Palazzo Reale non è stata mai fatta esente dalla ordinaria giurisdizione, e soggettata a quella del Cappellano Maggiore, perchè parlando della Bolla *convenit*, non trovasi in essa tal disposizione, ed il *Motu proprio* del 1742, accordando la giurisdizione del Cappellano Maggiore sullo intiero esercito nel caso solo di marcia, e di spedizione contro il nemico palesa abbastanza, che non possa aver luogo in ogn' altro caso, cioè quando lo stesso esercito fosse alle stanze, e molto più sopra un semplice distaccamento di fermo, e stabile allogiamento. Nè parlò mai di questo il Real Dispaccio del 1776 pubblicato dalla parte nella sua prima memoria, il quale solamente dispose intorno alle Fortezze, ed Ospedali Militari; Nè parlonne altro Real Dispaccio, nè consuetudine vi è, nè osservanza, che anzi le stesse Piazze d' Armi, come da noi fu detto nella nostra prima scrittura, a questa giurisdizione mai non soggiacquero.

Non stà dunque, torniamo a dire, nell' essere meramente un sito forte, o nell' essere una ferma stazione di Soldati la caratteristica dei luoghi, nei quali può dispiegarsi la giurisdizione del Cappellano Maggiore, ma qualora l' una, e l' altra simultaneamente si avveri, allor dicemmo noi, questi luoghi sono oggidì della spettanza del Cappellano Maggiore, e se il Contendente riconosce alla fine, che una di queste qualità manchi all' Isola d' Ustica, se finalmente cessò di vedere in essa la immaginata fortezza, allora non è più insossistente la sua pretesa, ma nuova ancora dell' intutto, ed irragionevole.

Un Presidio vi è certamente in Ustica, ma la gente, che l' abita, e che dicesi Pagana trascende di molto il numero dei Militari, la quale vive a sue spese, o colla fatiga del mare, o coltivando la terra, e non è già senza forma, ma composta in Città sotto le leggi di Sicilia, e sotto li Magistrati Municipali, che rilievano dai Supremi di Palermo. Or questo popolo così fatto, nè fortezza è circondata di muri, e cancelli, nè ferma stazione di Soldati, e pur si vuole da Monsignor Cappellano Maggiore, che conto alcuno non sene tenga, e che la sua giurisdi-

zione ugualmente sopra d' essa si dispieghi, perchè tal gente, dice egli, è coi Militari consociata, con essi compenetrata, assimilata, inluiata, ed altri tali. E queste cose per ora le dice egli, acciò l' Ustica sebbene piena di popolo, pure non altrimenti si riguardi, che come se non ne avesse, e di soli militari abitata, l' appariscenza trattenesse della figurata fortezza, e stazione di Soldati; che forse in appresso le dirà a più grande objetto, e facendosi un esempio di questo fatto d' Ustica vedremlo stender più oltre le sue pretese, e così questa sua Prelatura, che nata prima, come sempre dicemmo, sulle sole persone Reali, poi si fece largo per mezzo delle Diocesi tutte, dovunque il Re per avventura si ritrovasse (1), e che in appresso si estese a tutti li Palagi, e siti, dove il Re una Cappella avesse, ed in seguito peneirò dentro le fortezze, le darsene, e gli Ospedali Militari, la vedrem col tempo occupare le Città intiere, e le Provincie, e li Regni. Tanto giova almeno sperare sulla esperienza di tanti Secoli, pel corso dei quali luttarono inutilmente contro d' essa, e Canoni, e Concilj, e la voce, e la penna di tanti dotti Uomini, che declamarono a vuoto contro questa corruzione della disciplina (2)!

Ma il fatto stà, che questa compenetrazione è assolutamente intelligibile, perch' egli è pur vero, che accade sovente dei corpi morali, come dei materiali, e che ognuno di questi disciogliersi possa, come si è formato, e le sue parti distratte incorporandosi con altre un corpo tutto nuovo comporre, ma non è punto possibile per contraddizione, che nol consente, che un corpo mentre tal esiste, come è stato formato, nel tempo stesso faci parte d' un altro corpo. Per la qual cosa se l' Ustica è una Città così ben' ordinata come tutte le altre di Sicilia, chi potrà mai intendere come siasi ella compenetrata, e commista coi Militari, che la presidiano?

E questa impercettibilità provolla ancora la stessa Maestà del nostro Augusto Sovrano l' anno 1768, allorchè il Governadore Militare di quella Isola ambì per la sua giurisdizione temporale, quello, che pretende oggi il Cappellan Maggiore per la sua; le stesse cose egli disse della commistione dell' una, e dell' altra popolazione, e li stessi argomenti addusse dei sconcerti derivanti dalla

(1) . . . . . Vejas habitante Camillo. Illic Roma fuit.
Ved. Fevret del' Abus Liv. 3 chap. 4 (x).

(2) Ubi est quod nullus Principum Laicorum Cappellanum habeat nisi ab Episcopo datum, in casu ab Episcopo deponendum, vel corrigendum?
Joann. Gersonius to. 1 pag. 205.

simultanea ingerenza dell' una, e dell' altra Giurisdizione, se non che il Re non sene persuase, e rispinse la sua domanda (1), come noi ci lusinghiamo, che sia oggi per accadere a quella di Monsignor Cappellano Maggiore.

Ma la Terra di Santa Lucia non è anche ella una Città coi quattro borghi di Sicaminò, Cropani, S. Filippo, e li Mirii? Non ha anche ella li suoi Magistrati Municipali, e pure più ricca, e nobile di quella d' Ustica, e di popolo più frequente non stà ella nello Spirituale sotto la giurisdizione del Cappellano Maggiore? Noi parleremo di questo nel seguente ultimo paragrafo.

## §. VII.

### *Dello esempio della Città di Santa Lucia.*

La Terra di Santa Lucia nella Piana di Milazzo era una pertinenza del Vescovado di Patti. L' Imperadore Federico l'anno 1206 gliela tolse in Sede vacante, e diella a Gregorio Mustaccio. Si dolse il nuovo Vescovo, e vi fu una prima transazione l'anno 1228, e poi una seconda al 1248, pella quale il Vescovo ebbe in compenso la Terra di Sinagra, e Santa Lucia restò al Mustaccio.

Ignorasi, se costui fusse stato un Ecclesiastico, e perciò avesse potuto essere Mastro Cappellano, o veramente un laico, ed anche un uomo d' armi, ma in progresso di tempo questo beneficio, che poi assunse il titolo di Badia fu sempre conferita a persone Ecclesiastiche, il catalogo delle quali, con assai di inesatteza, è stato pubblicato dai nostri Storici (2).

Frattanto siccome nel decorso del tempo questa Badia fu sovente conferita a' Cappellani Maggiori, anzi più volte fu l' una, e l' altra nel medesimo Breve pontificio simultaneamente conferita nella stessa persona, così nacque da ciò grave confusione nella Storia dell' una, e dell' altra Prelatura, che nei diversi tempi fe nascere varie opposte pretensioni, e fu origine di più contrasti. Conciosiachè pretendea da un canto l' Abbate di Santa Lucia, la Cappellania Maggiore di tutto il Regno essere annessa alla sua Abbadia, e con questo tirolo potere esercitare giurisdizione sopra la stessa Cappella Regia di Palermo, al che si oppose

(1) Dispaccio Reale delli 9 Luglio 1768.
Detto delli due Marzo 1773.

(2) Pirro )
Amico ) Not. Capp. Majoris S. Luciæ de Milatio.

sempre il Cantro, ed i Canonici della stessa Cappella, ed il Governo per comporre la facenda ricorse di tempo in tempo a varj compensi, e ripieghi.

La stessa causa del Cantro di Palermo sosteneva il Canonico Regio di Calascibetta, ma per quanto l'uno, e l'altro riuscirono a difendersi dalla pretesa dello Abbate di Santa Lucia, altrettanto poi mancarono di fortuna contro la pretesa posteriore del Giudice della Monarchia, il quale tolse argomento dalle loro stesse vittorie, e trovandoli esenti da ogn'altra giurisdizione v' impose la sua.

Questi disordini (come ben disse altrove il difensore di Monsignor Cappellano Maggiore) ebbero luogo per essersi estinta nel Regno la carica del Mastro Cappellano Maggiore, e nell' Abbate di Santa Lucia non ne restava, che l'ombra, ed il nome. Ma quando poi nel 1794 la providenza del Re nostro Signore si deliberò a far rivivere questa Cappellania Maggiore, allora venne in campo una pretesa d'un genere tutto diverso; perchè il nuovo Cappellano Maggiore entrò nello impegno di essere il Prelato Ordinario di Santa Lucia, e che l'Abbate non era altro, che un beneficiale Curato.

Strana vicenda! Questa medesima Suprema Giunta, cui ne fu commesso l'esame, sebbene da principio non si fusse persuasa della ragionevolezza della sua istanza, pure in appresso tanto disse, e fece il Cappellano Maggiore, che finalmente l'accolse, quantunque senza uniformità nei Ministri, e poi piacque a Sua Maestà di uniformarsi alla nuova rappresentanza.

Da questo stato di cose riguardo a Santa Lucia risulta, che la Giurisdizione dell' Abbate, il quale per il passato si trattò sempre da Quasivescovo con tutte le insegne Pontificali in mezzo a Dignità, Canonici, e Prebendati, ridotta oggi alla sola sacramentale quella, ch'è Vescovile la esercita tutta Monsignor Cappellano Maggiore.

Or da ciò si è tratto pure un argomento per la nostra causa dicendosi, che, siccome in Santa Lucia la giurisdizione del Cappellano Maggiore abbraccia indistintamente Militari, e Pagani, così non sarebbe disdicevole, che lo stesso accadesse in Ustica; Ma di qual genere sia un tale argomento si vedrà ora in pochi istanti.

Per quanto il contrario difensore ingrandito avesse coi suoi detti le preeminenze, e prerogative della Cappellania Maggiore, pure bisognò sempre confinarla alle Sacre persone del Re, e sua Real Famiglia, a' suoi Palagj, alle Fortezze, Ospedali, Darsene, ed Eserciti, nè mai gli scappò, che una Prelatura fosse da

poter aver luogo per quelle Terre, Villaggi, e Città, che niuna avessero di queste locali circostanze. Lo che certo essendo, la giurisdizione, che egli ora esercita sopra Santa Lucia, la quale non è più oggi un sito Reale, nè più vi sono li accampamenti dell' Imperador Federico, e dove la Regia Cappella è nella sola Città, e dentro la sua Cattedrale, questa giurisdizione non è certamente propria, e nativa della sua Prelatura, ma è quella bensì dell' Abbate di Santa Lucia, cui diella, come a tanti altri un antico privilegio, od una consuetudine per lungo uso prescritta.

Nè di ciò disconvenivano l' Abbate, ed il Cappellano Maggiore, ed entrambi da questo punto dipartendosi contendevano solamente sull' articolo, se per l' uno, o per l' altro questo privilegio, e questa prescrizione cantasse, se fosse l' Abbate colui, che questa esenzione, e questa giurisdizione Vescovile avesse guadagnata, o veramente l' avesse acquistata per sè il Cappellano Maggiore, che, come sopra dicemmo, fu lungo tempo nella medesima persona dell' Abbate. Or la vittoria fu data al Cappellano Maggiore, per forza della quale è egli ora il quasi Vescovo di quella Diocesi, e questa Prelatura riunisce a quella altra della Cappellania Maggiore.

Con questo titolo adunque esercita egli al dì d' oggi in S. Lucia la Giurisdizione Vescovile, ed or ben s' intende ciò, che fu altrove (1) da noi avvertito del doppio carattere, che distinguer bisogna nella persona dell' attuale Cappellano Maggiore di questo nostro Regno. Qual Prelato di Santa Lucia la sua Giurisdizione è piena come d' ogni altro *Quasi Vescovo*, nè si deve dare il cambio alli tanti Diplomi, visite, e carte, che dal Cappellano Maggiore sono state pubblicate sin dal 1802, li quali a questa Prelatura solamente sono riferibili, e non mai alla Cappellania Maggiore; Ma perchè l' una, e l' altra furono spesso unite insieme, vi fu perciò chi travide, o non si guardò di travedere, e la confusione della Storia strane idee si trasse dietro, che adombrarono il diritto, e feron vacillare la giustizia.

Ma tornando al nostro proposito da tutto questo successo per Santa Lucia non si può mai formare esempio, che abbia influenza alcuna sulla presente nostra causa.

In Ustica non vi è un Abbate *nullius* esente da ogni ordinario, contro di cui fosse possibile la stessa preresa di Santa Lucia; Per questa Isola la lite è col Diocesano; Non vi è privilegio, o prescrizione, e lo stesso Cappellano Maggiore ha appo-

(1) §. 1.

giato ad altro tema la sua difesa. Per Ustica dunque, contro la quale egli stesso non si presenta con altra divisa, che con quella sua propria di Cappellano Maggiore, sconveniente è pur troppo, che Giurisdizione vi pretenda sopra un popolo di Pagani, sopra una Città, ed una Isola intiera.

## *CONCLUSIONE.*

Raccogliendo le idee lungamente estese in quest' appendice si avrà conosciuto, che il Cappellano Maggiore, il quale senza la esenzione dall' ordinario non è altro, che il Capo d' una Collegiata, cui è annessa una cura d' anime, e che con questa esenzione, della quale gode al presente non è altro, che un Prelato minore Capo d' una Chiesa Parrocchiale resa esente *simpliciter* non ha diritto, o veste di contendere coll' Arcivescovo intorno alla sua Diocesi, e ricercargliene il Titolo, e la possessione. Che tuttavia l' Arcivescovo di Palermo è ben munito di titolo Canonico della contesa Giurisdizione sull' Isola d' Ustica avendone replicate Bolle dei Sommi Pontefici, ed un possesso vetusto, ed immemoriale accompagnato da una replicata agnizione dei nostri Sovrani fatta in ogni occasione, nella quale si ebbe di ciò a fare discorso, senzachè si possa pretendere, questa possessione essere stata interrotta pelle disposizioni date dalla Maestà del Re l' anno 1795, allorchè la questione della competenza si accese, nè altre providenze diede il Re, se non le promodali, le quali non alterano il possesso, e molto meno lo stabiliscono in colui, ch' è stato interinamente proposto all' Amministrazione. Si avrà parimenti conosciuto, non esservi d' apprendere il mal ispirato scrupolo intorno alla validità dei Sagramenti ministrati in Ustica dal 1795 in quà da questo interinario Amministradore a nome e per parte della legittima giurisdizione, e che si è tentato invano di commovere, e turbare con questo mezzo l' animo delle VV. SS. Illme: Di maniera, che venendosi al vero punto della causa si sarà giunto a conoscere, la stessa Maestà del Re nostro Signore l' anno 1760 allorchè volle ceduta questa Isola dall' Arcivescovo, aver promesso a lui, anzi stipolato a suo favore per l' avvenire il pacifico esercizio della contesa Giurisdizione nello stesso futuro stato di cose, al quale l' Isola stessa sarebbe in appresso pervenuta, cioè a dire allorchè sarebbe popolata, e così fortificata, come ora è, la quale promessa non solamente egli poteva fare per tutti li principj della Canonica, ma era anche giustizia il farla nell' atto d' aver a togliere il suo all' Arcivescovo, sul quale proposito s' avrà ancora conosciuto, che la giurisdizio-

ne del Cappellano Maggiore, essendo un mero privilegio non può dubitarsi, che ogni Sovrano, che l'abbia, possa a suo arbitrio rinunciarvi. Dal che si avrà giustamente inferito, che dietro questo fatto del Re del 1760 la pretesa del Cappellano Maggiore è la più insossistente, come quella, che va contro la volontà del Re medesimo, e la promessa da lui fatta il ridetto anno 1760. Indipendentemente di che si avrà del pari conosciuto, che l'Isola d'Ustica quantunque presidiata dalle Truppe di Sua Maestà pure non è una fortezza, nè il presidio, che vi è, può rendervi competente la giurisdizione del Cappellano Maggiore, massimamente attesa la sua popolazione di pagani, la quale anzichè esser da niente per la sua supposta confusione coi Militari n'è separata, e distinta, e forma da se sola un corpo politico di Città composto, come ogni altro di questo Regno, sulla quale non può mai dispiegarsi la giurisdizione sopraddetta del Cappellano Maggiore, quantunque la giurisdizione Vescovile Egli dispieghi in Santa Lucia, dove Militari non vi sono, ma dove ha Egli un carattere particolare, e diverso di quello, che può avere altrove, per lo che non può titarsi argomento alcuno da questa a quella per la diversità del caso, e ciò nello stesso presente stato di cose, nel quale è riuscito al Cappellano Maggiore di rirare a se quella Prelatura, e vestirsi delli diritti, e Giurisdizione d'essa. Per tutte le quali cose si avrà finalmente veduto, e forse con soverchia evidenza, che questa pretesa del Cappellano Maggiore alla giurisdizione d'Ustica così in legge, come in fatto è priva d'ogni fondamento.

*F I N E.*

r

005674409